



Massimario della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

Anno 2012

con la collaborazione
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Roma



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO

Presidente Generale f.f. dott.. Alfonso LAURO
Direttore della Segreteria dott.ssa Daniela LUCINI

UFFICIO DEL MASSIMARIO

Direttore
Coordinatore

dott. Alfonso LAURO
dott. Francesco ROSE

Redattori delle massime

dott. Francesco ROSE
dott. Giuseppe D'AVANZO
dott. Giovanni CANZIO
dott. Achille MELONCELLI
avv. Romeo BRUNETTI
dott. Ezio DI SALVO
dott. Giampiero RINALDI
dott. Giancarlo TATTOLI

Collaboratori

dott. Edmondo D'ORO
dott.ssa Anna CARIELLO
dott. Claudio DELLA VECCHIA
dott.ssa Flavia ZINI



PRESENTAZIONE

Il Massimario di qualunque organo giurisdizionale costituisce l'aspetto più importante e significativo dell'attività svolta da quello stesso organo.

Costituisce da solo l'estrinsecazione del sentire, del porsi in relazione con la normativa applicata e, in particolare, dell'attività interpretativa svolta dal Giudice in relazione alle singole norme.

Ciò vale tanto più per la normativa tributaria, della quale sono note la complessità, la difficoltà di coordinamento e la stessa individuazione della norma applicabile al caso concreto.

In campo tributario la discrezionalità spesso lasciata agli organi accertatori di seguire un criterio anziché un altro comporta per il giudice la necessità di fissare le regole applicabili al caso concreto.

Poiché l'applicazione delle regole da seguire costituisce elemento di conoscenza imprescindibile sia per il contribuente che per il fisco, oltre che strumento per il conseguimento di quel giusto processo tributario cui tutte le parti dicono di aspirare, appare evidente che la conoscenza del "pensiero" della Commissione Tributaria costituisce la base per una corretta attività sia da parte del fisco sia da parte del contribuente stesso.

Entrambe le parti del processo tributario, quindi, non possono prescindere dalla conoscenza delle decisioni del giudice; il fisco perché in tal modo può conformare la propria azione a regole di correttezza e di interpretazione costituzionalmente orientata della normativa tributaria; il contribuente perché può improntare il proprio comportamento



nell'assolvimento dei doveri fiscali con un minimo di garanzia e di certezza, che spesso oggi manca nei rapporti tra le parti.

Solo un massimario efficiente e sempre aggiornato, in presenza di una normativa quotidianamente innovata, consente agli operatori tutti del sistema tributario di conformare la propria azione a criteri di correttezza ed equità.

Solo un massimario efficiente consente il raggiungimento e il perseguimento di quei valori di correttezza ed equità, che sembrano oggi abbastanza smarriti.

In conclusione solo la conoscenza, intesa nel senso più ampio, può condurci a recuperare quella pace sociale oggi vagheggiata da più parti soltanto a parole ma assente nei fatti.

Solo la conoscenza del “pensiero” del giudice tributario può condurre le parti, cioè il fisco da una parte e il contribuente dall'altra, a realizzare un sistema di effettiva equità fiscale e a recuperare quel rapporto di correttezza tra fisco e contribuente oggi completamente assente.

Nell'intento di contribuire proprio al recupero effettivo di tale rapporto che, in collaborazione con l'ODCEC, presento la prima versione del nuovo massimario della Commissione Regionale del Lazio, con l'augurio che in futuro possa allargarsi tale collaborazione anche ad altri ordini professionali, al fine di ottenere un compendio giurisprudenziale sempre più ampio e approfondito, anche dal punto di vista dottrinale e professionale.

E' altresì auspicio mio personale e di tutti i componenti del Massimario che questo per il futuro possa esprimere in maniera più compiuta tutti gli orientamenti giurisprudenziali delle commissioni tributarie del Lazio.

Fino ad oggi il massimario del Lazio è esistito solo per la buona volontà dei suoi componenti, che ritengo doveroso ringraziare per la meritoria opera svolta con spirito di sacrificio e buona volontà personale; in particolare ritengo doveroso ringraziare il collega Rose, che, seppure da pensionato, continua ad occuparsi di gran parte delle massime raccolte.



Dall'anno in corso la struttura del massimario è stata potenziata con la individuazione di un referente per ogni commissione provinciale, al fine di ricevere un congruo apporto anche dal giudice di primo grado.

Concludo, pertanto, augurando buon lavoro a tutti i componenti del nuovo Massimario, confidando nell'aiuto della P.A. per una pronta e sollecita soluzione di tutti i problemi logistici, da cui oggi è afflitto l'organo, che non potrà funzionare al meglio solo per la buona volontà degli addetti.

Alfonso LAURO





ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE E CONTROLLI

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.3/38/2012- dep.il 12/1/2012-Presidente Favaro -Relatore De Santi- Ag. Entrate Viterbo/Autonuvolari srl.

Accertamento liquidazione controlli-IVA-Frode carosello-Tutela del terzo buona fede-Utilizzazione-Esclusione.

La volontaria utilizzazione di documentazione fiscale non corrispondente alla realtà economica, configurando nei confronti del contribuente la partecipazione a una frode fiscale (*carosello*), gli impedisce di avvalersi del principio della tutela del terzo di buona fede, così come delineato dalla giurisprudenza comunitaria e preclude, quindi, la detraibilità dell'imposta risultante dalle fatture.

Riferimenti normativi:DPR n.633/1972, art.19;dir. N.77/388/CEE, art.17.

Riferimenti giurisprudenziali:Corte di Giustizia CE C-439 e 440/04 del 6/7/2009.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.38/1/2012- dep.il 16/1/2012-Presidente Varrone-Relatore Panzini- Ag. Entrate Roma 2/De Paolis.

Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRPEF-IRAP-Pescheria-Criteri per l'accertamento.

L'avere utilizzato, quale parametro di riferimento per le determinazioni matematiche, i prezzi di vendita di gennaio e dicembre; non avere debitamente valorizzato il calo di peso naturale, dello sfrido e lo scarto tipico del prodotto induce a ritenere illegittimo l'avviso di accertamento per l'attività di pescheria.

Riferimenti normativi:DPR n.600/1973, art.39, comma 2;DPR n.633/1972, artt. 54 e 55.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.5/1/2012- dep.il 16/1/2012-Presidente Varrone-Relatore Panzini- Ag. Entrate Roma 1/Corriere dello Sport srl.



Accertamento liquidazione controlli- IRPEG-IRAP-Acquisto area edificabile per ampliare attività-Quote di ammortamento-Deducibilità-Legittimità.

E' legittima la deduzione di quote di ammortamento relative al valore di un'area fabbricabile acquistata contestualmente al fabbricato adiacente per ampliare la propria attività.

Riferimenti normativi:L. n.223/2006, art.36, commi 7 e seguenti; DM 31/12/1988.

Prassi:Circ n, 11/E del 16/2/2007.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.25/1/2012- dep.il 16/1/2012-Presidente Varrone-Relatore Lunerti –Lupi srl/ Ag. Entrate Roma 2.

Accertamento liquidazione controlli-IRES-Compensi amministratori-Deducibilità-Consenso tra le parti-Necessità-Valutazione di congruità AF-Esclusione.

Nell'attuale sistema la spettanza e la deducibilità dei compensi agli amministratori è determinata dal consenso che si forma tra le parti o nell'ente (sul punto v. att.2364 e 2389 c.c.), senza che all'Amministrazione finanziaria sia riconosciuto un potere specifico di valutazione di congruità.

Riferimenti normativi:artt. 2364 e 2389 c.c.;DPR n.917/1986, artt.62, comma 3, 75, 95, comma 2;DPR n.597/1973, art.59;DPR n.600/1973, art.37bis.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 24957/2010.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.16/38/2012- dep.il 16/1/2012-Presidente Patrizi -Relatore De Santi- Vita bella trading company di Zhao sas/Dogane Roma 1.

Accertamento liquidazione controlli-IVA-Acquisizione conti bancari senza autorizzazione ispettore compartimentale o Comandante zonale GdF-Utilizzazione-Legittimità con limiti di carattere specifico.



In tema d'IVA, la mancanza di autorizzazione dell'ispettore compartimentale o del comandante della Guardia di finanza della zona, per la richiesta di acquisizione dei conti bancari del contribuente, non preclude l'utilizzabilità dei medesimi, perché in materia tributaria non vige il principio dell'inutilizzabilità della prova irrualmente acquisita, salvi i limiti derivanti da eventuali preclusione di carattere specifico.

Riferimenti normativi:DPR n.633/1972.art.51, secondo comma, n.7.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.28 –Sent. n.3/28/2012- dep.il 18/1/2012-Presidente Silvestri-Relatore Petrucci-Campesi/ Ag. Entrate Roma 3.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-Permuta area fabbricabile con futuri appartamenti-Plusvalenza-Al momento della stipulazione del contratto-Esclusione-

Nel caso di permuta di cosa presente con cosa futura, realizzata mediante la cessione di aree sulle quali insistevano fabbricati da demolire in cambio della porzione dei fabbricati da costruire, la plusvalenza si realizza con il venire ad esistenza del bene futuro e non al momento della stipulazione del contratto.

Riferimenti normativi:DPR 917/1986, art.81, comma 1, lett.b).

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 1427/2006.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.35 –Sent. n.3/35/2012- dep.il 19/1/2012-Presidente-Scopigno-Relatore Pennacchia – Ag. Entrate Roma Comune di Roma 1/Melucci.

Accertamento liquidazione controlli- IRPEF-Società a ristretta base azionaria-L'ufficio deve dimostrare il vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci.

L'ufficio deve dimostrare il vincolo di solidarietà (in genere parenti e affini) e di reciproco controllo dei soci che deve caratterizzare la gestione sociale di una società dalla ristretta base azionaria; in mancanza è illegittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci.



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 16/14/2012- dep.il 19/1/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Tarantino- Green Land group in liq./Ag. Entrate Roma 1.**

*Accertamento liquidazione controlli-IRPEG-Operazioni con imprese estere in regime
fiscale privilegiato-Mancata annotazione separata-Conseguenze.*

La mancata annotazione separata, a pena d'indeducibilità, delle spese derivanti da operazioni con imprese estere aventi un regime fiscale privilegiato non è superata in seguito all'entrata in vigore della L. n.296/2006, non avendo dimostrato né che la società estera svolgeva un'effettiva attività commerciale, né che le operazioni poste in essere rispondevano ad un effettivo interesse economico e che le stesse erano state effettivamente compiute.

Riferimenti normativi:L. n.296/2006.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.22/2/2012- dep.il 24/1/2012-Presidente
De Salvo-Relatore Moscaroli-TUO spa/ Ag. Entrate Roma 3.**

*Accertamento liquidazione controlli-IVA-Erronea indicazione d'IVA non dovuta in fattura-
Conseguenze.*

L'erronea indicazione in fattura e conseguente addebito e versamento all'erario di IVA non dovuta, mentre impone al cedente prestatore del servizio il pagamento dell'imposta, non attribuisce al cessionario o committente il diritto alla detrazione.

Riferimenti normativi:DPR n.633/1972, artt.19 e 21.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 12353/2005,309 e 22882/2006.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 9 –Sent. n.23/9/2012- dep.il 30/1/2012-Presidente
Procaccini-Relatore Macaluso- Ag. Entrate Albano/Gobino.**



Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-ILOR-Società di fatto-Requisiti che deve provare l'ufficio.

In difetto di un accordo scritto, l'esistenza di una società di fatto deve essere dimostrata dall'ufficio appurando questi requisiti essenziali:

- a) l'esistenza di un fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di attività economica;
- b) l'*affectio societatis*, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta società e il comune rischio relativo a guadagni e perdite;
- c) l'esternazione del vincolo sociale, cioè il compimento da parte dei soci di atti idonei a ingenerare all'esterno l'affidamento circa la sua esistenza.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.30/22/2012- dep.il 30/1/2012-Presidente Mongiardo-Relatore Macaluso-Grandi Lavori Fincosit/ Ag. Entrate Roma 1.

Accertamento liquidazione controlli-IRES-Deducibilità dell'IRAP-Esclusione.

Non essendo ancora intervenuta alcuna specifica decisione in ordine alle numerose eccezioni di costituzionalità sollevate da diverse Commissioni tributarie, ci si deve attenere obbligatoriamente alla normativa vigente sulla non deducibilità dell'IRAP dall'IRES.

Riferimenti normativi:DLgs n.446/1997, art.1, comma 2;DL n.185/2008.art.6, comma 2.

Riferimenti giurisprudenziali:Corte Cost. nn. 258/2009 e 38/2010.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 29/6/2012- dep.il 31/1/2012-Presidente Lauro-Relatore Taglienti-Video Adapt S.A./ Ag. Entrate Roma 1.

Accertamento liquidazione controlli- Diritto d'autore- Fatture per traduzione- Ritenute alla fonte- Chi organizza e dirige attività-Rimborso-Esclusione.



In base all'art.7 della L. n.633/1941 sul diritto d'autore è considerato autore di opere collettive chi organizza e dirige l'attività.

La ricorrente aveva operato una ritenuta alla fonte applicando all'atto del pagamento delle fatture per l'adattamento in lingua francese di programmi in lingua inglese, l'art.12 della L. n.20/1992 di ratifica della Convenzione Italia-Francia.

Riferimenti Normativi:Convenzione Italia-Francia L. n.20/1992, art.12;L. n.633/1941, art.7.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. n.10612/1999.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 50/14/2012- dep.il 31/1/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Tozzi- Concessionario Equitalia Gerit spa /Tarulli.**

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-IRAP-Prescrizione-Raddoppio termine per reato tributario-Denuncia deve essere realmente presentata e documentata.

Al fine di della considerazione del raddoppio dei termini per affermare la decadenza dell'azione di accertamento in presenza di un reato tributario,è necessario che la denuncia sia realmente stata presentata alla competente Procura della Repubblica, altrimenti il contribuente verserebbe in uno stato di permanente soggezione rispetto al potere del fisco.

Riferimenti normativi:DPR n.600/1973, art.43, comma 3.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 66/14/2012- dep.il 1/2/2012-Presidente
Cellitti-Relatore Pennacchia- Dela Nave /Ag. Entrate Roma 3.**

Processo tributario-Procura-Mancata sottoscrizione ricorso-Inammissibilità-Esclusione.

Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRPEF-IRAP-Accertamento basato su percentuali di ricarico in presenza di contabilità formalmente corretta-Illegittimità-Sussiste.



L'inammissibilità del ricorso, in presenza di una procura errata non opera automaticamente a seguito della mancata sottoscrizione del ricorso, ma solo dopo l'inottemperanza all'ordine del giudice per la nomina del difensore.

L'accertamento induttivo basato sulle risultanze di maggiori ricavi per una diversa percentuale di ricarico, avulsa dalla realtà aziendale e di mercato, in presenza di una contabilità formalmente corretta e senza ulteriori elementi di valutazione, è illegittimo.

Riferimenti normativi:DPR n.600/1973, art.39,1° comma, lett. d).

Riferimenti giurisprudenziali:Corte Cost. n.189/2000;Cass. n. 22601/2004, 21139/2010.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 64/14/2012- dep.il 1/2/2012-Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia- Edileuro 2000 /Ag. Entrate Roma 3.

Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRPEG-IRAP-Non economicità della spesa aziendale-Semplice indizio.

La presunta non economicità della spesa può essere un sintomo indiziario di estraneità all'esercizio dell'impresa, ma non certo un elemento sufficiente, rimanendo sempre all'amministrazione finanziaria dimostrare che, nel caso, il rapporto apparentemente oneroso mascheri un'effettiva liberalità o l'esistenza di ricavi occultati o lo spostamento di redditi per finalità illecite.

Riferimenti normativi:DPR n.600/1973, art-39, primo comma.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. n.21953/2007, 3107/2006.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n. 50/14/2012- dep.il 1/2/2012-Presidente Liotta-Relatore Lunerti- Ag. Entrate Roma 2/Pesca pronta srl.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEG-Perdite su crediti-Deducibilità-Criteri.



Al fine di ritenere deducibili le perdite su crediti quali componenti negativi del reddito d'impresa non è necessario che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore, essendo sufficiente, come voluto dal legislatore, che le perdite contestate risultino (solo e comunque) documentate in modo certo e preciso.

Riferimenti normativi:DPR n.916/1986, art.101, comma 5.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 23863/2007.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38–Sent. n.59/38/2012- dep.il 13/2/2012-Presidente Patrizi -Relatore Terrinoni- Ag. Entrate Roma 3/Lo Splendore srl.

Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRAP-IRES-Ricavi non contabilizzati-Solo c'è disavanzo di cassa.

Solo la sussistenza di un saldo negativo di cassa, per cui le voci di spesa sono di entità superiore agli introiti registrati, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. n.27585/2008.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.82/1/2012- dep.il 15/2/2012-Presidente Varrone-Relatore Lunerti –Savio servizi scarl/ Ag. Entrate Roma 3.

Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRAP-Società cancellata dopo 1/1/2004-Legittimazione attiva-Esclusione.

Deve essere dichiarato improponibile per difetto di legittimazione attiva la società, perché persona giuridica estinta a ogni effetto di legge dalla data dell'iscrizione della cancellazione dopo 1/1/2004, che ha per legge comportato la contestuale estinzione della stessa.



Riferimenti normativi: artt 2312, 2324 e 2495, come sostituito dall'art.4 DLgs n.6/2003.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 22863/2011.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.99/1/2012- dep.il 22/2/2012-Presidente Varrone-Relatore Lunerti –B.Miosotis srl/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2.

Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRAP-IRES-Rettifica-Limite-Non oltre la differenza fra il prezzo della rivendita e quello di acquisto

La rettifica a carico di un imprenditore tenuto alle scritture contabili, in tutti i casi previsti dall'art.39 DPR n.600/1973, presuppone l'individuazione di un maggior reddito d'impresa, cioè di un profitto più consistente di quello dichiarato.

Pertanto la rettifica non può andare oltre la differenza fra il prezzo della rivendita e quello di acquisto atteso che il relativo importo segna il limite massimo del profitto configurabile in tali operazioni.

Riferimenti normativi: DPR n.600/1973, art.39.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.102/1/2012- dep.il 22/2/2012-Presidente Varrone-Relatore Panzini- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Rieti/Petrucchi.

Accertamento liquidazione controlli-IVA-Motivazione per relationem-Criteri non dimostrati dall'ufficio per le percentuali di ricarico –Nullità.

Quando l'accertamento è stato motivato per *relationem* al PVC e non risulta dalla documentazione in atti che l'ufficio abbia dimostrato i criteri con i quali è arrivato a determinare le percentuali di ricarico(presunzioni semplici), consentendo di risalire da un fatto noto a un fatto ignoto attraverso un adeguato ragionamento, al fine di poterle legittimamente utilizzare, si ritiene illegittimo l'operato dell'ufficio e, pertanto, è nullo l'avviso di accertamento emesso.



Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.55/22/2012- dep.il 27/2/2012-Presidente Mongiardo-Relatore Guidi-Montani/ Ag. Entrate Roma 3.

Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRPEF-IRAP-Accertamento sintetico-Ricorrente usufruisce scudo fiscale-Annullabilità.

L'accertamento sintetico induttivo deve essere annullato quando la contribuente informa di avere usufruito dello "scudo fiscale", rimpatriando importi superiori a quelli impiegati per gli acquisti.

Riferimenti normativi:DL n.350/2001, artt. 12 e 14, comma 1, lett. a).

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.40/2/2012- dep.il 28/2/2012-Presidente De Salvo-Relatore Ferrazzani-Foschiani/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma1.

Accertamento liquidazione controlli-IVA IRPEF-Istanza di adesione-Obbligo del contraddittorio-Esclusione.

La convocazione del contribuente per instaurare il contraddittorio finalizzato all'adesione ex art.6 DLgs n.218/1997 non costituisce un obbligo per l'ufficio, ma una facoltà da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell'accertamento e dell'opportunità di evitare la contestazione giudiziaria.

Riferimenti normativi:DLgs n.218/1997, art.6.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. SS.UU 3676/2010.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.87/38/2012- dep.il 6/3/2012-Presidente Favaro -Relatore Terrinoni- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2/Canguro srl.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEG-IRAP-Inattività società-Conseguenze.



L'inattività della società che risulta dal "test di non operatività" previsto dalla stessa normativa e di fatto dal PVC, costituisce il presupposto per l'applicazione della relativa normativa e legittima la determinazione presuntiva, ai fini fiscali, del reddito.

Riferimenti normativi: L. n.714/1994, art.30.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.91/38/2012- dep.il 6/3/2012-Presidente Favaro -Relatore De Santi-Innocenzi/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Rieti.

Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRPEG-IRAP-Responsabilità degli amministratori-Presupposto giuridico e criteri.

Il rapporto giuridico in forza del quale, il liquidatore o l'amministratore (anche di fatto) è tenuto a rispondere in proprio delle imposte non pagate, non è fondato sul dolo o sulla colpa, ma ha la sua fonte in un'obbligazione *ex lege* di cui sono responsabili secondo le norme comuni degli artt.1176 r 1218 c.c. in relazione agli elementi obiettivi della sussistenza di attività nel patrimonio della società in liquidazione e della distrazione di tali attività a fini diversi dal pagamento delle imposta dovute.

Incombe sul soggetto dichiarato responsabile l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti di tale responsabilità.

Riferimenti normativi: artt. 1176 e 1218 c.c.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.114/4/2012- dep.il 7/3/2012-Presidente Falascina -Relatore Colaiuda- Ag. Entrate Roma 3/Di Natale.

Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRPEF-IRAP-Accertamento fondato su indagini bancarie-Presunzione legale per quantum-Legittimità-Prova contraria deve essere fornita dal contribuente.

In caso di accertamento fondato su indagini bancarie, il *quantum* è determinato per presunzione legale e l'Amministrazione finanziaria non ha alcun obbligo di dimostrare che



tali movimentazioni non giustificate individuino concretamente operazioni non contabilizzate, spettando al contribuente l'onere della prova.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.61/2/2012- dep.il 7/3/2012-Presidente De Salvo-Relatore Moscaroli-Riccardo srl/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma3.

Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRPEG-IRAP-Verifica GdF ritenuta illegittima-Deve essere eccepita in sede di redazione conclusiva del PV.

Sono prive di fondamento le eccezioni sollevate dalla società, non essendo state eccepite in sede di redazione della “sezione conclusiva”, sul comportamento della G.d.F. per avere compiuto accessi durante l'orario non ordinario, per avere effettuato ricerche documentali non autorizzate su un automezzo, per avere eseguito un accesso nei locali dello studio professionale senza la presenza del professionista.

Riferimenti normativi:DPR n.600/1973, art.33, comma 5:L.n.212/2000, art.12.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 111/14/2012- dep.il 21/2/2012-Presidente Cellitti-Relatore Tozzi-Eagle Int. Service srl/ Ag. Entrate Roma 3.

Accertamento liquidazione controlli-Ex art.36 DPR n.600/1973-Comunicazione irregolarità-Solo in caso di incertezza-Valutazione solo dell'ufficio-Esclusione-Anche del giudice.

L'obbligo della comunicazione d'irregolarità per gli accertamenti che derivano dalla procedura automatizzata ex art.36 DPR n.600/1973 sussiste solo in caso di incertezza, che non può essere valutata solo dall'ufficio , ma anche dal giudice in sede contenziosa.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 109/14/2012- dep.il 21/2/2012-Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia- Ag. Entrate Roma 2/Carniel.



Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-Trasferimento noleggio taxi-Plusvalenza-Tassabilità.

Il compenso percepito per il trasferimento dell'attività di noleggio di un taxi si configura come cessione di azienda e l'eventuale plusvalenza realizzata rientra nel reddito d'impresa e costituisce reddito imponibile.

Riferimenti normativi:DPR n.917/1986, artt.17, comma 1 lett. b), 58, 86.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 1575/2007 e 450/2008.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 107/14/2012- dep.il 21/2/2012-Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia- Bassoli/Ag. Entrate Roma 1.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-Accertamenti bancari-Presunzione-Prova contraria-Deve essere specifica.

Per superare le presunzioni che caratterizzano gli accertamenti bancari occorre che la prova fornita dal contribuente sia specifica rispetto alle movimentazioni risultanti dal conto corrente, non essendo sufficiente una giustificazione generica legata al tipo di attività svolta.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.28 –Sent. n.21/28/2012- dep.il 20/2/2012-Presidente Silvestri-Relatore Petrucci-Eving srl/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.

Accertamento liquidazione controlli-IVA-Irpeg-IRAP-Società base familiare-Aumento capitale-Presunzione occultamento redditi societari-Possibilità.

Il considerevole aumento di capitale della società costituita a base familiare da soci fiscalmente sprovvisti di mezzi adeguati è idoneo a generare la presunzione che, in effetti, l'aumento di capitale nascondesse l'occultamento fiscale di redditi societari poi tradotti in aumento di capitale.



E' legittimo l'accertamento nei confronti della società senza che sia necessaria la preventiva emissione del relativo avviso nei confronti dei singoli soci.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 24531/2007.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 3 –Sent. n.14/3/2012- dep.il 14/2/2012-Presidente De Santis-Relatore Moroni- Ag.Entrate Viterbo/Coop. Soc. e sportiva dilettantistica futura.

Accertamento liquidazione controlli-IVA-Società sportiva attività nuoto federale-Esenzione-Nuoto libero-Imposizione-Legittimità.

La cooperativa sociale di produzione e lavoro ha diritto all'esenzione dell'IRPEG, IRAP e dell'IVA per l'attività di scuola di nuoto federale e non per il nuoto libero.

Riferimenti normativi:DPR n.601/1973, art.11;L. n.389/1991, art.1, comma 1, lett. a).

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 129/14/2012- dep.il 21/2/2012-Presidente Cellitti-Relatore Tozzi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Lemalò srl.

Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRPEG-IRAP-Attività antieconomica-Accertamento induttivo-Legittimità.

Nel caso di una società che apre diversi punti di vendita in zone di particolare pregio con un alto grado di commercialità, a fronte di utili di esercizio irrisori dichiarati è legittimo presumere una sottostante evasione e legittima un accertamento induttivo.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 616/2001.



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 35 –Sent. n.68/35/2012- dep.il 28/2/2012-
Presidente Scopigno -Relatore Pucci- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3/Jolly
motori srl.**

*Accertamento liquidazione controlli-IVA-Irpeg-IRAP-Vendita usato a prezzi inferiori
all'acquisto-Accertamento induttivo-Legittimità.*

La pedissequa vendita dell'usato a prezzo inferiore a quello di acquisto sfugge alla logica del profitto e del buon senso dell'imprenditore e, in assenza d'idonea documentazione probatoria atta ad attestare l'effettiva applicazione degli sconti, giustifica l'accertamento induttivo.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 12274/2010.

**Comm. Trib. Provinciale di Frosinone-Sez. n.2-Sent. n.46/2/2012- Dep. 5/3/2012-
Presidente Fagnoli-Relatore Lentini-De Palmisano/ Ag. Entrate Dir. Prov. Frosinone.**

*Accertamento liquidazione controlli-IVA-Agenzia turistica-Vendita a clienti pacchetti di altra
società turistica-Regime "base da base "-Esclusione.*

Non trova applicazione il regime di determinazione dell'IVA secondo il metodo "base da base" per l'agenzia turistica che è intermediaria tra cliente e altra società organizzatrice e venditrice di pacchetti turistici.

Riferimenti normativi:DPR n.633/1972, art.74 ter.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 197/14/2012- dep.il 22/3/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Tozzi- Ag. Entrate Roma 2/Development consulting srl.**

*Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRPEG-IRAP-Operazioni inesistenti-Dichiarazione
confessoria dell'amministratore della società-Valore probatorio-Sussiste.*



Le dichiarazioni confessorie dell'amministratore della società, relative alle fatture emesse per prestazioni inesistenti utilizzate dalla società stessa, hanno valore di presunzioni semplici, provviste dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 180/14/2012- dep.il 13/3/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia- Ag. Entrate Roma 2/Gargano.**

Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRPEG-IRAP-Dichiarazione confessoria soggetto che opera all'interno della società-Mero indizio-Esclusione.

Qualora le dichiarazioni provengano da soggetti che operano all'interno della società accertata esse, si ergono a rango di prova e non di mero indizio.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 6548 20009/2009, 12271/2007.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 178/14/2012- dep.il 13/3/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia- Ag. Entrate Roma 2/L'automobile srl.**

Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRPEG-Operazioni inesistenti-Fatture-Prova-Deve essere fornita dall'Amministrazione.

Nell'ipotesi di fatture relative a operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l'operazione è effettiva, ma spetta all'Amministrazione, che adduce la falsità del documento e, quindi, l'esistenza di un maggiore imponibile, provare che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è stata mai posta in essere.

Riferimenti normativi:DPR n.633/0972, art.21.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 1092 e 17799/2007.



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38–Sent. n.115/38/2012- dep.il 20/3/2012-
Presidente Patrizi -Relatore Terrinoni- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Soc.
Concessioni Int.ARL.**

*Accertamento liquidazione controlli-IVA- Diritti di negoziazione o overcommission-
Detrazione IVA-Legittimità.*

I corrispettivi per le prestazioni effettuate attraverso i c.d. diritti di negoziazione altrimenti detti *overcommission*, ovvero premi di fine anno, sono stabiliti in funzione del servizio fornito e del fatturato ottenuto; non perdono la loro natura sinallagmatica e, come tali, sono legittimamente assoggettati ad IVA con diritto di detrazione da parte della società che li ha versati.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.21 –Sent. n.61/21/2012- dep.il 12/3/2012-Presidente
Cappelli –Relatore Di Maio- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma2/Motori srl.**

Accertamento liquidazione controlli-IVA-Fatturazione di operazioni inesistenti-Fattispecie.

Le fatture emesse da società non dotate di alcuna struttura operativa e gestionale idonea allo svolgimento dell'attività dell'impresa determinano una fatturazione di operazioni inesistenti che ha dato luogo ad un'illegittima detrazione di costi e dell'IVA.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.65/22/2012- dep.il 12/3/2012-
Presidente Mongiardo-Relatore Guidi- Legami srl/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli
Roma2.**

*Accertamento liquidazione controlli-IVA-Mancanza di ricavi di una srl-Impresa non
commerciale-Esclusione.*

La mancanza di ricavi per un esercizio non può far considerare una srl un'impresa non commerciale.



L'esercizio di attività commerciale come si desume dall'art.2249 c.c. è l'oggetto dal quale scaturisce l'obbligo di costituirsi in società di capitali, tra le quali rientra la srl, che, quindi, non può non svolgere attività commerciale ed ha diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti.

Riferimenti normativi:art.2249 c.c.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 67/6/2012- dep.il 27/3/2012-Presidente Lauro-Relatore Taglienti- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Diagnostica ultrasonica Tacito srl.

Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRPEG-ILOR-Royalties-Deduzione costi-Pagamenti-Non sufficienti-Necessità dimostrazione inerenza.

IVA-Utilizzazione brevetto-Prestazioni di servizi-Esenzione-Esclusione.

Ai fini del riconoscimento della deducibilità dei componenti positivi del reddito dei costi delle royalties non è sufficiente la dimostrazione degli avvenuti pagamenti, essendo necessario altresì dimostrare l'inerenza e trattandosi di prestazioni di servizi consistenti nella possibilità di utilizzazione del brevetto non può essere applicata l'esenzione dell'IVA.

Riferimenti normativi:DPR n.633/1972, art.10.18.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 181/14/2012- dep.il 13/3/2012-Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2/European Building srl.

Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRAP-Impresa-Attività prevalente compravendita immobili rispetto a locazione-Quote di ammortamento-Deduzione-Esclusione.

E' legittimo il recupero a tassazione delle quote di ammortamento di una società la cui attività prevalente è la compravendita di immobili rispetto a quella delle locazioni.



Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 12999/2007.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 222/14/2012- dep.il 28/3/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Tozzi-Michele Alfano falegnameria spa/ Ag.Entrate
Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3.**

*Accertamento liquidazione controlli-IVA- IRAP-Costi di ospitalità-Limiti sulla deducibilità-
Esclusione.*

I costi di ospitalità compatibili con l'attività gestionale dell'impresa , stante la necessità di illustrare ai clienti la natura e la qualità dei prodotti commercializzati non sono soggetti ai limiti di deducibilità previsti dall'art.74 (ora 108) del DPR n.917/1986.

Riferimenti normativi:DPR n.917/1986, art.74;DM 1911/2008.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.133/1/2012- dep.il 21/3/2012-Presidente
Varrone-Relatore Lunerti –Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Cisalfa sport
spa.**

*Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRPEG-IRAP-Rimanenze-Gestione informatica
precisa-Accesso magazzino-Necessità-Esclusione.*

L'accertamento dell'ufficio è legittimo anche quando non procede all'accesso del magazzino fisico in presenza di una gestione informatica puntuale ed efficiente che consenta una ricostruzione precisa delle rimanenze.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 21 –Sent. n.56/21/2012- dep.il 5/3/2012-Presidente
Cappelli-Relatore Valentini- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma1/Soc. Acqua pia
antica marcia spa.**



Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRPEG-Spese e componenti reddituali di diverso esercizio-Deducibilità-Modalità.

Sul piano fiscale è consentita la deducibilità di spese e componenti reddituali di diverso esercizio, quando si sia raggiunta la certezza della loro esistenza ovvero della loro determinabilità in modo oggettivo, ancorché collegato ad accordi tra le parti.

Riferimenti normativi:DPR n.917/1986, art.75 ora 109.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.88/22/2012- dep.il 5/4/2012-Presidente Mongiardo-Relatore Macaluso-Autocentri eurocar srl/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.

Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRPEG -IRAP-Autovetture-Regime di margine-Fatture emesse da società di noleggio.

L'intestazione originaria di autovetture a una società di noleggio non possiede di per sé quel carattere di oggettività in base al quale il cessionario del bene possa presumere l'inapplicabilità del regime del margine, che non è tenuto, tra l'altro, ad esercitare alcun apprezzamento critico su quanto indicato in fattura.

Riferimenti normativi:DL n.331/1993,art.38, comma 4;DL n.41/1995, art.36, commi 1 e 10.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.49/20/2012- dep.il 7/4/2012-Presidente-Meloncelli –Relatore D'Andria – Ag. Entrate controlli Roma 1/Macc International srl.

Accertamento liquidazione controlli-IVA-Società cancellata-Crediti fiscali-Possano essere fatti valere solo nei confronti dei soci.

Dopo la cancellazione della società, i crediti possono essere fatti valere nei confronti dei soci, anche se la domanda giudiziale può essere notificata entro un anno presso la sede della società.



Riferimenti normativi: artt. 2492, 2494, 2495 c.c.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 35 –Sent. n.57/35/2012- dep.il 10/4/2012-
Presidente Scopigno -Relatore Petrucci-Mauro Orsini motor srl/ Ag.Entrate
Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1**

*Accertamento liquidazione controlli-IVA-Fattura emessa da soggetto diverso-Inesistenza-
Sussiste-Conseguenza-Pagamento imposta.*

L'emissione della fattura da parte di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione deve essere qualificata come inesistente, per la quale deve essere versata la relativa imposta

Riferimenti normativi: DPR n.633/1972, artt. 21, secondo comma, 41, terzo comma.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6378/2006, 1950/2007.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.34/10/2010- dep.il 11/4/2012-Presidente
Mazzillo -Relatore Tozzi- Isidi/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma1.**

*Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRAP-PVC non sottoscritto da rappresentante
legale, allegato dopo in sede processuale-Difetto di motivazione-Sussiste.*

Il PVC redatto in capo della società di fatto, non sottoscritto dal rappresentante legale, mai notificato prima dell'accertamento e allegato tardivamente dell'ufficio in sede processuale determina un vizio di motivazione dell'atto impugnato dal quale discende un difetto di prova circa la maggiore pretesa avanzata.

Riferimenti normativi: L. n.212/2000, art.6.



Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.33/10/2010- dep.il 11/4/2012-Presidente Mazzillo -Relatore Tozzi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2/Lacto serum france s.a..

Accertamento liquidazione controlli-IVA-Siero di latte acquistato in Italia trasferito in Francia per lavorazione finale-Cessione in esenzione IVA-Sussiste.

La condizione di alienazione di beni a titolo oneroso non è indispensabile per fruire dell'esenzione iva, laddove le merci, trasportate dall'Italia in un paese intracomunitario, siano di proprietà dello stesso esportatore, essendo questi beni assimilabili alla cessione in esenzione d'imposta.

Riferimenti normativi:DL n.331/1993, conv. In L. n.427/1993, art.41-

RM n.39/E del 31/3/2005.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.77/29/2012- dep.il 13/4/2012-Presidente Picozza-Relatore Belloni- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3/Ambrosia uno srl.

Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRPEF-Contratti autonomi per raggiungere indebito vantaggio fiscale-Elusione-Sussiste.

La circostanza che i contratti singolarmente considerati siano, pure in modo formale, effettivamente attuati, ma in realtà fittizi, in quanto senza finalità economica se non quella di far raggiungere un indebito vantaggio fiscale, non esclude la natura elusiva del risultato raggiunto con la loro sequenza.

Riferimenti normativi:artt.1325, 2467, 2497 c.c.;DPR n.917/1986, art.98.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 1465/2009, 4327/2010.



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.62/10/2010- dep.il 17/4/2012-
Presidente Mazzillo -Relatore Castello- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli
Viterbo/Belli.**

*Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRAP-Dati bancari-Contraddittorio prima
dell'accertamento-Necessità imprescindibile.*

E' imprescindibile la convocazione ed audizione del contribuente e, quindi, l'instaurazione
del contraddittorio in sede di accertamento per l'utilizzazione dei dati bancari da parte
dell'ufficio.

Riferimenti normativi:DPR n.600/1973, art.32, comma 2;DPR n.633/1972, art.51, comma
2.

Riferimenti giurisprudenziali: CTP Chiavari del 14/12/1994, CT 2° Forlì n.345/1991.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.94/29/2012- dep.il 3/5/2012-Presidente
Gargani-Relatore Catarinella-Quaresima/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3.**

*Accertamento liquidazione controlli-IVA ed altro-Motivazione-Deve contenere i motivi del
rigetto delle ragioni esposte dal contribuente in contraddittorio.*

L'avviso di accertamento può essere reputato valido solo se reca oltre agli elementi
previsti dalla norma, anche i motivi per i quali l'ufficio ha reputato di emettere l'atto
impositivo nonostante le ragioni esposte dal contribuente in sede di contraddittorio.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.153/38/2012- dep.il 8/5/2012-
Presidente Patrizi -Relatore De Santi-Ginestra srl/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli
Roma 1.**

*Accertamento liquidazione controlli-IVA-Abuso di diritto-E' preesistente anche prima
dell'introduzione della norma specifica.*



L'esistenza di un principio antielusivo è reperibile nel diritto e nella giurisprudenza comunitaria per quanto riguarda i tributi "armonizzati", mentre per le imposte dirette è reperibile nelle norme costituzionali che sanciscono il criterio di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione, ed è preesistente all'introduzione di norme specifiche quale l'art.17 bis del DPR n.600/1973.

Riferimenti normativi:DPR n.600/1973, art.377 bis;DLgs . n.358/1997.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 22994/2010.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 321/14/2012- dep.il 9/5/2012-
Presidente -Relatore Cellitti- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3/Di Fonso.**

Accertamento liquidazione controlli-Registro-Carenza di motivazione-Criteri.

Non può essere dichiarata la nullità, per carenza di motivazione, di un avviso di accertamento che indichi il presupposto dell'imposta e renda nota la fonte informativa sottostante alla rettifica, nella specie i criteri offerti dall'OMI.

Riferimenti normativi:L. n.241/1990, art.3.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 320/14/2012- dep.il 9/5/2012-
Presidente-Cellitti-Relatore Tozzi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3Ass.
Sport. Dill. Atlantide.**

Accertamento liquidazione controlli-IVA-Associaz. sport dilettantistica aperta a clienti non partecipanti alle assemblee-Agevolazioni-Esclusione.

L'utilizzazione degli impianti di un'associazione sportiva dilettantistica da parte di clienti e non di soci, senza partecipazione alle assemblee escludono la spettanza delle agevolazioni.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 22598/2006, 16032/2005.



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.189/38/2012- dep.il 10/5/2012-
Presidente Favaro -Relatore Lautizi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma Comune
di Roma 1/De Leonardis.**

*Accertamento liquidazione controlli-Irpef-Detrazione figli a carico-100%,in mancanza di
diversi accordi, al genitore affidatario.*

In caso di separazione legale o di annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge, genitore affidatario della prole minore, ha diritto, in mancanza di diverso accordo tra le parti, alla detrazione dei figli a carico nella misura del 100%.

Riferimenti normativi:DPR n.917/1986, art.12, comma 1.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 14707/2010.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 330/14/2012- dep.il 15/5/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia-Moauero/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli
Roma 2.**

*Accertamento liquidazione controlli-Irpef-Accertamento sintetico basato su spese non
giustificate dal reddito dichiarato-Illegittimità.*

L'accertamento sintetico operato dall'ufficio per la ricostruzione del reddito accertato basato non già sull'individuazione di specifici redditi non dichiarati, ma sul fatto che il contribuente avrebbe sostenuto spese di un determinato ammontare tali da non giustificare il reddito dichiarato è illegittimo.

Riferimenti normativi:DPR n.600/1973, art.38, 4 comma.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 19637/2010.



Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.65/20/2012- dep.il 17/5/2012-Presidente-Relatore Meloncelli – Ag. Entrate controlli Roma 1/Medusa film spa.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-Concessione d'uso opera cinematografica-Compenso-Ritenuta da operare-5%.

Il contratto attraverso il quale il titolare del diritto di proprietà di un film trasferisca a un altro soggetto una serie di situazioni giuridiche soggettive attive di utilizzazione economica dell'opera, conservando quelle di intervenire, preventivamente e successivamente, sull'attività del cessionario, non è un contratto di vendita, ma di concessione d'uso di un'opera cinematografica, con la conseguenza che la somma pagata dal cessionario come corrispettivo ha la natura di compenso per l'utilizzazione economica del diritto proprietà intellettuale del cedente.

Il compenso pagato è imponibile come canone di utilizzazione di opera cinematografica, con la conseguenza che la ritenuta da operare non è del 30%,ma del 5%.

Riferimenti normativi:DPR n.600/1973, art.25.2.1;L. n.20/1992, art.12.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.87/10/2010- dep.il 17/5/2012-Presidente Mazzillo -Relatore Tozzi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Costa.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-Cessione azienda-Plusvalenza-Valore avviamento da sentenza passata in giudicato per imposta di registro-Imputazione- "In maniera automatica".

In tema di accertamento della plusvalenza di cessione di azienda, il valore dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro statuito da una sentenza passata in giudicato deve essere imputato in "maniera automatica".

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 22793/2010, 1202/2011.



Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.192/1/2012- dep.il 18/5/2012-Presidente Varrone-Relatore Terrinoni- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2/GFM Consorzio.

Accertamento liquidazione controlli- IVA-Raccolta erba e immondizia caditoie e tombini- Aliquota agevolata-Legittimità.

La raccolta dell'erba che cresce spontanea, così come la pulitura delle caditoie e dei tombini e il loro conferimento in discarica, costituisce parte integrante della gestione dei rifiuti e tali attività sono assoggettate all'IVA agevolata di cui all'art.127, sexiedecies DPR n.633/1972.

Riferimenti normativi:DPR n,.633/1972, art.127 sexiedecies.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.208/1/2012- dep.il 18/5/2012-Presidente Varrone-Relatore Terrinoni- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2/Pro System sas.

Accertamento liquidazione controlli- IRPEF-IRAP-Documentazione in lingua inglese non tradotta-Validità-Sussiste.

La documentazione prodotta in lingua inglese, non tradotta, da parte di ditta estera è valida essendo tale lingua di portata internazionale e idonea a dimostrare non solo l'esistenza d'imprese estere, ma anche l'effettiva operatività delle stesse nel settore di attività.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.222/1/2012- dep.il 18/5/2012-Presidente Varrone-Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Rieti/Min Max Elettronica.

Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRAP-mancata risposta all'invito dell'AF per contraddittorio-Accertamento induttivo-Legittimità.



La mancata risposta all'invito dell'ufficio al fine dell'instaurazione del contraddittorio e dell'eventuale definizione dell'accertamento con adesione rende legittimo l'accertamento con metodo induttivo.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 345/14/2012- dep.il 23/5/2012-
Presidente-Cellitti-Relatore Tozzi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3/Tibur
Hotel srl.**

*Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRES-IRAP-Disconoscimento credito d'imposta-
Applicazione art.36bis DPR n.600/1973-Esclusione.*

Non è consentito applicare l'art.36bis del DPR n.600/1972 per il disconoscimento di un credito d'imposta maturato in un anno in cui la dichiarazione è omessa, che implica verifiche e valutazioni di natura giuridica.

Riferimenti normativi:DPR n.600/1973, art.36bis.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n. 232/1/2012- dep.il 24/5/2012-Presidente
Varrone-Relatore Lunerti –Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/lppaso.**

*Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-IVA-IRAP-Procedimento penale per i fatti
riportati nel PVC-Archiviazione-Conseguenze-Annullamento dell'avviso di accertamento.*

Il procedimento penale instaurato, a seguito dei fatti riportati nel PVC, presso il Tribunale e che, a conseguenza di esperimenti probatori, ha ritenuto di non chiedere il rinvio a giudizio del ricorrente, archiviandone la posizione quale estraneo ai fatti in contestazione, comporta l'annullamento dell'avviso di accertamento.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 1014/2008, 20325/2006, 9109/2002.



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.146/29/2012- dep.il 24/5/2012-
Presidente Gargani-Relatore Zucchelli-Ferservizi spa/ Ag.Entrate
Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3.**

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-IVA-IRAP-Inerenza-Non solo stretta correlazione con l'attività d'impresa.

L'inerenza deve essere giudicata non come rapporto di stretta correlazione con l'attività dell'impresa, ma della potenzialità che il bene o il servizio acquisito possiede d'incrementare o favorire le transazioni economiche dalle quali si ricava reddito.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 368/14/2012- dep.il 29/5/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Tozzi-Morgan & Daley italia srl/ Ag.Entrate
Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.**

Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRES-IRAP-Avviso accettato da ex amministratore società-Conseguenze.

Si deve presumere che l'amministratore di una società non più in carica che non rifiuta, né restituisce l'avviso di accertamento, implicitamente s'impegna a recapitarlo ai competenti organi societari, per cui la mancata impugnazione rende l'accertamento definitivo.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 361/14/2012- dep.il 29/5/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Tozzi-Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Rieti/Ciogli.**

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-Patrimonio da garantire e rapporto bancario-Fattispecie e conseguenze.

Un principio che è applicato in ogni realtà commerciale e, in particolare, in quella bancaria è che il soggetto garante deve disporre di un patrimonio ben superiore al credito che è chiamato a garantire, per cui è impensabile che si tratti di crediti di firma e per di più a titolo gratuito.



Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 14846/2008, 10964/2007, 14675/2006.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 369/14/2012- dep.il 29/5/2012-
Presidente -Relatore Cellitti Pennacchia- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli
Viterbo/Euroelectric 2000 snc.**

*Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRPEF-Quesiti formulati CTP a CTU-Valore-
Nessuno.*

I quesiti formulati dalla CTP al CTU non hanno pregio e devono essere disattesi poiché formulati in presenza della parte che logicamente porta a escludere l'imputabilità delle operazioni bancarie all'attività d'impresa e, comunque, stante le indicazioni ricevute dalla consulenza, avrebbe dovuto ricomprendere tra i ricavi imponibili anche le operazioni riscontrate sui conti intestati ai soci e agli altri soggetti collegati.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.138/22/2012- dep.il 29/5/2012-
Presidente Mongiardo-Relatore Tozzi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma
2/Esegas srl.**

*Accertamento liquidazione controlli-IRES-IRAP-Reddito d'impresa-Rispetto principio di
competenza-Necessità.*

Il reddito d'impresa va determinato nel rispetto del principio di competenza, in base al quale rileva il momento di maturazione dei fatti gestionali e non quello dell'incasso o del pagamento, calcolato sulla base della somma algebrica di tutti i proventi e dei costi maturati.

Riferimenti normativi: DPR n.917/1986, art.109, comma 10:

riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6311/2008, 24474/2006.



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.21 –Sent. n.142/21/2012- dep.il 30/5/2012-
Presidente Silvestri-Relatore Di Maio-Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma
3/Sette.**

*Accertamento liquidazione controlli-IVA-Operazioni inesistenti-PVC-Valore di prova-
Sufficiente-Ulteriori elementi che deve fornire l'ufficio-Esclusione.*

Quando i militari hanno accertato l'esistenza di un'organizzazione attuata allo scopo di lucrare indebite detrazioni iva, quale risulta dal PVC, non si può far carico all'ufficio di fornire ulteriori elementi certi di prova, della partecipazione o della consapevolezza della frode da parte della società resistente.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 35 –Sent. n.115/10/2012- dep.il 4/6/2012-Presidente
Scopigno -Relatore Petrucci- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Speno Int.
Spa.**

*Accertamento liquidazione controlli-IRPEG-IRPES-Società estera-Cantiere in funzione per
meno di 12 mesi-Stabile organizzazione-Non sussiste.*

Non si realizza l'ipotesi di stabile organizzazione quando un cantiere di costruzione o montaggio, nel caso in esame di manutenzione di rotaie ferroviarie, ha una durata inferiore ai dodici mesi.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 8488/2010.

**Comm. Trib. Provinciale di Roma -Sez. n.20-Sent. n.198/20/2012- Dep. 5/6/2012-
Presidente -Relatore Castellucci –Romana Inv. Imm.spa/ Ag. Entrate Dir. Prov. Roma
1.**

*Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRPEG-IRAP-Lease-back-Lecità-Criteri-Frodi
carosello-Detrazione-Garanzie per il cessionario.*



Il *lease-back* deve essere considerato lecito, a meno che non intervengano delle pattuizioni che possono alterarne il contenuto tipico, riconducendolo nell'ambito delle fattispecie vietate dall'art.2744 c.c.

Non può essere soppresso il fondamentale diritto alla detrazione dell'IVA addebitata in rivalsa al cessionario anche in materia di *frodi carosello* per la necessità di contemperare le esigenze erariali con le insopprimibili garanzie della buona fede e dell'affidamento del soggetto passivo.

Riferimenti normativi: artt. 1322 e 2744 c.c.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.265/1/2012- dep.il 7/6/2012-Presidente Varrone-Relatore Lunerti-Sa Sport Int. Srl in liqu./ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Rieti.

Accertamento liquidazione controlli- IVA—Operazioni immobiliari di soggetti di uno stesso gruppo societario-Presunzione operazioni fittizie-Sussiste.

In presenza di operazioni immobiliari che vedono protagonisti soggetti economici facenti parte dello stesso gruppo societario con un'inspiegabile lievitazione del prezzo è legittima la presunzione di operazioni fittizie, anche in presenza di documentazione contabile che sembra perfettamente regolare.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 10805/1995, 4612/1998, 6124/2009; Corte G. UE causa C-384/04 del 2006.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.424/14/2012- dep.il 20/6/2012-Presidente- Cellitti-Relatore Tozzi–De Angelis/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-IVA-IRAP-Costi non riconosciuti-Prove del contribuente: ammontare e loro inerenza.



E' onere del contribuente dimostrare l'effettiva sussistenza di costi non riconosciuti, nonché l'ammontare degli stessi e la loro inerenza.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 4554 e 4443/2010.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.163/29/2012- dep.il 20/6/2012-
Presidente-Relatore Gargani-Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/F.Ili Petrini.**

Accertamento liquidazione controlli-IRES-IRAP-Reddito d'impresa-Utilizzo gratuito del marchio da parte delle società controllate-Possibilità.

E' comprensibile che al fine di promuovere la vendita dei prodotti da parte delle società controllate, la società controllante consenta l'utilizzo gratuito del marchio.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.303/1/2012- dep.il 22/6/2012-Presidente
Varrone-Relatore Tozzi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Serpieri.**

Accertamento liquidazione controlli-Controllo automatizzato-Esiti controllo comunicati telematicamente a curatore dichiarazione-Legittimità.

E' possibile trasmettere gli esiti del controllo automatizzato mediante avviso telematico agli intermediari che hanno curato la trasmissione della relativa dichiarazione.

Riferimenti normativi: DL n.203/2005, art.2bis; DPR n.322/1998, art.3, comma 3.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.417/14/2012- dep.il 20/6/2012-
Presidente- Cellitti-Relatore Tarantino –Luigi Bruno srl in liq./ Ag.Entrate
Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2.**

Accertamento liquidazione controlli-IRES-IRAP -Operazioni commerciali intercorse con imprese aventi sede in Stati aventi regimi fiscali privilegiati - Costi - Deducibilità - Condizioni.



L'omessa separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei costi per operazioni con sede fiscale in Paesi a fiscalità privilegiata ne pregiudica la deduzione, a prescindere dalla dimostrazione delle esimenti, qualora l'omissione riguardi periodi d'imposta ricadenti, *ratione temporis*, sotto la normativa di cui all'art.76, comma 7 bis del DPR n.917/1986.

Riferimenti normativi:DPR n.917/1986, art.76, comma 7 bis.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 5398/2012

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.295/1/2012- dep.il 22/6/2012-Presidente Varrone-Relatore Lunerti-Edilia 3 srl/Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa.

Accertamento liquidazione controlli-IRES-IVA-IRAP-Comportamento antieconomico-Accertamento induttivo-Legittimità-Determinazione imponibile tenendo conto istruttoria accertamento per adesione-Possibilità.

In presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia di un operatore economico che per più anni dichiara perdite nella propria attività in presenza di costi sproporzionati ai ricavi ottenuti, è legittimo l'accertamento induttivo e non è di ostacolo tenere conto per la determinazione dell'imponibile, quanto risulta dall'istruttoria in contraddittorio dell'accertamento con adesione, non andato a buon fine.

Riferimenti normativi:DPR n.600/1973, artt.39, comma 2, 37bis e 55.

Comm. Trib. Provinciale di Rieti-Sez. n.1-Sent. n.121/1/2012- Dep. 4/7/2012-Presidente Travaglini-Relatore Santilli-Agricarni/ Ag.Entrate Dir.Prov. Rieti

Accertamento liquidazione controlli-Reddito d'impresa-Sproporzione tra ricavi e utile di esercizio-Antieconomicità dell'attività-Legittimità dell'accertamento-Sussiste.

La sproporzione tra l'utile dichiarato (0,2% dei ricavi) e il costo di acquisto delle merci, anomalia ripetuta in diversi anni, unita a un anomalo rapporto ricavi-remunerazione rischio d'impresa in capo a ciascun socio, delinea una realtà aziendale atipica.



In presenza di tale comportamento contrario ai canoni dell'economia, ove la ricorrente non spieghi in alcun modo, o che giustifichi in maniera non convincente, è legittimo l'accertamento.

Riferimenti normativi:DPR n.600/1973, art.39, primo comma, lett. d).

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 1821/2001, 14428/2005, 7680/2002.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.228/4/2012- dep.il 10/7/2012-Presidente Falascina -Relatore Belloni- Segi spa/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3.

Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRES-IRAP-Componente negativo reddito-Imputazione-Competenza.

La società non può imputare un componente negativo di reddito a un esercizio diverso da quello di competenza, basato sulla certezza giuridica o sulla determinabilità degli importi.

Riferimenti normativi:DPR n.917/1986, art.109.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 7912/2000 e 16198/2001.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.480/14/2012- dep.il 11/7/2012-Presidente- Cellitti-Relatore Tarantino – Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Antonini srl.

Accertamento liquidazione controlli-IRES-IVA-IRAP-Querela di falso-Valutazione del giudice tributario-Criteri.

Il giudice tributario, in presenza di querela di falso, non deve automaticamente e acriticamente procedere alla sospensione del giudizio, ma, pur essendogli precluso ogni giudizio prognostico sul merito e sull'esito della querela, può e deve tuttavia valutare la rilevanza di tale iniziativa processuale ai fini della decisione tributaria.



Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 174/6/2012- dep.il 12/7/2012-Presidente Lauro-Relatore Taglienti- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3/Pigliucci.

Accertamento liquidazione controlli- IVA-Giustificazioni contribuente nelle varie sedi non prese in seria considerazione-Conseguenze-Obbligo di motivazione-Eluso-Effetti- Annullamento dell'accertamento.

Quando le giustificazioni addotte dal contribuente a tutte le operazioni bancarie individuate non siano state prese in seria considerazione, sia in sede di verifica della G. di finanza, sia in sede amministrativa preliminare all'emissione dell'accertamento, l'obbligo di motivazione è eluso con la conseguenza dell'annullamento dell'accertamento.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.243/4/2012- dep.il 12/7/2012-Presidente Liotta -Relatore Lunerti-Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3/Valsacco self srl.

Accertamento liquidazione controlli-IRES-IVA-IRAP- Registro prima nota-Tardiva esibizione-Valore per l'accertamento induttivo-Nessuno.

La sola circostanza della tardiva esibizione del registro prima nota non costituisce valido presupposto per l'applicazione della ricostruzione induttiva del reddito e del volume d'affari e deve ritenersi del tutto influente per gli esercizi precedenti, essendo stata chiusa la relativa contabilità.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.238/4/2012- dep.il 12/7/2012-Presidente Liotta -Relatore Lunerti-Velotrans srl/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2.

Accertamento liquidazione controlli -IVA-Comportamento del contribuente non corretto-Conseguenze.

In presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni di correttezza e verità delle rappresentazioni contabili che il contribuente non spieghi in alcun modo, o che non giustifichi in maniera convincente, deve ritenersi legittimo il recupero effettuato dall'ufficio.



Riferimenti normativi: L. n.212/2000, art.7.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.227/38/2012- dep.il 9/7/2012-Presidente Favaro -Relatore Terrinoni- Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3/ET Brilla srl .

Accertamento liquidazione controlli-IRES-IVA-IRAP-Dichiarazione fallimento-Presunzione maggiori ricavi-Esclusione.

La dichiarazione di fallimento sopravvenuta dopo un anno è idonea a vincere la presunzione relativa di maggiori ricavi non dichiarati e conseguentemente a vanificare l'accertamento attuato dall'ufficio.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.163/2/2012- dep.il 31/07/2012-Presidente- Relatore-De Salvo –Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Cetroni.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF e altro-Cessione di quote-Prova nei confronti dell'erario-Solo risultanze del registro delle imprese.

Per quanto riguarda i rapporti interni tra cedenti e acquirenti, nonché l'opponibilità dei trasferimenti alla società, si deve fare riferimento, per il rapporto con il fisco, alla pubblicità legale dell'avvenuto trasferimento di quote e cioè alle risultanze del registro delle imprese.

Riferimenti normativi: art.2479 c.c.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.491/14/2012- dep.il 18/7/2012-Presidente- Cellitti-Relatore Tarantino –De Cadilhac/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.

Accertamento liquidazione controlli-Legale rappresentante società-Responsabilità-Impugnazione-Non ha interesse.



Il legale rappresentante può essere ritenuto responsabile eventualmente e in via sussidiaria solo per le sanzioni, sicché non ha interesse immediato a impugnare l'avviso d'accertamento, sia pure solo per accertare di non essere il legale rappresentante della società e di non avere sottoscritto le dichiarazioni dei redditi della stessa.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.386/14/2012- dep.il 7/7/2012-
Presidente- Cellitti-Relatore Tozzi– Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2/Forno
Damiani snc.**

*Accertamento liquidazione controlli-IRAP-Beni in affitto o usufrutto-Ammortamento-
Condizioni.*

L'ammortamento dei beni in affitto o in usufrutto non può essere dedotto dal concedente, salvo che nel contratto di affitto di azienda non ci sia uno specifico accordo che preveda la conservazione del bene a cura del concedente in luogo dell'affittuario.

Riferimenti normativi:DPR n.917/1986, art.102, comma8;DLgs n.247/2005, art.6, comma 9 lett. b).

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 675/2007.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 21 –Sent. n.195/21/2012- dep.il 17/7/2012-
Presidente Cappelli-Relatore Moroni- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma
2/Fanco.**

*Accertamento liquidazione controlli- IRES-Mancato assolvimento debito tributario società
cessata-Responsabilità amministratori, soci, liquidatori-Sussiste.*

La cessazione della società che non ha correttamente assolto i propri debiti IRES consente l'applicazione dell'art.2495 c.c. e dell'art.36 del DPR n.602/1973 per la responsabilità di amministratori, soci e liquidatori derivanti da questo mancato assolvimento.



Riferimenti normativi: art. 2495 c.c. ; DPR n. 602/1973, art. 36.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 2 –Sent. n. 126/2/2012- dep. il 3/7/2012-Presidente De Salvo-Relatore Moscaroli-Metrotipo spa/ Ag. Entrate Dir. Prov. Uff. controlli Roma 2.

Accertamento liquidazione controlli- IVA—Cessione di azienda con diverse operazioni di spacchettamento-Imposizione diversificata-Criteri.

Nel sistema tributario vige il principio della tipicità dell'imposta da assolvere per cui, laddove un soggetto abbia assoggettato a IVA un trasferimento che andava diversamente ricondotto alla diversa imposizione fiscale prevista per la cessione d'azienda, il recupero dell'IVA indebitamente versata è fatto consequenziale.

Nella specie, i giudici hanno ritenuto che lo *spacchettamento* artificiale in tre contratti aveva lo scopo di sottoporre a imposta di registro solo la cessione dell'azienda e di fruire della più favorevole detrazione dell'IVA per le altre cessioni.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 20 –Sent. n. 86/20/2012- dep. il 7/8/2012-Presidente-Relatore Meloncelli –Necci/ Ag. Entrate controlli Roma 2.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF—Raddoppio dei termini –Sussistenza dell'obbligo della denuncia penale-Necessità-Onere della prova-E' dell'ufficio.

La giustificazione del raddoppio dei termini per l'accertamento è data dalla sussistenza della violazione che comporta l'obbligo della denuncia penale e non dall'esito del successivo giudizio penale.

Incombe all'ufficio l'onere di provare che effettivamente esistevano indizi di reato di una gravità tale da richiedere l'iniziativa penale e depositare, se presentata, la relativa pronuncia.

Riferimenti normativi: DPR n. 600/1973, art. 43; L. n. 248/2008.



Riferimenti giurisprudenziali:Corte Cost. n.247/2006.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.359/1/2012- dep.il 16/8/2012-Presidente Varrone-Relatore Panzini-Tranquilli/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3.

Accertamento liquidazione controlli-IVA e altro-Movimentazioni bancarie riferite a conviventi-Sufficienza-Esclusione.

Non è sufficiente il semplice riferimento a una *convivenza*, nella specie movimentazioni bancarie coniuge e figli, per soddisfare l'esigenza di motivazione dell'acquisizione di dati derivanti da indagini finanziarie svolte a carico di soggetti terzi rispetto al contribuente e alla sua ditta individuale.

Riferimenti normativi:DPR n.600/1973, art.32, 1 comma, n.7;DPR n.633/1972, art.51, comma 2, n.7.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 8826/2001,6232 e 17243/2003.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.150/10/2010- dep.il 28/8/2012-Presidente Mazzillo -Relatore Castello- Ag. entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Freri.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF e altro-Termini di decadenza-Ordinario quattro anni-Per violazioni con obbligo di denuncia penale-Otto anni.

Nell'ordinamento tributario i termini di decadenza per gli accertamenti sono due.

Al termine breve, quadriennale, si affianca un termine raddoppiato che opera in presenza di violazioni tributarie per le quali sussiste l'obbligo di denuncia penale.

Riferimenti normativi:DLgs n.74/2000;L.n.248/2006;art.331 c.p.p.

Riferimenti giurisprudenziali:Corte Cost. n.247/2011



Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.216/22/2012- dep.il 4/9/2012-Presidente Mongiardo-Relatore Macaluso-Il melograno services spa/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.

Accertamento liquidazione controlli-IVA e altro-Spese di sponsorizzazione-Deducibilità-Legittimità.

Le spese di sponsorizzazione sono deducibili, perché aventi natura di costo di pubblicità e mancando la gratuità, stante la natura sinallagmatica del contratto tra sponsor che si obbliga in denaro o natura e il soggetto sponsorizzato che si impegna a pubblicizzare il prodotto, con il fine di produrre ricavi, anche senza un risultato immediato, la cui convenienza deve essere valutata dall'imprenditore.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.175/10/2010- dep.il 31/8/2012-Presidente Mazzillo -Relatore Tozzi-Ag. Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Viterbo/Bendia.

Accertamento liquidazione controlli-IVA e altro-Movimentazioni bancarie –Giudice tributario-Motivazione-Idoneo supporto argomentativo effettivamente relazionato a specifica e concreta emergenza probatoria- Necessità.

Il giudice di merito per superare la presunzione che legittima l'accertamento effettuato a seguito di controlli bancari, deve fornire un idoneo supporto argomentativo relazionato a specifica e concreta emergenza probatoria fornita dal contribuente in relazione a ogni singolo movimento contestato.

Riferimenti normativi:DPR n.600/1973, art.32 e DPR n.633/1972, art.51.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 18809/2010, 18339/2009.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.538/14/2012- dep.il 26/9/2012-Presidente- Cellitti-Relatore Tarantino-Sara Lee Holdings Italy srl/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2.



Accertamento liquidazione controlli-IRES e altro-Cessione che produce rilevante minusvalenza frutto di precisa scelta imprenditoriale-Abuso di diritto-Non sussiste.

E' da escludere che sia elusiva, la cessione di una società in perdita e la decisione di accettare comunque la migliore offerta, frutto di una precisa scelta imprenditoriale, che può essere ritenuta comprensibile e legittima, anche se ha avuto come conseguenza una rilevante minusvalenza.

Riferimenti normativi: DPR n.600/1973, art.37.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 4737/2010, 11236, 21782 e 1372/2011.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.281/38/2012- dep.il 25/10/2012-
Presidente Patrizi-Relatore De Santi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma
1/Globalplex srl.**

*Accertamento liquidazione controlli- Società di capitali- IVA—Detraibilità e credito imposta-
Condizioni-Concreto esercizio impresa-Necessità-Esclusione-Limiti.*

Le vicende successive che hanno impedito la realizzazione della tipica attività d'impresa, per fatti indipendenti dalla volontà dell'imprenditore, non possono inferire sul diritto alla detrazione e al rimborso dell'eccedenza iva, sorti al momento dell'acquisto dei beni, pacificamente strumentali e inerenti all'attività d'impresa, quale risultante dall'oggetto sociale.

Riferimenti normativi: DPR n.633/1972, artt.19 e 30.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Giustizia C-110/94, 268/93; Cass. n. 7809 e 11765/2008, 1863/2004, 5739/2005.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.226/22/2012- dep.il 3/10/2012-
Presidente Mongiardo-Relatore Guidi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2/MTO
Tour Operator spa.**



Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRPEG-IRAP-Società nel settore vacanze-Operazioni con Paesi di dubbia serietà fiscale-Possibilità-Relativa documentazione-Deve essere prodotta dalla società.

Il fatto che un operatore del settore vacanze si trovi a compiere operazioni economiche con Paesi di dubbia serietà fiscale è naturale, ma ciò non lo esime a fornire un'adeguata documentazione che dimostri l'esistenza e l'ammontare dei costi sostenuti.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.299/4/2012- dep.il 9/10/2012-Presidente Falascina -Relatore Maisto- Montore/ Ag. entrate Roma 3.

Accertamento liquidazione controlli-IVA—Fattura di cedente con indebita aliquota maggiore-Cessionario-Detrazione-Esclusione.

E' da escludere la possibilità per il cessionario di portare in detrazione l'IVA illegittimamente addebitata in fattura dal cedente con aliquota superiore.

Riferimenti normativi:DPR n.633/1972, art.19.

Riferimenti giurisprudenziali:Corte Giustizia Cause C-78, C-79, C80/20002.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.563/14/2012- dep.il 16/10/2012-Presidente- Cellitti – Relatore-Pennacchia-Monti/ Ag. entrate Dir.Prov.Uff.controlli Rieti.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF e altro-Contratto per installazione su proprio terreno antenne paraboliche-Canoni-Imputazione redditi diversi-Deduzione spese-Esclusione.

Il contratto stipulato come persona fisica per l'installazione sul proprio terreno di antenne paraboliche non produce reddito d'impresa, per cui i relativi canoni sono da inquadrare tra i *redditi diversi* e i relativi affitti devono essere iscritti tra i redditi dati in affitto per uso non agricolo, senza che sia possibile dedurre le spese di competenza della società.



Riferimenti normativi: art. 2195 c.c.; DPR n. 917/1986, artt. 67, comma 1, lett. c) e 70, comma 1.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 993/1981.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 4 –Sent. n. 297/4/2012- dep. il 9/10/2012-Presidente Falascina -Relatore Maisto- caroti/ Ag. Entrate Dir. Prov. Uff. controlli Roma 2.

Accertamento liquidazione controlli-Cessione licenza autonoleggio con conducente e auto-Configurazione azienda-Esclusione.

La cessione di una semplice licenza di noleggio con conducente, sia pure collegata a un'autovettura di proprietà, manca dei requisiti minimi per la configurazione di azienda.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 14 –Sent. n. 543/14/2012- dep. il 9/10/2012-Presidente- Cellitti-Relatore Tozzi-Ag. Entrate Dir. Prov. Uff. controlli Roma 1/Mencancini.

Accertamento liquidazione controlli-Notifica anche all'amministratore di fatto-Legittimità.

In base alla comune esperienza nelle gestioni imprenditoriali di una società di capitali, nessuna censura può proporsi nei confronti dell'ufficio che ha proceduto alla notifica degli avvisi, oltre che alla società, anche nei confronti dell'amministratore di fatto.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 4 Sent. n. 343/4/2012- dep. il 30/10/2012-Presidente Liotta -Relatore Moscaroli- Ag. Entrate Dir. Prov. Uff. controlli Roma 1/Saiseb spa.

Accertamento liquidazione controlli- IRES-IVA—Costi vitto e alloggio operai ditte subappaltatrici-Deduzione-Legittimità.



Le spese relative al vitto e alloggio degli operai delle ditte subappaltatrici a carico della società appaltante, sono costi deducibili, in quanto inerenti all'attività, parimenti a quelle sostenute, per analoghe prestazioni, dal proprio personale.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.481/1/2012- dep.il 16/10/2012-Presidente Varrone-Relatore Lunerti-Chiquita Italia spa/Dir. Reg. Lazio uff. Grandi contribuenti.

Accertamento liquidazione controlli-IVA-IRES-IRAP-Costi riconducibili a fatti qualificabili come reato-Deducibilità con la nuova L. n.44/2012-Condizioni.

Con la riforma di cui al DL n.12/2012 si passa da una generica riconducibilità del costo a eventi qualificabili come reato a un preciso nesso di causalità, strumentalità diretta e necessaria del fattore produttivo acquisito sostenendo il costo a una specifica attività delittuosa.

Se i beni acquistati sono finalizzati ad attività lecita (tale è la vendita di banane) non ne consegue alcun effetto d'indeducibilità.

Inoltre, dopo la riforma, deve sussistere l'effettivo esercizio dell'azione penale da parte del PM o il decreto di rinvio del giudice per l'udienza preliminare.

Riferimenti normativi:L. n.537/1993, art.14, comma 4bis;DL n.12/2012, conv. L. 44/2012, art.8<, artt.137, 424 e 425 c.p.p.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.341/4/2012- dep.il 30/10/2012-Presidente Liotta -Relatore Lunerti- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Grundy Italia spa.

Accertamento liquidazione controlli- IRAP-IVA—IRES—Diritti di sfruttamento opere cinematografiche-Proventi-Imputazione-Criteri.

I proventi derivanti dai contratti di licenza di opere, nella specie diritti di sfruttamento di opera cinematografica, devono essere imputati a conto economico non in unica soluzione



e nell'esercizio in cui sono stati conclusi, bensì *pro-rata temporis* lungo il relativo periodo di sfruttamento.

Nel caso in cui i proventi siano corrisposti in via anticipata, la quota del relativo ammontare proporzionalmente corrispondente al periodo intercorrente tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di scadenza del contratto deve essere stornata mediante l'iscrizione di apposito sconto passivo e imputata *pro-rata temporis* per competenza sul residuo periodo di sfruttamento.

Riferimenti normativi: DPR n.917/1986, art.109.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1741/1977.

Prassi: Ris. 21/E del 12/2/1999.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 205/6/2012- dep.il 22/11/2012-Presidente Lauro-Relatore Taglienti-II mio fornai srl/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2.

Accertamento liquidazione controlli- IVA-IRPEF-Ricerca documentazione in uffici diversi della pubblica amministrazione-Onere a carico agenzia entrate-Esclusione.

Non appare ragionevole, in linea di principio e valutati gli effetti dirompenti per la stessa Amministrazione finanziaria di un diverso orientamento, onerare l'agenzia delle entrate della ricerca della documentazione indicata dal contribuente presso vari uffici, diversi della pubblica amministrazione.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 28 –Sent. n.183/28/2012- dep.il 22/11/2012-Presidente-Relatore Tersigni -Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Gold star Jewellers sas.

Accertamento liquidazione controlli- IRAP-IVA—Acquisti società estere-Costi separati in dichiarazione-Necessità.



Una società per portare in deduzione le spese e gli altri componenti negativi per gli acquisti da società residenti all'estero devono procedere alla separazione nella dichiarazione dei relativi ammontare dedotti.

Riferimenti normativi:DPR n.917/1986, art.76, comma 7 ter.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n. 534/1/2012- dep.il 13/11/2012-Presidente Lauro-Relatore Tozzi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2/Albatron spa.

Accertamento liquidazione controlli- IRAP-IVA—IRES-Intermediari “cartiere”- Individuazione-Criteri.

Gli elementi che dimostrano che gli intermediari siano “cartiere” sono dati da soggetti in evasione totale d'imposta, che non hanno mai presentato dichiarazioni dei redditi, non versando alcun tributo, con sedi legali fittizie, aventi come amministratori unici e legali rappresentanti semplici prestanomi, irreperibili e, quando reperiti, si dichiarano ignari della carica rivestita.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.287/22/2012- dep.il 15/11/2012-Presidente Mongiardo-Relatore Macaluso- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3/Costruzioni Recchiuti srl.

Accertamento liquidazione controlli- IRAP-IVA—IRES-Dichiarazioni di terzi-Valore-Non sufficiente.

Le dichiarazioni di terzi,non sufficienti a motivare l'avviso di accertamento in mancanza di altri elementi a sostegno della pretesa, possono avere rilevanza in ordine alle diverse tipologie di rettifica.



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.233/29/2012- dep.il 14/11/2012-
Presidente Gargani-Relatore Zucchelli-Bloise/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma
3.**

*Accertamento liquidazione controlli- IRAP-IVA—IRES—Operazioni fittizie-Elementi per
riconoscerle come tali.*

Anche ad ammettere che gli intermediari abbiano compiuto operazioni fittizie ciò non
rileverebbe nei confronti dell'acquirente ove questo fosse stato del tutto all'oscuro di una
tale circostanza.

Gli elementi qualificanti un giudizio presuntivo circa la conoscenza e consapevolezza della
società acquirente della natura puramente fittizia della società interposta è dato da tre
elementi: esistenza di transazioni commerciali dirette, vendita sottocosto dei prodotti
importati, presentazione oggettiva della cartiera sul mercato specialistico.

Riferimenti giurisprudenziali:Corte Giust. Cause riunite 354, 355/2003 C-484/2003;Cass.
n. 10414/2011.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.603/14/2012- dep.il 7/11/2012-
Presidente – Cellitti -Relatore Pennacchia –Malgeri/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli
Roma 1.**

*Accertamento liquidazione controlli-IRPEF e altro-Cessione taxi-Cessione di azienda-
Sussiste-Plusvalenza eventuale-Tassabilità.*

Il compenso percepito per il trasferimento dell'attività di noleggio si configura come una
cessione d'azienda e l'eventuale plusvalenza realizzata rientra nel reddito d'impresa e
costituisce reddito imponibile.

Riferimenti normativi:DPR n.917/1986, artt.17, c.1 lett. b9 e comma 2;86 e 58.



Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.199/2/2012- dep.il 5/11/2012-Presidente Oddi-Relatore Leccisi-Comune di Roma/ALA sas.

Accertamento liquidazione controlli-ICI-Titolarità degli immobili-Prova-Certificati catastali-Esclusione.

Ai certificati catastali non può riconoscersi efficacia probatoria con riguardo alla titolarità degli immobili, tanto meno in presenza di specifiche contestazioni.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.21 –Sent. n.234/21/2012- dep.il 14/11/2012-Presidente Cappelli –Relatore Di Maio-Viola/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF e altro-Cessione terreno-Plusvalenza-Valore uguale a quello dell'imposta registro-Esclusione-Altro prove dell'ufficio-Necessità.

Per stabilire che il valore accertato ai fini dell'imposta di registro coincida con il corrispettivo ricevuto, necessitano ulteriori indizi e/o presunzioni, che l'ufficio ha l'onere di produrre, atti a provare il maggiore corrispettivo ricevuto.

Riferimenti normativi:DPR n.131/1986,art.51, comma 2;DPR n.917/1986, art.9, comma 3.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.21 –Sent. n.229/21/2012- dep.il 14/11/2012-Presidente Cappelli –Relatore Di Maio- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Rieti/Rossetti.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF e altro- Costi avanzamento lavori-Imputazione-A rimanenze finali.

I costi relativi a lavori in corso di avanzamento devono essere contabilizzati alla chiusura di ogni esercizio fino alla cessione del bene, tra le rimanenze finali.



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.248/22/2012- dep.il 15/11/2012-
Presidente Mongiardo-Relatore Guidi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma
3/Danza.**

*Accertamento liquidazione controlli-IRPEF e altro-Indagini bancarie-Autorizzazione-
Obbligatorietà della motivazione-Esclusione.*

Nessuna specifica norma prevede l'obbligatorietà di un'esplicita motivazione
dell'autorizzazione a eseguire indagini bancarie.

Riferimenti normativi:DPR n.600/1973, art.32, comma 1, n.7.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.613/14/2012- dep.il 9/11/2012-
Presidente--Relatore Cellitti-Imm. Luciana srl/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma
1.**

*Accertamento liquidazione controlli-IRES e altro—Società cancellata registro imprese-Atti
tributari-Sono inefficaci-Cessazione materia del contendere-Necessità.*

Gli atti tributari emessi nei confronti di una persona giuridica cancellata dal registro delle
imprese sono inefficaci a tutti gli effetti e comportano la nullità della notifica degli stessi,
con l'obbligo del giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere nei
giudizi in corso, salva la responsabilità penale della persona fisica che abbia commesso
della veste di amministratore-liquidatore-rappresentante dell'ente, reati tributari e non.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. SS.UU. n.4060, 4061, 4062, 1677, 7679/2012.

**Comm. Trib. Provinciale di Rieti-Sez. n.1-Sent. n.16/1/2012- Dep. 9/1/2012-Presidente
Canzio-Relatore Santilli-De Sanctis Pubbl. srl/Comune di Rieti.**

Accertamento liquidazione controlli-Tosap e imposta pubblicità insieme-Illegittimità.



L'avviso di accertamento con il quale il Comune ha richiesto l'imposta di pubblicità e la Tosap è errato, in quanto per i tabelloni pubblicitari l'imposta di pubblicità comprende la Tosap.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. n.105/2010, 1306/2007, 1305/2007.

**Comm. Trib. Provinciale di Rieti-Sez. n.2-Sent. n.44/2/2012- Dep. 21/3/2012-
Presidente Picchioni-Relatore Colarieti-De Padua/ Ag. Entrate Dir. Prov. Rieti.**

Accertamento liquidazione controlli-Basato su affermazione che reddito impresa non può essere inferiore a quello di un lavoratore dipendente-Illegittimità.

L'avviso di accertamento basato sull'affermazione dell'ufficio che il reddito d'impresa non dovrebbe essere mai inferiore alla retribuzione di un lavoratore dipendente nello stesso settore di attività è illegittimo.

**Comm. Trib. Provinciale di Rieti-Sez. n.1-Sent. n.1/1/2012- Dep. 9/1/2012-Presidente
Canzio-Relatore Santilli-Trinchi/Ag.Entrate Dir.Prov.Rieti.**

*Accertamento liquidazione controlli-Conto cassa-Saldo negativo-Presunzione di ricavi-
legittimità.*

Il conto cassa negativo legittima la presunzione che i pagamenti che l'hanno determinato siano stati materialmente eseguiti con ricavi dei quali è stata omessa, in precedenza, la contabilizzazione.



ACCISE E TRIBUTI DOGANALI

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 28/6/2012- dep.il 31/1/2012-Presidente Lauro-Relatore Taglienti-Romagnoli F.Ili spa/ Ag. Dogane Roma 1.

Accise e tributi doganali-Competenza territoriale dei singoli uffici doganali-Norma nazionale o comunitaria-Non c'è.

Rettifica-Decadenza in presenza di reato-Termine-Triennale dopo sentenza definitiva.

Abuso di diritto-Interposizione fittizia per agevolazioni fiscali-Sussiste.

Non c'è una norma nazionale o comunitaria che individui una competenza inderogabile dei singoli uffici territoriali doganali.

Nel caso in cui il mancato pagamento derivi da reato, il termine triennale di decadenza per l'accertamento è prorogato e decorre dalla definitività della sentenza.

Si ha abuso di diritto mediante l'interposizione fittizia, quando la società ha consentito ad altro soggetto, che non avrebbe avuto titolo, di beneficiare di consistenti agevolazioni fiscali all'importazione.

Riferimenti normativi:DLgs n.374/1990, art.11, c.5;DPR n.43/1973, art.84;art.221 Regolamento CE 2913/1992.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 9764/2010, 25374/2008, 1465/2009.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.26/38/2012- dep.il 26/1/2012-Presidente Patrizi -Relatore De Santi- Vita bella trading company di Zhao sas/Dogane Roma 1.

Accise e tributi doganali-Processo penale-Richiesta di pagamento-Prescrizione-Termine.

Quando c'è una *notizia criminis*, sfociata in un processo penale, la prescrizione dell'azione della Dogana divenuta triennale dalla L. n.428/1990, ex art.29, comma 1, può essere



prorogata e, quando il processo penale è instaurato, comincia a decorrere dalla definizione dello stesso, permanendo comunque la facoltà della Dogana di notificare una richiesta di pagamento anche prima della decorrenza di tale termine.

Riferimenti normativi: L. n.428/1990, art.29, comma 1; DPR n.43/1973, art.84, comma 3.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 19193/2006.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 140/14/2012- dep.il 28/2/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Tarantino-Vita bella Trading di Zhao snc/Ag. Dogane
Roma 1.**

*Dogana-Processo penale-Notifica accertamenti-Prescrizione-Anche prima della
conclusione del processo.*

Il fatto che sia ancora pendente un procedimento penale non significa che occorre attendere la conclusione dello stesso per far decorrere il termine triennale di prescrizione, ben potendo l'agenzia delle dogane notificare gli accertamenti anche prima che sia iniziata la decorrenza del termine decorrente dalla conclusione di tale processo.

Riferimenti normativi: DPR n.43/1973, art.84; art.221, c. 3 e 4 Regolamento CEE.

Riferimenti giurisprudenziali: cass7836/2010.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 21 –Sent. n.130/21/2012- dep.il 9/5/2012-Presidente
Silvestri-Relatore Moroni-Ag. Dogane Civitavecchia/Tentations srl.**

*Accise e tributi doganali-Avvviso accertamento-Importatore sospettato d'infrazione-Termine
decadenziale-Esclusione.*

Il codice doganale Comunitario non prevede alcun termine decadenziale all'importatore sospettato di avere commesso un'infrazione.



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.75/29/2012- dep.il 11/4/2012 -
Presidente -Relatore Picozza – Commercial Depart. Containers spa/Ag. Dogane
Roma 1.**

Accise e tributi doganali-Operazione sdoganamento-Potere di rettifica-Criterio.

In mancanza di specifica normativa per l'operazione di sdoganamento si ritiene che il potere di rettifica possa attribuirsi solo agli uffici presso i quali è sorta effettivamente l'obbligazione doganale, anche qualora la merce non sia più fisicamente nella loro disponibilità.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 335/14/2012- dep.il 23/5/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Tarantino-Vita bella trading C. di Zhao snc/Ag. Dogane
Roma 1.**

*Accise e tributi doganali-Procedimento penale-Conclusione per decorrere termine
triennale notifica rettifica-Esclusione.*

Il fatto che sia ancora pendente un procedimento penale non significa che occorre attendere la conclusione dello stesso per far decorrere il termine triennale di prescrizione, ben potendo l'ufficio notificare l'avviso di rettifica della dichiarazione doganale prima che sia iniziata la decorrenza dalla conclusione del processo penale.

Riferimenti normativi:DPR n.43/1973, art.84;Reg. CEE art.221, commi 3 e 4.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 7816/2010.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 336/14/2012- dep.il 23/5/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Tarantino-Parmafrutta spa /Ag. Dogane Roma 1.**



Accise e tributi doganali-Competenza per più società coinvolte-Agenzia dove ha sede legale la società principale.

Importazioni fuori dal contingentamento-Violazione della legge-Sussiste.

E' legittimo, anche per uniformità di giudizio rispetto a tutte le società coinvolte, ricondurre la competenza dell'intera questione all'agenzia delle dogane che ha emesso l'atto impugnato in relazione alla sede legale della principale società accertata.

L'acquisto da titolari di licenze AGRIM comporta una violazione allo spirito della legge che ispira il contingentamento per le importazioni delle banane, realizzato al conseguimento di benefici fiscali non spettanti.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 9 –Sent. n.125/9/2012- dep.il 6/6/2012-Presidente Amodio-Relatore Consiglio-Ag. Dogane Roma 1/Aeroporti Roma spa.

Accise e tributi doganali- Consumi elettrici- Atto di contestazione-Aeroporti-Esenzione-Legittimità.

La mancata qualifica da parte dell'ufficio di "opificio industriale" di un aeroporto non ha pregio tenuto conto di un pubblico servizio che assicura la gestione dei voli, la loro sicurezza, l'assistenza dei viaggiatori e di tutto il personale che vi lavora, fornendo di energia elettrica, in parte prodotta direttamente, anche ai Vigili del fuoco, alla Polizia e agli stessi uffici doganali.

Riferimenti giurisprudenziali: CTR Lazio n.15/9/2010

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.322/1/2012- dep.il 12/7/2012-Presidente Varrone-Relatore Zaccardi-Ag. Marittima Ellemar srl/Ag. Dogane Roma 1.

Accise e tributi doganali-Evasione diritti doganali-Ricorso-CT competente-Criterio.



In ordine ai fenomeni di evasione dei diritti doganali, la CT competente è quella del luogo in cui l'ufficio ha incardinato le indagini ad emettere gli atti sanzionatori.

Riferimenti giurisprudenziali: CTR Lazio n.28/6/2012.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.495/14/2012- dep.il 18/7/2012-
Presidente- Cellitti-Relatore Tozzi–Ag. Dogane Roma 1/Nuova Madonnina srl.**

Accise e tributi doganali-Rettifica in presenza di reato-Termine-Tre anni dopo la sentenza definitiva.

Interposizione fittizia per agevolazioni fiscali-Abuso di diritto-Sussiste.

Nel caso in cui il mancato pagamento deriva da reato, il termine triennale di decadenza per l'accertamento è prorogato e decorre dall'irrevocabilità della sentenza.

Si ha abuso di diritto mediante l'interposizione fittizia, quando la società ha consentito ad altro soggetto, che non avrebbe avuto titolo, di beneficiare di consistenti agevolazioni fiscali all'importazione.

Riferimenti normativi: DLgs n.374/1990, art.11, c.5; DPR n.43/1973, art.84; art.221 Regolamento CE 2913/1992.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 9764/2010, 14786/2011.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.28 –Sent. n.135/28/2012- dep.il 18/7/2012-
Presidente Silvestri-Relatore Pennacchia-Beach art srl/ Ag.Dogane Civitavecchia.**

*Accise e tributi doganali-Merce d'importazione nel deposito IVA-Esenzione-Recupero IVA-
Non costituisce duplicazione d'imposta.*



L'introduzione della merce d'importazione nel deposito IVA costituisce il presupposto per l'esenzione su merci comunitarie, parificate a merci non comunitarie immagazzinate.

Il recupero dell'IVA da parte della Dogana non dà luogo a una duplicazione di prelievo, atteso che l'avvenuto assolvimento dell'imposta mediante autofatturazione, non può compensare il mancato pagamento in dogana.

Riferimenti normativi: L. n.2/2009, art.16, comma 5bis.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 12262, 12581/2010.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.217/29/2012- dep.il 10/9/2012-
Presidente Gargani-Relatore Belloni- Vita bella trading di Zhao snc/Ag. Dogane di
Roma 1.**

*Dogana-Reato-Accertamento e riscossione-Prescrizione-Tre anni dalla sentenza o decreto
irrevocabili-Notifica-Facoltà di farla prima.*

L'azione per l'accertamento e la riscossione dei diritti doganali, ove il loro pagamento sia dovuto a un reato, si prescrivono nel termine di tre anni decorrente dalla data in cui il decreto o la sentenza siano irrevocabili, con la facoltà di notificazione anche prima che sia concluso il procedimento penale.

Riferimenti normativi: DPR n.43/1973, art.84; L. n.428/1990, art.29.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 7836/2010; CTRLazio n.267/2011.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.480/1/2012- dep.il 16/10/2012-Presidente
Varrone-Relatore Lunerti- Ag. Dogane Roma 1/Macchine Ind.Maia spa.**

*Accise e tributi doganali- Consumi olii lubrificanti-Rimborso periodo 25/9/2003 a 1/1/2006-
Spetta.*



Per il periodo dal 25/9/2003 al 1/1/2006, l'imposta di consumo sugli olii lubrificanti non ha alcuna idonea fonte normativa e pertanto è legittimo il rimborso richiesto dalla società.

Riferimenti normativi:TUA (testo unico sulle accise)artt.14, comma 2 e 62;Diret. Comun. 92/12/CEE e 92/81;L. n.266/2005, art.116;dlgs, n.504/1995.

Riferimenti giurisprudenziali:Corte Giust. Eur.25/9/2003.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.283/38/2012- dep.il 25/10/2012-
Presidente Patrizi-Relatore Terrinoni- Ag. Dogane Civitavecchia/International
Transport serv. Spa.**

*Accise e tributi doganali-Merci in containers non scaricate e non manipolate nel deposito
doganale-Agevolazioni-Spetano.*

Anche per le merci non scaricate all'interno del deposito doganale IVA senza alcuna manipolazione, limitandosi gli automezzi ad entrare e uscire dopo pochi minuti, è possibile usufruire del particolare regime fiscale di cui all'art.5bis del DL n.331/1993.

Riferimenti normativi:DL n.331/1993, art. 50bis.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.333/4/2012- dep.il 23/10/2012-Presidente
Falascina -Relatore Maisto-Ag. Dogane/Aster srl.**

*Accise e tributi doganali-Importazione centrale di controllo irrigazione-Dazio-Aliquota 1,
7%.*

L'importazione di un bene che rappresenta la centrale di controllo di un sistema più complesso per la gestione automatica dell'irrigazione, necessariamente collegato ad altri accessori per manifestare la sua integrale funzionalità, sconta il relativo dazio con l'aliquota dell'1, 7% e non del 2, 8% come determinato dall'ufficio.



AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 99/14/2012- dep.il 15/2/2012-
Presidente -Relatore Cellitti–Dir.Reg. Lazio uff. contenzioso/Ass. Angolo aperto
Onlus.**

Agevolazioni ed esenzioni- ONLUS-Richiesta di documentazione per l'iscrizione-Termine di 30 giorni-Deve essere rigorosamente rispettato.

Il termine di 30 giorni, anche se non espressamente qualificato come perentorio, per presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto di una ONLUS deve essere osservato rigorosamente per continuare a godere delle notevoli agevolazioni fiscali, poiché dal 4/10/2003 è stato introdotto un controllo preventivo sul possesso dei requisiti.

Riferimenti normativi:DM n.266/2003, art.6, comma 4.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 9764/1995, 5047/1997, 1771/2004, 11072/2011.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 35 –Sent. n.43/35/2012- dep.il 21/2/2012-
Presidente Scopigno -Relatore Pucci- Ag. Entrate Roma 2/Cocuzza.**

Agevolazioni ed esenzioni- Terreno in zona H-Non spettano.

Si violerebbero la ratio e la lettera delle norme ritenendo che l'agevolazione spetta comunque a un terreno edificabile tout court del PRG.

Nella specie il terreno era in zona H del PRG, in area non soggetta a un piano particolareggiato.

Riferimenti normativi:L. n.448/2001, art.76;L. n.388/2000, art.33, comma 3;DPR n.131/1986, art.1 tariffa parte prima.



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 207/14/2012- dep.il 22/3/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma
3/Mancini.**

Agevolazioni ed esenzioni- Terreno con intervento diretto-Agevolazioni-Esclusione.

Il terreno per il quale è previsto l'intervento diretto che, per sua natura, presuppone l'assenza di un piano particolareggiato, non ha diritto alle agevolazioni di legge.

Riferimenti normativi:L.n.388/2000, art.33, comma 3;L. n.448/2001, art.76.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 26046/2011.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.153/29/2012- dep.il 15/6/2012-
Presidente Gargani-Relatore Zucchelli- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma
1/Fondaz. Accad. Santa Cecilia.**

Agevolazioni ed esenzioni-Spettacoli-Aliquota IVA agevolata 10%-Criteri.

Occorre verificare i meccanismi economici sui quali l'agevolazione fiscale, al fine di garantire che la stessa non si traduca in un vantaggio per un singolo contribuente, ma s'inserisca in un meccanismo economico più complesso che giova all'intera collettività.

L'aliquota agevolata del 10% sull'IVA si applica non solo al rapporto tra organizzatori dello spettacolo e pubblico, ma anche al rapporto tra il committente e gli organizzatori.

Riferimenti normativi:DLgs n.60/1999, art.19, comma 1;DPR n.633/1972, art.74 quater,n.123 e 119 Tab. A, parte III;L. n.296/2006, art.1, comma 300.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.283/1/2012- dep.il 7/6/2012-Presidente
Varrone-Relatore Lunerti-Coop 2001/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2.**

*Agevolazioni ed esenzioni-Credito di imposta di cui all'art. 63 della legge n. 289 del 2002 -
Limite "de minimis" quale aiuto di Stato - Configurabilità - Fondamento - Inapplicabilità
delle disposizioni comunitarie – Irrilevanza-Assunzioni disabili-Irrilevanza.*



Il credito di imposta di cui all'art. 63 della legge n. 289 del 2002, pur essendo astrattamente configurabile quale aiuto di Stato in considerazione del suo carattere selettivo (correlato alla differenziata applicazione territoriale), non può superare, per espressa previsione del legislatore nazionale, l'ammontare previsto per gli aiuti "de minimis", che opera quale tetto massimo del credito d'imposta in questione.

Ne consegue che, pur in mancanza della possibilità di applicare le disposizioni comunitarie che prevedono il recupero degli aiuti, previsti dal legislatore nazionale, equivalenti alle imposte non corrisposte, per effetto della disposizione nazionale non è configurabile un credito d'imposta eccedente l'ammontare "de minimis", anche nel caso di assunzione di persone disabili o in condizioni di disagio sociale.

Riferimenti normativi: L.n 388/2000.art. 7, c. 10, L.n.289/2001, art. 63, Regolam. Commissione CEE 12/01/2001 n. 69.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 21797/2011.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.262/1/2012- dep.il 7/6/2012-Presidente Varrone-Relatore Zaccardi-Rinaldi/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3.

Agevolazioni ed esenzioni-Registro-Prima casa-Condizioni-Valutazione-Al momento dell'acquisto.

Le agevolazioni sull'acquisto della prima casa devono essere valutate esclusivamente con riguardo al momento dell'acquisto e non al momento della costruzione e, meno che mai, a caratteristiche che l'immobile acquisisca dopo l'acquisto.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 17600/2010.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.284/4/2012- dep.il 19/7/2012-Presidente - Relatore Falascina –Tucci/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2.

Agevolazioni ed esenzioni-Piccola proprietà contadina-Documentazione regionale non presentata entro tre anni-Esclusione.



Si verifica la decadenza dell'agevolazione per la formazione e arrotondamento della proprietà contadina, quando il contribuente non abbia presentato entro il termine perentorio di tre anni il certificato regionale rilasciato dalla Regione attestante i requisiti richiesti.

Riferimenti normativi:L. n.604/1954, art.4.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 10939/2002 e 20258/2010.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.626/14/2012- dep.il 14/11/2012-
Presidente- Cellitti-Relatore Tozzi-Tarantello/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Viterbo.**

Agevolazioni ed esenzioni-Piccola proprietà contadina-Perdita-Prescrizione-20 anni dalla registrazione.

La prescrizione per il recupero delle imposte dovute per effetto della decadenza dell'agevolazione sulla piccola proprietà contadina è di 20 anni dalla data della registrazione dell'atto.

Riferimenti normativi:L. n.604/1954, artt. 1 e 7, comma 4;DPR n.131/1986, art.76, comma 2.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 5223/2008.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.597/14/2012- dep.il 7/11/2012-
Presidente- Cellitti – Relatore-Pennacchia- Ag. entrate Dir.Prov.Uff.controlli
Viterbo/Ciambella.**

Agevolazioni ed esenzioni-Prima casa in comunione legale-Possesso dei requisiti-Solo in capo al coniuge acquirente.

La natura stessa del regime della comunione legale, i cui effetti giuridici non possono che riverberarsi sugli effetti fiscali delle norme tributarie inerenti i rapporti patrimoniali tra coniugi, dà diritto alle agevolazioni per l'acquisto prima casa anche se l'altro coniuge, non



dichiarante, è sprovvisto dei requisiti di legge sussistenti solo in capo al coniuge acquirente.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 14237/2000, 8463/200115426 e 2109/2009.

Prassi:Circ 44/E del 7/5/2001, n.38 del 12/8/2005.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.149/10/2010- dep.il 28/8/2012-
Presidente Mazzillo -Relatore Castello- Ag. entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma
2/Roma Multiservizi spa.**

*Agevolazioni esenzioni-Aiuto di Stato dichiarato illegittimo in sede comunitaria-Recupero
con attivazione normali procedure nazionali di accertamento e riscossione-Legittimità.*

L'agenzia delle entrate può procedere nei confronti di una società al fine di recuperare un aiuto di Stato dichiarato illegittimo in sede comunitaria secondo gli ordinari principi e procedure nazionali di accertamento e riscossione.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1997, art.47 bis;Decisione n.2003/193/CE;Reg. n.65/99, art.15;DL n.10/2007, art.1;art.1283 c.c.;L. n.62/2005,art.27.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 23418/2010, CTR Roma n.322/14/2008.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.180/2/2012- dep.il 9/10/2012-Presidente-
De Salvo Relatore-Panzini –Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Viterbo/Cosmi.**

*Agevolazioni esenzioni-Piccola proprietà contadini-Certificato requisiti provvisorio-Validità-
Sussiste.*

Il certificato definitivo attestante la sussistenza dei requisiti di coltivatore diretto, pur se prodotto successivamente al termine decadenziale di tre anni, non può determinare la perdita dei benefici fiscali connessi, quando si fa riferimento al certificato provvisorio.

Riferimenti normativi:L.n.604/1954, artt.2 e 4.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 11610/2003.



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.208/10/2010- dep.il 5/10/2012-
Presidente Mazzillo -Relatore Tozzi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Saba
Italia spa.**

*Agevolazioni e esenzioni-IRAP-Tributi erariali indiretti-Cuneo fiscale e contributivo-
Condizioni.*

Per usufruire delle agevolazioni previste dal *cuneo fiscale e contributivo*, per beneficiare delle deduzioni IRAP, sono necessarie due condizioni: un provvedimento di concessione e non di appalto e l'indicazione di una tariffa che compensi i costi fiscali dei pubblici servizi.

Riferimenti normativi:L. n.296/2006, comma 266.





CATASTO

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 215/14/2012- dep.il 28/3/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Tozzi-Ag. Territorio Roma/Barbati.**

*Catasto-Rendita dichiarata con procedura DOCFA-Termine previsto dall'art.1, comma 2
DM701/1994-Riferimento.*

Il termine di 12 mesi previsto dall'art.1, comma 3 del DM 701/1994 è il termine massimo che il legislatore ha riconosciuto all'ufficio per l'eventuale rettifica della rendita dichiarata con procedura DOCFA, non ha alcun riferimento con la notifica del provvedimento stesso che può avvenire anche prima della scadenza di detto termine.

Riferimenti normativi:DM 701/1994, art.1, comma 2.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 568/14/2012- dep.il 16/10/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia-Care srl/ Ag. Territorio Roma.**

*Catasto-Richiesta di variazione rendita-Stima dell'ufficio-Contestazione della stessa-
Esclusione.*

Non si può contestare la metodologia usata dall'ufficio per procedere alla stima della rendita di un immobile, quando è conseguenza di un procedimento di variazione richiesto dagli stessi contribuenti, trattandosi di un calcolo tabellare effettuato secondo i criteri e i dati censuari predeterminati.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 20 –Sent. n.107/20/2012- dep.il 13/11/2012-
Presidente Meloncelli-Relatore Brunetti- Ag. Territorio Roma/Boschetti.**

Catasto-Variazione classamento senza motivazione iter logico seguito-Illegittimità.



L'atto con il quale l'ufficio effettua la variazione del classamento con l'indicazione dei soli dati oggettivi senza alcuna motivazione circa l'*iter* logico che ha portato a tale variazione è privo di motivazione e, quindi, illegittimo.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.259/29/2012- dep.il 5/12/2012-
Presidente Picozza-Relatore Belloni- Ag. Entrate controlli Roma 3/Coiante.**

Catasto-Abitazione di lusso-Soppalco-Deve essere compreso nella superficie calcolata.

Nell'ambito del calcolo della superficie rilevante ai fini del DM del 2/8/1969 deve essere computato anche il soppalco.

Riferimenti normativi:DM 2/8/1969.



CONDONI E SANATORIE

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 59/14/2012- dep.il 1/2/2012-Presidente
-Relatore Cellitti - Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma2/Mortari.**

*Condono L. n.289/2002-Registro- Prima casa-Agevolazioni fiscali-Disconoscimento-
Termine avviso di liquidazione-Proroga due anni-Legittimità.*

La proroga biennale dei termini di accertamento è riferibile tanto alle fattispecie contemplate nel primo comma dell'art.11 della L. n.289/2002, quanto a quelle riconducibili al successivo comma 1bis, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità e al disconoscimento delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa.

Riferimenti normativi:L. n.289/2002, art.11 11, c. 1 e 1bis.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 4321/2009, 12069/2010, 4239/2006.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.79/38/2012- dep.il 16/2/2012-
Presidente Patrizi -Relatore De Santi- Ag. Entrate Roma 2/Di To break srl.**

Condono-Rimborso crediti fondati-Legittimità.

La normativa condonistica se, per un verso, non influisce di per sé sull'ammontare dei crediti chiesti a rimborso, né impone al contribuente la rinuncia al credito, d'altro verso non impedisce l'accertamento diretto a dimostrare l'inesistenza dei crediti posti a base delle richieste di rimborso.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 128/14/2012- dep.il 21/2/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Tozzi-In. Imm. Nel terziario spa/ Ag.Entrate
Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.**

Condono-Rimborso e/o compensazioni credito maturato-Esclusione.



L'istanza di condono ai fini IVA preclude la possibilità per il contribuente di riportare il credito maturato nell'annualità oggetto di condono all'anno successivo.

In sostanza, per i periodi d'imposta che hanno formato oggetto di condono, è precluso ogni diritto al rimborso e/o a compensazione per due ordini di ragioni: per un verso il debito fiscale si è cristallizzato e, per l'altro, il condono serve a definire transattivamente la lite fiscale, sicché non può esistere spazio per rimborsi o compensazioni.

Riferimenti normativi: L. n.289/2002, art.9, comma 16.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.126/38/2012- dep.il 2/4/2012-
Presidente Favaro -Relatore De Santi-Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud
spa/Mostarda.**

Condono-Definizione cartella esattoriale ex art.12 L.289/2002-Conseguenze.

L'art.12 della L. n.289/2002 nella parte in cui consente di definire una cartella esattoriale con il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo, comporta una rinuncia definitiva dell'amministrazione alla riscossione di un credito già definitivamente accertato e il pagamento della prima rata è atto sufficiente a determinare la lite pendente.

Riferimenti normativi: L. n.289/2002, art.12.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.106/29/2012- dep.il 3/5/2012-
Presidente Gargani-Relatore Catarinella-RPM snc/C Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli
Roma 2.**

Condono-L. n.289/2002-Applicazione della proroga biennale-Limiti.

L'art.10 della L. n.289/2002, non condiziona l'applicazione della proroga biennale al perfezionamento del condono, ma si limita ad affermare che essa è prevista nei confronti di chi omette di avanzare le richieste agevolative, non avvalendosi della facoltà loro concessa dalle disposizioni recate dagli artt. 7 e 9.



Riferimenti normativi:L. n.289/2002, artt. 7, 9 e 10.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.21 –Sent. n.141/21/2012- dep.il 30/5/2012-
Presidente Silvestri-Relatore Di Maio-Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma
3/Costr.Gen. Sette srl.**

Condono-IVA su operazioni inesistenti-Esclusione.

La domanda di condono sull'IVA esclude l'efficacia per i crediti determinati da fatture su operazioni inesistenti.

Riferimenti normativi:L. n.289/2002, artt.8 e 9;Diret.VI, artt.2 e 22;Trattato UE art.10.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.490/14/2012- dep.il 10/7/2012-
Presidente-Relatore Cellitti –Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Biagini.**

*Condono-Definizione L. n.289/2002-Recupero rate non versate-Iscrizione a ruolo-
Decadenza-Entro il 31/12/2008.*

In materia di recupero delle rate di condono non versate, quando la definizione si è perfezionata a causa del pagamento della prima rata, ma si verifichi l'omesso versamento di altre, l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo ex art.14 del DPR n.602/1973, richiamato dall'art.9 dalla L. n.289/2002, deve essere eseguita, a pena di decadenza, entro il 31/12/2008, non trovando applicazione l'art.25 del DPR n.602/1973.

Riferimenti normativi:DPR n.602/1973, artt.14 e 2;L. n.289/2002;DL n.223/2006, conv.L.n.248/2006, art37, comma 44.

Prassi CM n.4/E del 2/2/2007.



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.28 –Sent. n.139/28/2012- dep.il 18/7/2012-
Presidente Silvestri-Relatore Martinelli- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma
2/Zampa.**

*Condono-L.n.289/2002 art.9bis-Omessi versamenti-Mancato versamento di rate-Diniego
del condono-Esclusione-Iscrizione a ruolo somme non versate-Necessità.*

Anche quando trattasi di omessi versamenti d'imponibili dichiarati, non può essere negato il condono ex L. n.289/2001 per mancato versamento di rate, dovendo l'ufficio iscrivere a ruolo le somme non pagate.

Riferimenti normativi:L.n.289/2002, artt.9bis, 16;DL n.143/2003;DL n.269/2003, arr.34, 1° comma, lett.a).

Prassi CM n.36/E del 9/8/2005.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.215/22/2012- dep.il 4/9/2012-Presidente
Mongiardo-Relatore Macaluso- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3/Vincenzi.**

*Condono IVA-Compatibilità con direttive comunitarie-Contrasto con tutela legittimo
affidamento-Si deve rispettare quest'ultimo principio.*

Anche nell'ambito del sistema comune dell'IVA si deve rispettare il principio della tutela del legittimo affidamento, per cui il contribuente che ha aderito al condono in vista della garanzia della "quiete" fiscale ha diritto alla definizione agevolativa, malgrado l'incompatibilità di questi istituti premiali con la disciplina comunitaria.

Riferimenti normativi: L. n.289/2002, artt.8.9 e 16;Sesta Direttiva iva, artt.2 e 22.

Riferimenti giurisprudenziali:Corte Giustizia causa C-132/06, Cass. n. 3676/2010, 17576/2002.



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 20 –Sent. n.100/20/2012- dep.il 30/10/2012-
Presidente Patrizi-Relatore Brunetti- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma
3/Maiuri.**

Condono-Versamento del dovuto-Non sanabilità della domanda-Emissione cartella di pagamento senza spiegare ragioni e senza rimborso-Illegittimità.

L'Amministrazione finanziaria prima di emettere la cartella di pagamento avrebbe dovuto decidere in ordine alla domanda di condono spiegando le ragioni del mancato accoglimento.

Nella specie, l'ufficio dopo avere ricevuto la domanda di condono e incamerato il relativo pagamento, invece di contestare la mancanza di requisiti per la sanatoria e restituire quanto versato, aveva emesso la cartella di pagamento.



IMPOSTE DUL REDDITO IRPEF-IRES

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n. 9/4/2012- dep.il 19/1/2012-Presidente Liotta-Relatore Lunerti- Doddi /Ag. Entrate Roma 3.

Imposizione diretta –IRPEF-Incentivo all'esodo-Rimborso- Ordinanza Corte europea Pubblicata su GU del 16/1/2008-Termine di decadenza-Art.38 DPR n.602/1973 vigente.

In materia d'imposte versate in eccedenza, il termine dell'art.38del DPR n.602/1973 vigente rappresenta un evento decadenziale, e tutti i rapporti ormai definiti non possono essere messi in discussione anche se sopravvivono eventi futuri che facciano venire meno imposizioni generali o regimi particolari, in ossequio al principio della certezza dei rapporti giuridici.

Nella specie sull'incentivo all'esodo era stato richiesto il rimborso alla luce delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Riferimenti normativi:DPR n.602/1973, art.38;L. n.248/2006;DPR n.917/1986, art.19, comma 4 bis;Dir. N.76/207/CEE.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.25/29/2012- dep.il 6/3/2012-Presidente Picozza-Relatore Zucchelli- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Pasqualini.

Imposizione diretta –IRPEF-Indennità di cessazione di agenzia-Acconti-Interpretazione di salvo conguaglio dell'art.21, comma 5, DPR 917/1986-Non è da riferirsi alla liquidazione finale.

L'inciso "salvo conguaglio" di cui all'art.21, comma 5, del DPR n.917/1986, non è riferito ad un eventuale conguaglio da effettuarsi a favore dell'erario al termine della liquidazione finale, cioè in ipotesi dopo anni dall'inizio dell'erogazione degli acconti, effettuato sulla sommatoria di tutti gli acconti stessi, ma allo stesso acconto un questione.



In altri termini la norma va letta nel senso che dispone l'assoggettamento a tassazione separata, anno per anno, anche degli acconti che siano erogati all'agente, salvo conguaglio nei rapporti interni tra questi e l'impresa mandante.

Riferimenti normativi:DPR b.917/1986, art.21, comma 5.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.81/22/2012- dep.il 26/3/2012-
Presidente Mongiardo-Relatore Macaluso- Ag. Entrate Roma 2/Vacca.**

*Imposizione diretta –IRPEF-Somme risarcitorie derivanti da conciliazione giudiziaria-
Tassabilità-Esclusione.*

La somma dovuta a titolo risarcitorio, atta a riequilibrare la menomata capacità lavorativa del dipendente, anche se scaturita da una conciliazione giudiziale, non integrando la retribuzione, manca dei presupposti normativi per la tassazione, come previsto dagli artt.46 e 16 del DPR n.917/1986.

Riferimenti normativi:DPR n.917/1986, artt.16 e 46.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 28 –Sent. n.34/28/2012- dep.il 27/3/2012-Presidente
Tersigni -Relatore Moroni- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Lante della
Rovere.**

*Imposizione diretta –IRPEF-Rimborso-Computo del termine di decadenza-Dalla
presentazione del reddito annuale.*

La data di decorrenza per il computo del termine di decadenza di un rimborso deve essere individuato al momento della presentazione del reddito annuale.

Riferimenti normativi:DPR n.602/1973, art.38.



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 257/14/2012- dep.il 3/4/2012-
Presidente-Relatore Cellitti-Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2/Cervo.**

Imposizione diretta –IRPEF-Indennità di volo-Parziale tassazione-Esclusione.

Al trattamento tributario dell'indennità di volo non può essere accordata la tassazione nella misura del 40%,ratione temporis, in quanto non trattasi d'indennità erogata per un effettivo servizio, bensì di un parametro utile per calcolare una componente della retribuzione integrativa che, in tal caso, perde la sua originaria configurazione,e, quindi, concorre nella misura intera alla formazione della base imponibile.

Riferimenti normativi:DPR n.917/1986, art.49, comma 2.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 12059/2004.

Prassi:CM 18/8/710 del 11/06/1986;RM 8/1533/1985 del 9/4/1986.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 35 –Sent. n.53/35/2012- dep.il 5/4/2012-Presidente
Scopigno -Relatore Pennacchia-Longo/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2.**

*Imposizione diretta –IRPEF-Calciatore-Contratto tra associazione sportiva e procuratore-
Compenso-Deve essere esposto in dichiarazione.*

Il calciatore, a conclusione del contratto di lavoro subordinato, avente per oggetto prestazioni sportive, è obbligato a dichiarare il compenso percepito a prescindere di quanto concordato tra l'associazione sportiva ed il suo procuratore.

Riferimenti normativi:DPR n.917/1986, art.51, comma 1.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 21 –Sent. n.111/21/2012- dep.il 24/4/2012-
Presidente Cappelli-Relatore Di Maio- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Viterbo/Ovidi.**

*Imposizione diretta –IRPEF-Sconto energia elettrica a ex dipendenti ENEL-Imposizione-
Solo se supera €258,23.*



Lo sconto sul prezzo dell'energia elettrica praticata dall'ENEL per i propri dipendenti non concorre alla formazione del reddito se complessivamente nel periodo d'imposta non supera €258,23.

Riferimenti normativi:DPR n.917/1986, art.51.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 364/14/2012- dep.il 29/5/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Tozzi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Bibio.**

*Imposizione diretta –IRPEF-Pensioni dirette prima categoria-Reversibilità-Imponibilità-
Esclusione.*

Le pensioni dirette di prima categoria e il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF.

Riferimenti normativi:L. n.407/1998, art.2, c. 5 e 6.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 365/14/2012- dep.il 29/5/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Tozzi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma
1/Roncarolo.**

*Imposizione diretta –IRPEF-Cartella di pagamento non impugnata-Somma pagata
indebitamente-Rimborso-Esclusione.*

L'istanza di rimborso di somme pagate a seguito di una cartella di pagamento, non impugnata e diventata definitiva, non consente la possibilità di avere la restituzione di quanto indebitamente pagato.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 17718/2004, 2249/2003, 13173/2000.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.169/4/2012- dep.il 17/5/2012-Presidente
Falascina -Relatore Lunerti- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/D'Albertis.**



Imposizione diretta –IRPEF-Rimborso-Termine per richiederlo-Criterio da seguire.

Il termine per richiedere il rimborso decorre dal versamento del saldo soltanto nel caso in cui il relativo diritto deriva da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti oppure da una successiva determinazione in via definitiva dell'obbligazione fiscale, mentre decorre dal giorno dei singoli versamenti nel caso in cui, già all'atto della loro effettuazione, siano parzialmente o totalmente non dovuti.

Riferimenti normativi:DPR n.602/1973, art.38.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 1918 e 4251/2007, 5978/2006.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n. 244/1/2012- dep.il 24/5/2012-Presidente Varrone-Relatore Gizzi–Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3/Palma.

Imposizione diretta –IRPEF-Indennità buonuscita per periodi riscattati-Tassazione-Criterio.

La quota dell'indennità di buonuscita afferente ai periodi e servizi riscattati, non correlata a un rapporto previdenziale automatico e a un meccanismo contributivo, non è soggetta alla tassazione prevista per la quota ordinaria, che va calcolata detratta la quota a carico del lavoratore.

Riferimenti normativi:DPR n.917/1986, artt.10 e 19;DLgs n.47/2000, art.13.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 10584/1997.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.130/4/2012- dep.il 30/5/2012-Presidente Lauro -Relatore Taglienti-Università Pop.Roma UPTER/Regione Lazio.

Imposizione diretta –IRPEF- Contributi corrisposti Regione Lazio a Ente non commerciale-Ritenute-Rimborso-Spetta.

La ritenuta del 4% su contributi corrisposti dalla Regione Lazio non deve essere applicata agli enti che non esercitano istituzionalmente attività d'impresa commerciale.



Riferimenti normativi:DPR n.600/1973, art.28, c.2.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n.162/6/2012- dep.il 20/6/2012-Presidente Lauro -Relatore Taglienti-Sky Italia srl/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.

Imposizione diretta-IRPEF-Società televisiva-Abbonamento gratuito e affitto appartamento all'estero-Imponibilità-Esclusione.

L'abbonamento gratuito offerto dalla società televisiva ai suoi giornalisti e le somme erogate per l'affitto di un appartamento all'estero non devono essere incluse nella retribuzione del dipendente.

Riferimenti normativi:DPR n.917/1986, artt.5, comma 2, lett. f);51, comma 5.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 37 –Sent. n.159/37/2012- dep.il 21/6/2012-Presidente Tomei-Relatore Lomazzi-Oppedisano/ Ag.Entrate Dir.Reg. Lazio.

Imposte dirette-IRPEF-Fondi previdenziali integrativi-Disciplina impositiva applicabile nel tempo.

In tema di fondi previdenziali integrativi, per gli importi maturati fino al 31/12/2000, sulla quota di attribuzione patrimoniale scaturente dalla cessazione del rapporto di lavoro, si applica la tassazione separata con l'aliquota del TFR; al contrario per il rendimento si applica la ritenuta del 12, 5%,ai sensi dell'art.6 della L. n.482/1985;per gli importi maturati dopo il 1/1/2001 si applica la tassazione separata.

Riferimenti normativi: Dlgs. 21/04/1993 n. 124 art. 13, DPR 22/12/1986 n. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 n. 917 art. 17 CORTE COST., L. 26/09/1985 n. 482 art. 6.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. SS.UU. n.13642/2011.



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 35 –Sent. n.125/10/2012- dep.il 11/6/2012-
Presidente Scopigno -Relatore Pucci-Fabrucci/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli
Viterbo.**

*Imposizione diretta –IRPEF-Sconto praticato sui consumi elettrici ex dipendenti Enel-
Tassabilità-Sussiste.*

Lo sconto praticato sul prezzo dell'energia da parte dell'Enel ai propri pensionati, costituisce un trattamento economico accessorio ed è assoggettabile ad imposta, ai sensi del terzo comma dell'art.51 del DPR n.917/1986.

Riferimenti normativi:DPR n.917/1986, art.51, comma 3.

**Comm. Trib. Provinciale di Rieti-Sez. n.3-Sent. n.65/3/2012- Dep. 23/6/2012-
Presidente Iantaffi-Relatore Colarieti-Orlando/ Ag. Entrate Dir. Prov. Rieti.**

Imposizione diretta –IRPEF-Pensione per infermità-Tassazione-Casi di specie.

La percentuale del 10% quale quota di privilegio ex artt.65 e 67 T.U.1092/1973) per l'infermità contratta in servizio e per causa di servizio, facente parte della pensione, è legittimamente sottoposta a tassazione.

L'art.37 DPR n.601/1973 stabilisce che il trattamento fiscale agevolato non può applicarsi alla pensione privilegiata ordinaria "comune" riferibile a infermità derivanti dall'attività di servizio dei dipendenti civili o militari.

Ciò contrariamente alla pensione privilegiata "tabellare" riconosciuta ai militari di leva che abbiano riportato lesioni o infermità.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.547/14/2012- dep.il 9/10/2012-
Presidente- Cellitti-Relatore Tozzi-Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Rieti/Cignitti.**

*Imposizione diretta –IRPEF-Sconto praticato sui consumi elettrici ex dipendenti-Ritenute-
Legittimità.*



Le riduzioni tariffarie, come quella praticata dall'Enel ai suoi ex dipendenti, indicate con il più moderno termine di *fringe benefits*, sono assoggettate alla normale ritenuta IRPEF, essendo correlate al rapporto di lavoro stesso, anche se la materiale corresponsione avvenga successivamente alla cessazione del rapporto medesimo.

Riferimenti normativi: DPR n.917/1986, artt. 48, comma 2 lett.f), 49, comma 2, 51, comma 1.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.542/14/2012- dep.il 9/10/2012-
Presidente- Cellitti-Relatore Tozzi-Maurelli/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.**

Imposizione diretta –IRPEF-Fondi previdenziali integrativi-Rimborso-Documentazione da produrre-Propria dichiarazione-Esclusione-Attestazione dettagliata del gestore-Necessità.

In materia di rimborso IRPEF richiesto dal contribuente sulla differenza applicata dall'Enel sui fondi previdenziali integrativi e quella legittimata della tassazione al 12,50%, è necessario che il contribuente produca in giudizio non la propria dichiarazione, ma un'attestazione dettagliata dall'Enel, se e in che misura sia enucleabile, nella prestazione, un rendimento imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, non potendo il giudice sostituirsi al contribuente nell'esercizio dei poteri istruttori.

Riferimenti normativi: DLgs n.546/1992, art.7; L. n.482/1985, art.6; DPR n.917/1986, art.16, comma 1, lett. a).

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS.UU. n.13642/2011, 22769 e 683/2009, 29548/2011, 280 e 5025/2012.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n. 508/1/2012- dep.il 6/11/2012-Presidente
Lauro-Relatore Terrinoni- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Viterbo/Piccerillo.**

Imposizione diretta-IRPEF-Indennità buonuscita statale-Detassazione complessiva del 26,04%-Spetta.



L'indennità di buona uscita corrisposta ai dipendenti dello Stato va detassata del 26,04% del suo ammontare, in conseguenza del contributo versato dal dipendente a norma del DPR 1032/1973 e tale regime si applica anche con riferimento ai periodi di servizio non di ruolo e altre anzianità convenzionali riscattate.

Riferimenti normativi:DPR n.1032/1973;L. n.482/1985.

Riferimenti giurisprudenziali:Corte Cost. n.178/1986;Cass. n. 1198/2005

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.612/14/2012- dep.il 9/11/2012-
Presidente--Relatore Cellitti-Az. Ospedaliera S. Camillo Forlanini/ Ag.Entrate
Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.**

Imposizione diretta –IRES-Azienda ospedaliera-Reddito fondiario degli immobili strumentali-Rimborso-Esclusione.

L'attività svolta dall'azienda ospedaliera va classificata come non commerciale, perché non è diretta allo scambio di utilità, non ha fini di lucro e non è svolta dietro corrispettivo derivando la copertura dei relativi costi dal finanziamento pubblico.

Tuttavia, il reddito fondiario degli immobili strumentali utilizzati sono fiscalmente assoggettabili all'IRPEG e all'ILOR, per cui non si ha il diritto al rimborso di quanto versato per l'IRES.

Riferimenti normativi:DPR n.598/1973, art.2, primo comma, lett. c);DPR n.917/1986, artt.40, 43 e 74;DLgs n.344/2003.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 12773/2011.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.21 –Sent. n.223/21/2012- dep.il 12/11/2012-
Presidente Silvestri-Relatore Di Maio- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma
2/Narni.**



Imposizione diretta-IRPEF-Rimborso incentivo esodo-Richiesta oltre i termini dell'art.38 del DPR n.602/1973-Istituto dell'overruling (remissione in termini)-Applicabilità-Legittimità.

L'istituto dell'overruling che prevede la remissione in termini del contribuente incorso nella decadenza non per sua colpa deve essere applicato anche nel processo tributario.

Per questo l'istanza di rimborso del 50% per le ritenute subite per somme erogategli a titolo d'incentivo all'esodo presentata oltre i termini dell'art.38 del DPR n.602/1973, ma nel biennio, deve essere rimessa in termini.

Riferimenti normativi:DPR n.602/1973, art.38;DLgs n.646/1992, art.21.

Riferimenti giurisprudenziali:Corte Giust.C-207/2004;Cass. n. 22282/2011.

Prassi: Circ.62/E del 29/12/2008.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.725/14/2012- dep.il 7/12/2012-
Presidente Scopigno -Relatore Pennacchia- Ag. Entrate controlli Roma 2/Pace.**

Imposizione diretta –IRPEF-Fondi previdenziali integrativi - Determinazione del rendimento netto della gestione del capitale accantonato-Conteggio-Deve provenire dall'ENEL.

Non è sufficiente che il contribuente si limiti a produrre in un prospetto un conteggio delle somme per contabilizzare il rendimento netto sul quale applicare l'aliquota del 12,50% previsto dall'art.6 della L. n.482/1985, derivante dall'impiego sul mercato delle somme via via accantonate.

La determinazione delle somme deve provenire unicamente dall'ENEL.

Riferimenti normativi:L. n.482/1985, art.6.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 21758/2010, 683/2009, 13642/2011.



IMPOSTE SUL REDDITO IRPEG

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.1/29/2012- dep.il 4/1/2012-Presidente-Relatore Picozza - Ag. Entrate Roma 1/Italfondario spa.

Imposte sul reddito- IRPEG ILOR- Rimborso Prova avvenuto pagamento-Documentazione Banca Italia e contabilità ricorrente non possibile per il tempo trascorso-Dato informatico anagrafe tributario-Validità-Sussiste.

In mancanza di una prova diretta degli avvenuti pagamenti che non sono nella disponibilità materiale dell'agenzia delle entrate, ma in quella esclusiva della Banca d'Italia, da parte della Banca e dell'archivio cartaceo della ricorrente a causa del tempo trascorso (circa 20 anni), assume valore probatorio il dato informatico estratto dall'Anagrafe tributaria.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 2431 e 3646/2004, 416/2001.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 131/14/2012- dep.il 21/2/2012-Presidente Cellitti-Relatore Tozzi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Società generale s.a.

Imposte sul reddito IRPEG-Rimborso a cavallo DM 27/6/2003-Interessi semestrali-Aliquote da applicare.

Per i semestri a cavallo della modifica apportata dal DM 27/6/2003 gli interessi semestrali per ritardato rimborso di imposte pagate e per quelli eseguiti mediante procedura automatizzata devono essere calcolati per il periodo precedente con una percentuale del 2,5% e per il periodo successivo con l'1,375%.

Riferimenti normativi:DM 27/6/2003, art.1.

Riferimenti giurisprudenziali:CTR di Torino n.110/7/1999.



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.189/2/2012- dep.il 9/10/2012-Presidente-
De Salvo Relatore-Panzini –Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Banca Fideuram
spa.**

Imposte sul reddito –IRPEG-Crediti maturati-Rimborso-Interessi moratori-Sono dovuti.

Qualora sia stata riconosciuta la fondatezza del rimborso di crediti IRPEG, è legittima l'ammissione dei relativi interessi moratori maturati sulla somma a credito, connessi con il ritardo con il quale l'A.F. ha provveduto al rimborso.

Riferimenti normativi: DPR n.602/1973, art.44.





IVA

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 5/14/2012- dep.il 19/1/2012-Presidente Cellitti-Relatore Tarantino- Ingenix Int. (Italy) srl/ Ag. Entrate Roma 2.

IVA-Attività assistenza a controllata britannica non per sperimentazione farmaceutica-Imponibilità-Esclusione.

Non può essere considerata ricerca scientifica l'attività espletata da soggetti muniti di laurea che consista nel fornire assistenza in favore della controllata britannica farmaceutica per ottenere l'autorizzazione al commercio senza alcuna attività di valutazione della sperimentazione, per cui non è imponibile in Italia ai fini dell'applicazione dell'IVA.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 20/14/2012- dep.il 19/1/2012-Presidente Cellitti-Relatore Tarantino- Ag. Entrate Roma 2/Cioeta.

IVA-Rimborso richiesto in dichiarazione-Obbligo di seguire il modello Vr-Esclusione.

In presenza di una inequivoca volontà del contribuente, manifestata in sede di dichiarazione e poi reiterata con istanze successive, di ottenere il rimborso dell'eccedenza d'imposta iva, mai contestata dall'ufficio, non si può subordinare il conseguimento del rimborso ad elementi formali quali l'obbligo di seguire il modello legale (Mod.Vr).

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.21 –Sent. n.17/21/2012- dep.il 1/2/2012-Presidente Cappelli –Relatore De Sena – Ag. Entrate Roma 1/Biagiotti group spa.

IVA-Partecipazione a programma televisivo azienda abbigliamento-Prestazione pubblicitaria-Fattispecie-Esclusione.

La partecipazione a un programma televisivo su invito che comporti l'esposizione di capi di abbigliamento griffati non costituisce in sé una prestazione pubblicitaria, in assenza di altri elementi.

La presenza dell'azienda nei mass media è inquadrabile in una mera attività di comunicazione, il cui indiretto e reciproco vantaggio non comporta la sussistenza di un contratto.



Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.37/2/2012- dep.il 21/2/2012-Presidente Oddi-Relatore De Rinaldis- Milizia/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3.

IVA-Vendita prima casa entro 5 anni e poi contribuente non riacquista entro un anno- Perdita benefici fiscali-Legittimità-Mancanza di intento speculativo-Irrilevanza

La mancanza d'intento speculativo è irrilevante ai fini della perdita delle agevolazioni fiscali per il contribuente che ha proceduto alla vendita dell'immobile (prima casa) prima del decorso del termine di cinque anni e poi non ha effettuato l'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale entro un anno dalla vendita.

Riferimenti normativi:DPR n.131/1986, art.1, Tar. Parte I, nota II/bis, punto 4.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 3 –Sent. n.30/3/2012- dep.il 27/2/2012-Presidente Patrizi-Relatore Moroni-Autostar Flaminia spa/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma1.

IVA-Accertamento catastale-Cessione di un ramo di azienda-Caso di specie.

Si tratta di cessione di un ramo d'azienda quando risulta che la società ricorrente prima dell'affitto dei locali non aveva sede e non svolgeva attività altrove, che ha iniziato dapprima con il contratto di sublocazione e successivamente con la cessione degli impianti e dei pezzi di ricambio.

Riferimenti normativi:DPR n.633/1972, art.2, comma 3.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 27286/2005.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.26/29/2012- dep.il 6/3/2012-Presidente Picozza-Relatore Zucchelli- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Fondazione Accademia Naz. S.Cecilia.

IVA-Contratto di scrittura-Agevolazioni-Spetta a ogni attività finalizzata a completare il rapporto artista-spettatore.

Il contratto di scrittura non è di per sé idoneo a realizzare compiutamente l'attività che il legislatore ha inteso agevolare.



Ogni attività, anche professionale, direttamente finalizzata a completare il rapporto artista-spettatore rientra nella filiera intesa in tal senso e gode delle agevolazioni IVA.

Riferimenti normativi: L. n.296/2006, art.1, comma 30; DPR n.633/1972, Tab.A, parte iii, n.119.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 21 –Sent. n.85/21/2012- dep.il 4/4/2012-Presidente Silvestri-Relatore Catarinella- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3/Di Giovambattista.

IVA-Debiti per altri tributi-Rimborso-Sospensione-Legittimità.

L'ufficio ha la facoltà di sospendere il rimborso dell'IVA in presenza di debiti preesistenti relativi a tributi diversi.

Riferimenti normativi: DLgs n.472/1997, art.23, c. 2.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.72/29/2012- dep.il 11/4/2012-Presidente Picozza-Relatore Belloni-SAT srl/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.

IVA-Operazioni inesistenti-Prova della correttezza-Onere della società.

Quando l'ufficio contesti l'indebita detrazione dell'IVA documentata da fatture, perché relative a operazioni inesistenti, è onere del contribuente, che voglia far valere il diritto alla detrazione, fornirne la prova della fonte legittima e della correttezza, in mancanza la detrazione deve ritenersi indebita.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 19823/2009, 2847 e 15395/2008.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 265/14/2012- dep.il 18/4/2012-Presidente Cellitti-Relatore Tozzi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2/Tecno art srl.

IVA-Rimborso-Istanza-Obbligo dell'ufficio di rispondere e di motivare il diniego-Esclusione.



In materia di rimborso non sussiste uno specifico obbligo da parte dell'ufficio di rispondere all'istanza di parte e, di conseguenza non sussiste neppure l'obbligo di motivare il provvedimento di diniego (che ben poteva essere sostituito dal silenzio-rifiuto).

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 21 –Sent. n.103/21/2012- dep.il 24/4/2012-
Presidente Cappelli-Relatore Di Maio- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2/GFM
Consorzio.**

IVA-Attività di pulizia verde pubblico-Agevolazione-Esclusione.

Non è applicabile l'aliquota agevolata per i servizi di pulizia del verde pubblico, diserbo e decespugliamento dei marciapiedi e attività connesse, in quanto costituenti prestazioni marginali ed autonome rispetto alla gestione dei rifiuti solidi urbani.

Riferimenti normativi:DPR n.633/1972, Tab. A, parte III allegata, n.127 sexiesdecies.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 322/14/2012- dep.il 9/5/2012-
Presidente -Relatore Cellitti-Amici/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3.**

IVA-Credito riportato in dichiarazione-Istanza di rimborso-Esclusione.

L'indicazione del credito d'imposta in dichiarazione, qualora il contribuente non opti né per il riporto a nuovo né per la compensazione, equivale a domanda di rimborso e non occorre l'ulteriore presentazione di un'apposita istanza, in quanto l'A.F. è resa edotta della pretesa avanzata dal contribuente.

Riferimenti normativi:DPR n.633/1972, art.38 bis.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. SS.UU. 2687/2007, 25500/2011, 26453/2008.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.151/4/2012- dep.il 8/5/2012-Presidente
Falascina -Relatore Lunerti- Telepiù/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.**

IVA-Rimborso-Interessi anatocistici-Sono dovuti prima del 4/7/2006.

Devono essere riconosciuti gli interessi anatocistici per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore del 4/7/2006 del DL n.248/2006.



Riferimenti normativi:DL n.248/2006.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.170/4/2012- dep.il 17/5/2012-Presidente Falascina -Relatore Lunerti- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Naval Service srl.

IVA-Fattura per lavori portuali non meglio specificati-Agevolazione-Non spetta.

La fattura emessa per “lavori propedeutici prolungamento antemurale del Porto di Civitavecchia” , senza altra specificazione, non dimostra che tali lavori riguardino direttamente il funzionamento degli impianti portuali già esistenti e, pertanto, non godono di alcuna agevolazione.

Riferimenti normativi:DPR n.633/1972, art.9.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 333/14/2012- dep.il 15/5/2012-Presidente -Relatore Cellitti- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Rieti/Turchetti.

IVA-Omessa dichiarazione- Detrazione-Regime ordinario-Diritto-Sussiste-Regime esonerativo-No.

L’omessa dichiarazione non preclude la detrazione dell’iva, ma tale ipotesi può verificarsi soltanto quando il contribuente si trova in regime ordinario, uscendo dal regime esonerativo.

Riferimenti normativi:DPR n.633/1972, art.34.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n. 249/1/2012- dep.il 24/5/2012-Presidente Varrone-Relatore Lunerti –COMAL srl Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2.

IVA-Operazione unica sotto profilo economico-Non deve essere scissa artificialmente-Alterazione sistema IVA-Sussiste-Fattispecie.

L’operazione costituita in un’unica prestazione sotto il profilo economico non deve essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell’IVA.



Nella specie, l'A.F. aveva recuperato a tassazione operazioni relative a lavori effettuati presso aeroporti civili alle quali la società aveva ritenuto applicabile il regime dell'art.9 del DPR n.633/1972, svolti dalla società con contratti di appalto di servizi inscindibili.

Riferimenti normativi:DPR n.633/1972, art.9;Dir. 77/388/CEE e n.112/2006/CEE.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n. 235/1/2012- dep.il 24/5/2012-Presidente Varrone-Relatore Lunerti –Centro estet.solarium snc/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2.

IVA-Credito-Decadenza diritto-Solo se non è riportato nella prima dichiarazione utile.

La decadenza del diritto alla detrazione è comminata soltanto nel caso in cui il credito o l'eccedenza d'imposta versata non sia riportata nella prima dichiarazione utile.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 12012/2006.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.139/29/2012- dep.il 22/5/2012-Presidente Gargani-Relatore Catarinella-Linea azzurra trad. srl/ Ag.Dogane di Civitavecchia.

IVA-Deposito IVA-Auto fatturazione e pagamento IVA all'importazione-Duplicazione imposta-Esclusione.

Non è configurabile una duplicazione d'imposta, non potendo l'avvenuto assolvimento mediante auto fatturazione dell'IVA interna, compensare il mancato pagamento dell'IVA all'importazione.

L'auto fatturazione delle merci in uscita da un deposito IVA è un'operazione neutra di compensazione dell'IVA nazionale a debito con quella a credito.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 12578/2010.



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 363/14/2012- dep.il 29/5/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Tozzi-Bridegestone Technical Spa/ Ag.Entrate
Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2.**

*IVA- Obbligazione principale e interessi-Autonomia-Sussiste anche ai fini della
prescrizione.*

L'obbligazione principale, riguardante il capitale e l'obbligazione accessoria, riguardante
l'interesse, sono due fatti giuridici differenti, destinati a rimanere separati, con la
conseguenza che gli atti riguardanti il capitale non possono incidere sugli interessi ai fini
della decorrenza del periodo prescrizioneale.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 12778/2011.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.164/29/2012- dep.il 20/6/2012-
Presidente Picozza-Relatore Belloni- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma
1/Domus Caesari srl.**

*IVA-Ristrutturazione immobile adibito ad attività imprenditoriale non di proprietà -
Detrazione-Legittimità.*

La detrazione dell'IVA con riferimento alle opere di ristrutturazione non può essere
subordinata al diritto di proprietà dell'immobile, essendo sufficiente che i costi siano
finalizzati alla realizzazione del migliore esercizio dell'attività imprenditoriale e
dell'aumento della redditività della stessa.

Riferimenti normativi:DPR n.633/1972, art.19.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 3544/2009.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.112/10/2010- dep.il 5/6/2012-Presidente
Mazzillo -Relatore Moroni-Centofanti/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3.**

IVA-Rimborso in presenza di carichi pendenti-Sospensione-Legittimità.



Il provvedimento di sospensione del rimborso IVA disposto per l'esistenza di carichi pendenti eccedenti l'ammontare dell'importo richiesto, in mancanza di idonea garanzia, è legittimo.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.116/10/2010- dep.il 22/6/2012-
Presidente Mazzillo -Relatore Castello- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/EGN
B.V.**

IVA-Società estera che opera in Italia-Detrazione-Condizioni.

Il diritto alla detrazione o al rimborso IVA di un prestatore di servizi di telecomunicazione stabilito in uno Stato comunitario resi all'impresa con sede in Italia è subordinato dal fatto che la società abbia assolto l'IVA a monte relativamente a tali servizi e che questi siano prestati nel territorio italiano.

Riferimenti normativi:DPR n.633/1972, art.19, comma 3, lett.b).

Riferimenti giurisprudenziali:Corte Giust. Causa C-377/2008 del 2/7/2009;CTR Lazio n.28/30/2003.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.484/14/2012- dep.il 11/7/2012-
Presidente- Cellitti-Relatore Pennacchia –Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma
1/Arcum spa.**

IVA-Credito in dichiarazione-Rimborso-Deve essere richiesto entro due anni.

Per ottenere il rimborso non è sufficiente indicare il credito IVA in dichiarazione, ma deve essere richiesto entro due anni ai sensi dell'art.21 del DLgs n.546/1992, altrimenti risulta prescritto.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992, art.21.



Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.222/4/2012- dep.il 10/7/2012-Presidente Liotta -Relatore Lunerti- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Rieti/Ricottini.

IVA-Credito imposta in dichiarazione-Omissione nella dichiarazione successiva-Conseguenze.

Ove il contribuente fruisca di un credito d'imposta per un determinato anno e lo esponga nella dichiarazione annuale, se omette di riportarlo nella dichiarazione successiva non perde il diritto alla detrazione, perché la decadenza dal diritto è comminata soltanto nel caso che il credito o l'eccedenza d'imposta versata non sia riportata nella prima dichiarazione utile.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 12012/2006.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.130/2/2012- dep.il 3/7/2012-Presidente De Salvo-Relatore Moscaroli- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Europarco srl.

IVA-Rimborso-Garanzia fideiussoria non presentata-Sanzione-Esclusione.

La sanzione per omesso versamento ha come condizione l'accertamento dell'avvenuto inadempimento e non può essere irrogata per la mancata presentazione della garanzia fideiussoria, che ha la diversa finalità di consentire il recupero certo dell'imposta indebitamente compensata.

Riferimenti normativi:DPR n.633/1972, art.38bis, sesto comma.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 25689/2005.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.268/4/2012- dep.il 19/7/2012-Presidente Liotta -Relatore Moscaroli- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Stella mobili srl.

IVA-Operazioni soggettivamente inesistenti-Onere della prova-Di chi le ha utilizzate.

Quando l'ufficio fornisce validi elementi per ritenere che le fatture emesse erano soggettivamente inesistenti e la società le ha utilizzate, grava su di essa l'onere di



conoscere che il venditore-prestatore era autore di un'operazione in frode all'IVA e aveva l'onere derivato di dimostrare che ignorava la sua partecipazione alla frode.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 8132/2011, 5912/2010.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.158/2/2012- dep.il 31/7/2012—Relatore-
Presidente Oddi-API spa/Ag. entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.**

*IVA-Avviso di rettifica-Ammortamenti anticipati impianti raffinazione per obsolescenza -
Prova di tre perizie-Sufficienza.*

E' illegittima la ripresa a tassazione del costo relativo agli ammortamenti anticipati dei nuovi impianti utilizzati per la raffinazione del petrolio greggio, allestiti in sostituzione dei precedenti per adeguamento alle sopravvenute normative contro l'inquinamento aziendale, quando la società nel corso del giudizio produce tre relazioni tecniche elaborate da diversi soggetti, uno dei quali consulente tecnico d'ufficio nominato in altro giudizio tributario.





PROCESSO TRIBUTARIO

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.1/29/2012- dep.il 4/1/2012-Presidente-Relatore Picozza - Ag. Entrate Roma 1/Italfondario spa.

Processo tributario-Rimborso IRPEG ILOR-Prova avvenuto pagamento-Documentazione Banca Italia e contabilità ricorrente non possibile per il tempo trascorso-Dato informatico anagrafe tributario-Validità-Sussiste.

In mancanza di una prova diretta degli avvenuti pagamenti che non sono nella disponibilità materiale dell'agenzia delle entrate, ma in quella esclusiva della Banca d'Italia, da parte della Banca e dell'archivio cartaceo della ricorrente a causa del tempo trascorso (circa 20 anni), assume valore probatorio il dato informatico estratto dall'Anagrafe tributaria.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 2431 e 3646/2004, 416/2001.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.16/22/2012- dep.il 16/1/2012-Presidente Mongiardo-Relatore Macaluso-Flocco/Ag. Entrate Roma 1.

Processo tributario-Notifica al portiere-Omessa indicazione delle persone incaricate a riceverla-Irregolarità-Sussiste-Sanabilità ex art.156 c.p.c.-Esclusione.

La notifica dell'atto al portiere, omettendo di attestare il mancato rinvenimento dei destinatari o del rifiuto o assenza delle persone abilitate a riceverlo, è irregolare e non può essere sanata per avere raggiunto lo scopo ai sensi dell'art.156 c.p.c.,avendo tali atti natura amministrativa e non processuale.

Riferimenti normativi:artt.156, comma 3 e 160 c.p.c.



Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 3/14/2012- dep.il 19/1/2012-Presidente Cellitti-Relatore Tarantino- Fored Bio spa/Ag. Dogane.

Processo tributario-Provvedimento diniego notificato con fax e impugnato-Nullità-Esclusione.

Nessuna nullità deve essere pronunciata per la notifica a mezzo fax del provvedimento di diniego alla società se non altro perché ha dimostrato di averne avuto piena e legale conoscenza del provvedimento

con l'impugnazione di tale provvedimento.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.31/22/2012- dep.il 30/1/2012-Presidente Mongiardo-Relatore Macaluso-Concessionario Equitalia Sud spa/Vision.

Processo tributario-Notifica al portiere all'indirizzo indicato in raccomandata-Qualificazione di addetto-Sufficiente per validità notifica-Prova contraria a carico del consegnatario.

Qualora il plico della raccomandata sia stato consegnato nel luogo indicato sulla busta a persona dichiaratasi addetta al servizio del destinatario, l'agente postale non è tenuto ad accertare la corrispondenza al vero della dichiarazione, essendo sufficiente che essa concordi con la situazione apparente, gravando sul destinatario l'onere di provare l'inesistenza della qualifica dichiarata dal consegnatario.

Riferimenti normativi:DPR n.602/1973, art.26.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. SS.UU. n22044/2004, 20473/2005 13063/2006.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 56/14/2012- dep.il 1/2/2012-Presidente Cellitti-Relatore Tarantino- Passalacqua/Concessionario Equitalia Sud spa.

Processo tributario-Difensore domiciliatario trasferito-Comunicazione trasferimento-Obbligo-Esclusione.



Il difensore domiciliatario non ha l'onere di comunicare il cambiamento d'indirizzo del proprio studio ed è onere del notificante di eseguire apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992, artt.17, 31.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 14689/2006, 1406/2008, 26313 e 13698/2005.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n. 66/4/2012- dep.il 2/2/2012-Presidente Liotta-Relatore Lunerti- Penta Six srl /Ag. Entrate Roma 3.

Processo tributario-Principio di non contestazione-Applicabilità solo per i procedimenti dopo 1/7/2009.

Il principio di non contestazione è stato posto dalla L. n.69/2009 ed è applicabile nei procedimenti instaurati dopo il 1/7/2009.

Riferimenti normativi:L. n.69/2009.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n. 61/4/2012- dep.il 2/2/2012-Presidente Liotta-Relatore Lunerti- Meding di Medda sas /Ag. Entrate Roma 3.

Processo tributario-Appello-Decadenza dopo 6 mesi ex art.46, comma 17 L. n.69/2009- Solo per processi instaurati dal 4/7/2009.

La decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione contro una sentenza a sei mesi dalla data della pubblicazione, di cui all'art.46, comma 17, della L. n.69/2009 che riduce il termine di un anno previsto dall'art.327 c.p.c., si applica ai processi instaurati dal 4/7/2009, data di entrata in vigore della legge.

Riferimenti normativi:art.327cpc ;L. n.69/2009, art.46, comma 17.

Riferimenti normativi:L. n.69/2009, art.46, comma 17.



Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n. 60/4/2012- dep.il 2/2/2012-Presidente Liotta-Relatore Lunerti- Muzi sas /Ag. Entrate Roma 3.

Processo tributario-Appello-Interesse ad una più corretta soluzione di questione giuridica- Interesse all'impugnazione-Esclusione.

L'interesse all'impugnazione di una sentenza deve essere valutato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte proponente, con la conseguente esclusione del mero interesse astratto di una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata.

Riferimenti normativi:art. 100 c.p.c.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.94/1/2012- dep.il 15/2/2012-Presidente Varrone-Relatore Panzini- Autolinee autonoleggio D'Amico e C.c. srl/Concessionario Equitalia sud spa.

Processo tributario-Ricorso con mandato “nel presente procedimento- Validità anche per l'appello-Sussiste.

Se nel ricorso introduttivo risulta una valida procura conferita dalla società al difensore, l'utilizzo del mandato con l'espressione “nel presente procedimento” si deve intendere nel senso che detta procura è valida anche nel giudizio d'appello.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 13089/1999, SS.UU. 5529/1991.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.31/2/2012- dep.il 21/2/2012-Presidente - Oddi Relatore-Panzini –Imm.Little Wood snc/Ag. riscossione Roma Equitalia Sud SPA/

Processo tributario-Spese di giudizio-Ancora tariffe professionali in attesa di decreto-Legittimità.



In difetto di criteri validamente utilizzabili, essendo doverosa la condanna alle spese di giudizio, in attesa dell'emissione del DL n.1/2012, art.9, la liquidazione deve essere eseguita con l'unico parametro attualmente disponibile: le tariffe professionali abrogate.

Riferimenti normativi: DL n.1/2012, art.9; DM n.127/2004.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 21 –Sent. n.36/21/2012- dep.il 20/2/2012-
Presidente Cappelli-Relatore Valentini- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli
Roma1/Edizioni del Roma srl.**

Processo tributario-Mancata individuazione del legale rappresentante-Inammissibilità anche se ricorso raggiunge lo scopo ex art.156 cpc.

La carenza nel ricorso introduttivo delle indicazioni necessarie per l'individuazione del legale rappresentante, determina l'inammissibilità tutte le volte che sia causa d'incertezza assoluta, senza che tale vizio sia passibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art.156, comma 3, c.p.c.

Nella specie, il nome del rappresentante non era riportato nell'intestazione e nella delega, con firma illeggibile e quella in calce alle controdeduzioni per la delega al difensore chiaramente diversa.

Riferimenti normativi: art.156, comma 3 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 359/2008.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.95/1/2012- dep.il 15/2/2012-Presidente
Varrone-Relatore Gizzi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma1/ACS srl in liqu.**

*Processo tributario-Società estinta-Ricorso per riassunzione-Inammissibilità-
Rappresentanza del liquidatore-Esclusione.*

E' inammissibile il ricorso per riassunzione di una società estinta per la perdita della legittimazione sostanziale e processuale.



L'effetto estintivo che si verifica in capo alla società comporta il venir meno, in capo al liquidatore, del potere di rappresentanza dell'ente estinto, tant'è vero che egli non può più agire per fare valere crediti sociali.

Riferimenti normativi:DLgs n.6/2003, art.4;n.2495 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. SS. UU. 4060/2010, 18618/2006, 22863/2011.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 133/14/2012- dep.il 21/2/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia-Cannozzi/ACI Prov. Roma.**

*Processo tributario-Compensazione spese di giudizio per valore esiguo della causa-
Illegittimità.*

La totale compensazione delle spese di giudizio motivata con il valore esiguo della causa si risolve per la parte vittoriosa in una sostanziale soccombenza di fatto, con violazione del principio di responsabilità che presiede la disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Riferimenti normativi:artt.91 e 92 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 14563/2008, 12983/2011.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.39/22/2012- dep.il 17/2/2012-
Presidente Mongiardo-Relatore Guidi- Nuova Rom.Serrande snc/ Ag.Entrate
Dir.Prov.Uff.controlli Roma2.**

*Processo tributario-Ricorso privo dell'atto impugnato anche se presentato con l'appello-
Inammissibilità-Sussiste.*

E' inammissibile il ricorso privo della documentazione atta a verificare la tempestività dello stesso anche se presentata con l'appello.

Riferimenti normativi;DLgs n.546/1992, artt.22 e 58.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 16916/2004.



Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.30/20/2012- dep.il 13/2/2012-Presidente-Relatore Meloncelli –Comune di Roma/Abrignani.

Processo tributario-Appello-Avviso di ricevimento raccomandata presentato oltre trenta giorni-Conseguenze.

Nel processo tributario l'appellante, il quale deposita presso la segreteria della CTR l'avviso di ricevimento da parte del notificatario della sua raccomandata, dopo che è scaduto il termine di 30 giorni, decorrente dal perfezionamento della notificazione, ha l'onere di dimostrare , attraverso la produzione di idoneo documento certificativo rilasciatogli dalla Posta, che l'avviso di ricevimento della raccomandata gli è stato recapitato da non più di 30 giorni.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992, artt.22.1 e 53.2.1.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 12185/2008.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 147/14/2012- dep.il 28/2/2012-Presidente Cellitti-Relatore Tozzi-Santoro/Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa

Processo tributario-Proposta di compensazione-Impugnabilità-Esclusione.

La proposta di compensazione ex art.28 ter del DPR n.602/1973 non è autonomamente impugnabile non essendo ricompreso nell'elenco tassativo di cui all'art.19 del DLgs n.546/1992, avendo carattere di proposta bonaria, comunicando una possibilità, in favore della contribuente, al fine di evitarle un'eventuale esecuzione forzata.

Riferimenti normativi:DPR n.602/1973, art.28ter:DLgs n.546/1992, art.19.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 144/14/2012- dep.il 28/2/2012-Presidente Cellitti-Relatore Tozzi-LIFE srl/Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa.



Processo tributario-Notificazione-Mancato reperimento persone e mancata attestazione del fatto da parte dell'ufficiale giudiziario-Nullità non sanabile.

E' imprescindibile da parte dell'ufficiale giudiziario l'attestazione del mancato reperimento delle persone tassativamente elencate nel codice di rito, in mancanza, la notificazione è affetta da nullità non sanabile, neppure nel caso in cui il destinatario sia venuto a conoscenza dell'atto.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 8284 e 17773/2011

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 142/14/2012- dep.il 28/2/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Tarantino-Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa
/Moriconi.**

Processo tributario-Notifica a persona definita convivente-Prova contraria-Risultanze anagrafiche-Esclusione-Querela di falso-Necessità.

Il destinatario che non considera conviventi le persone che hanno ricevuto la notifica, deve fornire la prova contraria, non già attraverso le risultanze anagrafiche, ma proponendo querela di falso.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 24852/2006.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 160/14/2012- dep.il 28/2/2012-
Presidente-Relatore Cellitti - Barbirotto/Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa .**

Processo tributario-Spese di soccombenza-Obbligatorietà-Esclusione.

Non esiste un riconoscimento automatico alla rifusione delle spese per tutti i contribuenti che si vedano riconoscere le proprie ragioni nel giudizio; il giudice può liberamente valutare caso per caso senza più attenersi obbligatoriamente alla scelta legislativa,sulla base del principio sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.274/2005.

Riferimenti normativi:art.92 c.p.c.



Riferimenti giurisprudenziali:Corte Cost. n.274/2005.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 149/14/2012- dep.il 28/2/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Tozzi- Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa/
Gagliardi.**

Processo tributario-Appello-Produzioni nuovi documenti-Limiti.

Gli unici limiti che incontra la produzione dei documenti in appello sono:1)il deposito deve avvenire entro venti giorni liberi prima dell'udienza, posto che l'art.32 del DLgs n.546/1992 vige anche per la fase dell'appello;2) i documenti prodotti sono ammissibili solo se non ampliano l'oggetto del contendere, vigendo il divieto di domande nuove, imposto dall'art.57 del DLgs citato.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992, artt.32 e 57.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 3 –Sent. n.41/3/2012- dep.il 7/3/2012-Presidente
Patrizi-Relatore Leccisi-Cinti/Ag. riscossione Roma Equitalia Sud SPA.**

Processo tributario-Ricorso non sottoscritto-Inammissibile.

Qualora sul ricorso non sia oggettivamente rintracciabile alcuna sottoscrizione, del difensore o della parte, non potranno esserci dubbi sull'assoluta inammissibilità del ricorso stesso o, meglio, sulla sua inesistenza giuridica, rilevabile in ogni stato e grado di giudizio e sull'impossibilità di configurare qualsiasi sanatoria.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 14389/2010, 13208/2007.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 28 –Sent. n.34/28/2012- dep.il 27/3/2012-
Presidente Tersigni -Relatore Moroni- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2/Della
Penna.**



Processo tributario-Rimborso-Ricorso prima dei 90 giorni dalla domanda-Inammissibilità.

Un ricorso prima che siano trascorsi 90 giorni dalla domanda di rimborso è inammissibile, perché non si può impugnare un provvedimento (silenzio-rifiuto) inesistente.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.105/38/2012- dep.il 7/3/2012-
Presidente Favaro -Relatore Terrinoni- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli
Pistoia/Piramide srl.**

*Processo tributario-Rinvio Cassazione a CTR Lazio-Incompetenza territoriale-Escusione-
Motivo.*

*Tributi erariali indiretti- INVIM-Acquirente gravato di privilegio-Estraneità nella procedura di
accertamento e liquidazione-Ricorso-Legittimato a sollevare tutte le eccezioni.*

Quando la Cassazione designa la CTR Lazio come giudice del rinvio determina una competenza funzionale non più passibile di contestazione d'incompetenza territoriale.

L'acquirente gravato da privilegio ex art.28 DPR n.643/1972, rimasto estraneo alla procedura di accertamento e liquidazione del tributo è legittimato a sollevare tutte le eccezioni non opposte dal venditore, supplendo così all'inerzia del debitore d'imposta.

Riferimenti normativi:DPR n.643/1972, art.28.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.92/38/2012- dep.il 6/3/2012-Presidente
Favaro -Relatore Terrinoni- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Rieti/Falsini.**

*Processo tributario-Rinvio trattazione udienza per motivi di salute del difensore-Può
essere respinta-Presupposto giuridico.*

La domanda di rinvio della trattazione pubblica relativa alla controversia sollevata dal difensore per motivi di salute può essere respinta nel presupposto che il processo tributario è, precipuamente, documentale, potendo decidere in Camera di consiglio senza lesione del diritto di difesa delle parti.



Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992, art.34, comma 3.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 169/14/2012- dep.il 7/3/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Tozzi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma1/Cantelli.**

*Processo tributario-Notifica fatta da messo speciale autorizzato-Inesistenza notifica-
Sussiste-Costituzione contribuente-Irrilevanza.*

La notifica dell'atto di appello proposto dall'ufficio con l'utilizzo del messo speciale autorizzato è da considerarsi inesistente, perché eseguita in maniera diversa dal modello legalmente previsto.

Tale inesistenza è insanabile e inidonea all'instaurazione di un valido rapporto processuale, anche quando la controparte si sia comunque costituita in giudizio e può rilevarsi anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992, artt.53,n.20, c.1 e 2,n. 16, comma 4.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 191/14/2012- dep.il 22/3/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Tarantino- Ag. Entrate Roma 3/ITI leasing spa.**

*Processo tributario-Appello-Termine per l'impugnazione a sei mesi-Riduzione-
Applicazione-Solo per giudizi primo grado dopo 4/7/2009.*

La norma che riduce i termini per l'impugnazione a sei mesi può essere applicata solo ai procedimenti di appello che scaturiscono da giudizi di primo grado iniziati con notifica del ricorso dopo il 4/7/2009.

Riferimenti normativi:L. n.69/2009, art.58;DLgs n.546/1992, art.38, comma 3;art.327, comma 1 c.p.c. .



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 185/14/2012- dep.il 15/3/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Tozzi-It. Ristoraz. Catering srl/ Ag.Entrate
Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.**

Processo tributario-Avviso di liquidazione-Ricorso all'istituto dell'adesione-Legittimità.

L'avviso di liquidazione ha carattere accertativo e rettificativo, equiparabile ad atto impositivo, per cui è legittimo il ricorso all'istituto dell'adesione, richiesto dal contribuente, ai fini della sospensione del termine per ricorrere, con esclusione della tardività del ricorso introduttivo.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 20731/2010, 4968/2009.

Prassi:CM n.12/2003 e 48/E/2011.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.61/22/2012- dep.il 12/3/2012-
Presidente Mongiardo-Relatore Guidi- Fattura Servizi srl/ Ag.Entrate
Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.**

*Processo tributario-Mancata allegazione atto impugnato-Inammissibilità ricorso-
Esclusione.*

Il mancato allegamento dell'atto impugnato al ricorso, stabilito dall'art.22, comma 4, del DLgs n.546/1992, non ne determina l'inammissibilità, che sarebbe una pena troppo severa trattandosi di un atto di cui la controparte è già in possesso.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992, art.22, comma 4.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 239/14/2012- dep.il 28/3/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Tarantino-Eni spa/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli
Roma 1.**

Processo tributario-Procura alle liti con errore materiale-Inammissibilità ricorso-Esclusione.



E' ammissibile il ricorso anche se la procura alle liti contiene un errore materiale, quando è redatta di seguito al ricorso e riferita allo stesso.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 18781/2011.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.62/29/2012- dep.il 20/3/2012-
Presidente Gargani-Relatore Zucchelli- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma
1/Yaky srl.**

Processo tributario-Produzione nuovi documenti in appello-Possibilità-Limiti.

Nel processo tributario non opera il divieto di produzione di nuovi documenti in grado di appello, mentre prevale la facoltà espressamente prevista dal comma 2 dell'art.58 del DLgs n.546/1992.

La produzione di nuovi documenti tendenti a introdurre un'eccezione in senso tecnico nuova, sarà interdetta non già per un inesistente divieto di allegazione di nuovi documenti, ma perché essi costituiscono il fondamento di uno *jus novum*, cui non può essere dato ingresso in sede di appello.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992, art.58, comma 2.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. n.18907/2011.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.63/29/2012- dep.il 20/3/2012-
Presidente Gargani-Relatore Zucchelli- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/PEI
spa.**

Processo tributario-Giudicato interno-Fattispecie.

La mancata impugnazione espressa su una questione sollevata in primo grado rimasta senza esplicita risposta determina un giudicato interno valutabile d'ufficio.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 28078/2011, 226/2001.



Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.132/1/2012- dep.il 21/3/2012-Presidente Varrone-Relatore Lunerti –Ag. Dogane Roma 1/Moccia Irme spa.

Processo tributario-Accertamento giudiziale definitivo in materia di rapporti di durata-Conseguenze.

L'accertamento giudiziale su un elemento fondamentale di un rapporto proietta il proprio vincolo a situazione normativa e fattuale immutata, anche in successivi giudizi relativi a diversi rapporti ma legati da un nesso d'identità contenutistica e funzionale con quello accertato e destinati a sorgere tra le stesse parti sulla base di fatti costitutivi che si ripetono nel tempo, permettendo di pervenire a risultati processuali non effimeri, bensì stabili nel tempo, evitando di riproporre argomentazioni giuridiche la cui validità è stata appurata in precedente giudizio.

Nella specie, c'era stata una sentenza definitiva sulla non soggezione all'imposizione sull'energia elettrica impiegata per il funzionamento dei forni fusori.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 251/14/2012- dep.il 3/4/2012-Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia-Salerno/Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa

Processo tributario- Soccombenza del Concessionario-Spese di giudizio- Legittimità.

In presenza dell'avvenuto pagamento della cartella di pagamento, il Concessionario è tenuto al versamento di una somma risarcitoria ai sensi dell'art.96, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi:art.92,comma 2, c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 583/1999, 12983 e 18894/2011.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 94/6/2012- dep.il 11/4/2012-Presidente Bernardo-Relatore Colaiuda-Soc. europea grandi lavori srl/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2.



Processo tributario-Società di persone-Cancellazione-Effetti giuridici conseguenti.

Per le società di persone sia l'iscrizione che l'estinzione hanno natura dichiarativa ma, analogamente alle società di capitali, l'estinzione comporta la perdita della capacità e della legittimazione.

Riferimenti normativi:DLgs n.6/2003, art.4, art.2495, comma 2 c.c.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.37/22/2012- dep.il 5/4/2012-Presidente Mongiardo-Relatore Macaluso-Punta Aurelia srl/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.

Processo tributario-Sospensione esecutività sentenza CTRegionale in presenza di ricorso in Cassazione-Possibilità.

Deve essere concessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza della CTRegionale fino alla data della decisione del relativo ricorso presentato in Cassazione.

Riferimenti normativi:art.373 c.p.c.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.75/29/2012- dep.il 11/4/2012-Presidente Picozza-Relatore Belloni-Comp. Inv.Appalti/Comune di Roma.

Processo tributario-Pubblicità-Iscrizione a ruolo-Impugnazione davanti al Tribunale e CT-Litispendenza-Sussiste-Cancellazione della causa-Necessità.

Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.

Nelle specie, il contribuente, contro l'iscrizione a ruolo dell'imposta di pubblicità, aveva riassunto lo stesso giudizio davanti al Tribunale civile.

Riferimenti normativi:art.39 c.p.c.



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 279/14/2012- dep.il 18/4/2012-
Presidente -Relatore Cellitti- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Irti.**

Processo tributario-Notifica irreperibilità-Affissione albo municipale-Termini diversi per atti impositivi e di riscossione-Criteri.

In caso d'irreperibilità, per gli atti d'imposizione la notifica si perfeziona nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione nell'albo municipale, mentre per gli atti della riscossione il perfezionamento è fissato al giorno successivo a quello dell'affissione e non è prevista la spedizione dell'avviso dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Riferimenti normativi:DPR n.600/1973, artt. 60, primo comma lett.e);DPR n.602/1973.art. 26, quarto comma;art.140 c.p.c.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 9 –Sent. n.53/9/2012- dep.il 18/4/2012-Presidente
Amodio-Relatore Macaluso-Comune di Frascati/Istit. Salesiano di villa Sora.**

Processo tributario-Ricorso-Mancanza sottoscrizione difensore-Ammissibilità-Condizioni.

La mancanza della sottoscrizione del difensore nel ricorso introduttivo non determina la nullità dell'atto, sottoscritto solo dalla parte non abilitata a stare in giudizio personalmente, quando la sua provenienza sia desumibile da altri elementi indicati nello stesso atto, come il conferimento della procura alle liti, perché in tal caso la sottoscrizione del difensore per certificare l'autenticità della firma di rilascio assolve il duplice scopo di certificare l'autografia del mandato e di sottoscrivere l'atto.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.144/38/2012- dep.il 16/4/2012-
Presidente Favaro -Relatore Terrinoni- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Conti
ed altri.**



Processo tributario-Notifica a più parti presso unico procuratore con una sola copia-Inesistenza-Esclusione-Nullità-Sanabilità.

La notificazione dell'atto d'impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante la consegna di una sola copia, non è inesistente, ma nulla, con la conseguenza che il relativo vizio può essere sanato, con efficacia *ex tunc*, con la costituzione in giudizio di tutte le parti.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 12693/2004, 17494/2002.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.51/10/2010- dep.il 16/4/2012-
Presidente Mazzillo -Relatore Tozzi- Lefebvre D'Ovidio Manfredi/Ag.Entrate
Dir.Prov.Uff.controlli Roma1.**

Processo tributario-Amministratore di fatto è equiparato a quello di diritto-Formalismi processuali devono essere giustificati.

La posizione dell'amministratore di fatto è a tutti gli effetti equiparata all'amministratore di diritto.

I formalismi processuali devono essere giustificati da effettive e concrete garanzie difensive.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. SS.UU. n.22642/2007.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.48/10/2010- dep.il 16/4/2012-
Presidente Mazzillo -Relatore Castello- Snem Car in liqu./Ag.Entrate
Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2.**

Processo tributario-Notifica-Avviso di ricevimento-Mancata produzione-Effetti-Inesistenza e inammissibilità dell'appello.



La mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non già la nullità, ma l'inesistenza della notificazione e l'inammissibilità dell'appello, non potendosi accertare l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 2722/2005, 4900/2004.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.217/1/2012- dep.il 18/5/2012-Presidente Varrone-Relatore Gizzi-Comune di Roma/Molato.

Processo tributario-Notifica di più atti con stessa ricevuta-Irregolarità-Sussiste-Conseguenze-Inesistenza non sanabile.

Seppure nessuna norma disponga espressamente che la notifica avvenga singolarmente per ciascun atto, una lettura sistematica e coordinata della disciplina normativa depone in senso decisamente contrario.

Una stessa ricevuta di ritorno per tre atti distinti, relativi a diverse annualità dell'imposta, seppure destinata allo stesso contribuente, non permette di stabilire con certezza, quando la notifica si sia perfezionata con riferimento ad ogni singolo atto, requisito essenziale per stabilirne l'esito.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 14571/2001, 17066/2009, 4806/1998.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.223/1/2012- dep.il 18/5/2012-Presidente Varrone-Relatore Tozzi-Giovinazzo/Regione Lazio.

Processo tributario-Accertamento che indica una procedura da seguire-Mancanza-Nullità dell'atto.

Quando nell'avviso di accertamento è riportata una procedura d'impugnazione qualificata come facoltà di difesa che prevede la presentazione di memorie al dirigente responsabile entro 60 giorni dalla notifica, l'atto non diviene definitivo nel caso che il contribuente abbia prodotto le proprie memorie se non dopo la risposta dell'amministrazione.



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.103/10/2010- dep.il 28/5/2012-
Presidente Mazzillo -Relatore Castello- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Viterbo/Edil
snc.**

Processo tributario-Istanza autotutela dopo atto definitivo-Ricorso-E' inammissibile.

E' inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di rigetto, espresso o tacito, dell'istanza di autotutela promossa dal contribuente volta ad ottenere l'annullamento di un atto impositivo divenuto definitivo, in conseguenza sia della discrezionalità dell'esercizio di autotutela quanto dell'inammissibilità di un nuovo sindacato giurisdizionale sull'atto definitivo.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 2870/2009.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 316/14/2012- dep.il 9/5/2012-
Presidente-Cellitti-Relatore Tozzi-Carbonaro/Comune Bracciano.**

Processo tributario-Giudizio civile per declaratoria della nullità del contratto di compravendita-Sospensione del giudizio-Esclusione.

La sospensione del giudizio può essere concessa solo nelle ipotesi in cui è presentata querela di falso o quando deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o sulla capacità delle persone e non in pendenza di un processo civile promosso per la declaratoria della nullità del contratto di compravendita a seguito di circonvenzione d'incapace da parte di terzi.

Riferimenti normativi: DLgs n.546/1992, art.39, art.295 c.p.c. .

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. 4003/2009.



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.182/38/2012- dep.il 8/5/2012-
Presidente Patrizi -Relatore De Santi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Com.
Olimpico Naz. Italiano.**

*Processo tributario-Annullamento atto in autotutela e cessazione giudizio-Spese di
giudizio-Spettano al ricorrente.*

L'A.F. deve essere condannata alle spese anche se chiede l'annullamento in autotutela e il giudice dichiara cessata la materia del contendere, perché sarebbe irragionevole e ingiustificatamente lesivo dei diritti del contribuente porre a suo carico le spese di un giudizio che egli ha correttamente instaurato e conclusosi con il riconoscimento delle proprie ragioni.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.168/38/2012- dep.il 8/5/2012-
Presidente Favaro -Relatore Lautizi-Comune di Roma/Consul. Gestioni Pubbl.**

*Processo tributario-Notifica a rappresentante legale società-Esecuzione in luogo diverso
dalla sede-Validità-Sussiste.*

La notificazione di un avviso di accertamento eseguita nelle mani del legale rappresentante della società, deve ritenersi regolarmente effettuata anche se detta persona sia reperibile in luogo diverso dalla sede ufficiale della società.

Riferimenti normativi:artt. 140, 143 e 145 c.p.c.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.166/38/2012- dep.il 8/5/2012-
Presidente Patrizi -Relatore Lautizi-Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa /Oliva.**

*Processo tributario-Compensazione spese di giudizio per giusti motivi-Validità-Sussiste e
non è censurabile in Cassazione.*



Rientra nel potere discrezionale del giudice la valutazione dell'opportunità di compensare le spese di lite anche con riferimento a "giusti motivi" senza che la relativa statuizione sia censurabile in Cassazione.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992, art.15;art.92 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 20457/2011, 8028/2005, 2505/2004.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.171/4/2012- dep.il 17/5/2012-Presidente Falascina -Relatore Lunerti- oc. Esattorie vacanti spa in liqu./Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.

Processo tributario-Appello proposto da società cancellata dal registro delle imprese-Improponibilità-Sussiste.

L'appello proposto da una persona giuridica estinta a ogni effetto di legge dalla data dell'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese deve essere dichiarato improponibile per difetto di legittimazione attiva della stessa.

Riferimenti normativi:art.3495, comma 2, c.c.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. SS.UU. 22863/2011.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 -Sent. n. 332/14/2012- dep.il 15/5/2012-Presidente -Relatore Cellitti-Maritan/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Viterbo.

Processo tributario-Sospensione sentenza impugnabile solo per vizi propri-Inammissibilità.

La domanda di sospensione della sentenza impugnata proposta in un giudizio contro un atto in sé non impugnabile se non per vizi propri è inammissibile e può essere richiesta solo per via amministrativa all'agenzia delle entrate competente.



Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n. 248/1/2012- dep.il 24/5/2012-Presidente Varrone-Relatore Lunerti –Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3/Montani.

Processo tributario-Notifica ex art.139 c.p.c. –Omessa spedizione raccomandata-Nullità.

L'omessa spedizione della raccomandata prescritta dal quarto comma dell'art.139 c.p.c. non costituisce una mera irregolarità, ma un vizio dell'attività del notificante che comporta la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario.

Riferimenti normativi:art.139, 3° e 4° comma.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.148/29/2012- dep.il 24/5/2012-Presidente Gargani-Relatore Catarinella-Bulgari Italia spa/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.

Processo tributario-Decreto presidenziale di estinzione-Obbligatorietà del reclamo nel rispetto del termine di 30 giorni-Sussiste.

La revoca di un decreto presidenziale che ha dichiarato estinto il giudizio non può essere effettuato d'ufficio, stante l'obbligo del reclamo entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione da parte della segreteria della Commissione.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992, artt.28 e 38;art.327, comma 1, c.p.c.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.93/4/2012- dep.il 29/5/2012-Presidente - Relatore Liotta –Viscio trading srl/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3.

Processo tributario-Sospensione esecuzione sentenza CTR-Possibilità-Condizioni.

L'art.49 del DLgs n.546/1992 è finalizzato a sancire l'inapplicabilità al processo tributario della regola che attribuisce immediata e diretta efficacia alle sentenze civili,non già a escludere l'operatività delle norme sulla sospensione che quell'efficacia esecutiva presuppongono e che, per il caso del ricorso per Cassazione, debbono ritenersi applicabili i poteri inibitori di cui all'art.373 c.p.c.,con conseguente possibilità di sospendere



l'esecuzione della sentenza impugnata innanzi alla Corte di Cassazione, qualora sussistano i requisiti del danno grave.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992,art.49;art.373 c.p.c. .

Riferimenti giurisprudenziali:Corte Cost.n.109/2012;Cass. n. 7815 e 21121/2010.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 21 –Sent. n.152/21/2012- dep.il 11/6/2012-
Presidente Cappelli-Relatore Valentini-Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud
spa/Lionetti.**

Processo tributario-Costituzione tardiva parte resistente-Inammissibilità-Esclusione.

Deve escludersi qualsiasi sanzione d'inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall'art.24 della Costituzione, sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dalla ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del DLgs n.546/1992, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi dell'art.58 del DLgs medesimo.

Riferimenti normativi:Costit. Art.24;DLgs n.546/1992, artt.24, 32, 58.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 18962/2005, 2995/2010.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.151/22/2012- dep.il 8/6/2012-Presidente
Mongiardo-Relatore Guidi-DRS spa/ASER Conc. Comune Pomezia.**

Processo tributario-Elenco raccomandate con solo timbro delle Poste-Insufficiente.

Non è sufficiente un elenco di raccomandate, non firmato, sul quale è apposto un timbro delle Poste a fronte del dato risultante da un'interrogazione alle poste richiesto dal contribuente.



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.84/20/2012- dep.il 16/6/2012 -
Presidente-Relatore Meloncelli – Ag. Entrate controlli Roma 3/Consorzio Intern.
LLogistic Group a R.L.:**

Processo tributario-Appello-Notificazione per Posta-Ricevuta di spedizione-Mancato deposito entro 30 giorni alla segreteria della CTR-Conseguenze-Inammissibilità.

Il mancato deposito presso la segreteria della CTR, entro il termine di trenta giorni dalla proposizione dell'appello notificato per posta, della ricevuta di spedizione della raccomandata è causa d'inammissibilità dell'appello rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.424/14/2012- dep.il 20/6/2012-
Presidente- Cellitti-Relatore Tozzi–Velluti/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.**

Processo tributario-Ricorso-Integrazione con successiva memoria-Esclusione.

L'atto introduttivo del giudizio deve contenere "l'intero programma difensivo" per quanto riguarda sia il *petitum* che la *causa petendi*, non essendo consentita l'integrazione con successiva memoria, ma soltanto memorie illustrative e non integrative dei motivi del ricorso.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992, artt.24 e 32.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.402/14/2012- dep.il 7/6/2012-
Presidente-Relatore Cellitti–Aquilone/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2.**

Processo tributario-Diniego di sgravio-Impugnazione-Regole del processo tributario-Caso di specie.

Il ritmo di accesso al giudice tributario che la legge regola prevede che gli atti non possono essere impugnati prima della loro notificazione e che non è possibile impugnarli in un



secondo momento in occasione della notifica di atti conseguenti, perché la cadenza non ammette né anticipazioni né ritardi.

Nella specie il contribuente si era limitato a chiedere lo sgravio della cartella di pagamento senza impugnarla e contro il diniego aveva esposto solo motivi inerenti l'avviso di accertamento.

Riferimenti processuali:DLgs n.546/1992, art.19.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 9 –Sent. n.113/9/2012- dep.il 4/6/2012-Presidente Amodio-Relatore Gallucci-Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa/Di Consiglio.

Processo tributario-Notifica a mezzo agenzia recapiti-Inesistenza.

La notifica eseguita a mezzo raccomandata da un'agenzia di recapiti,che non reca il timbro dell'ufficio postale, deve considerarsi inesistente.

Riferimenti normativi:DPR n.602/1973,art.26.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 20440/2006, CTR Lazio 102/21/2010.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 28 –Sent. n.103/28/2012- dep.il 6/6/2012-Presidente Tersigni -Relatore Martinelli-Donvito/Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa.

Processo tributario-Appello-Fotocopie senza firma in calce-Inammissibilità.

Quando tutte le copie dell'appello depositate, compresa quella presso la CTP, sono fotocopie mancanti della sottoscrizione in calce, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992, art.53, comma 1.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.114/10/2010- dep.il 5/6/2012-Presidente Mazzillo -Relatore Moroni-Cicero/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.



Processo tributario-Notifica firmata da madre affetta da stato di salute grave, ma che non comporta assoluta incapacità-Validità.

La notifica firmata dalla madre, anche se affetta da uno stato di salute grave, ma che non comporta automaticamente l'assoluta incapacità d'intendere e di volere, dalla quale far derivare un'interdizione totale della capacità di agire, è valida.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n.37-Sent. n.162/37/2012-dep.il 21/6/2012-Presidente -Relatore Tomei –Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa /Fantauzzi.

Processo tributario-Appello-Produzione nuovi documenti-Limiti.

La mancata costituzione nel giudizio di primo grado comporta l'impossibilità di produrre in appello documenti che potevano essere depositati nel precedente giudizio a meno che si tratti di documenti nuovi acquisiti in seguito o per i quali vi era effettiva impossibilità a produrli.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992, art.58.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.174/22/2012- dep.il 22/6/2012-Presidente Mongiardo-Relatore Macaluso-Vallisneri/ Ag.Entrate Dir.Reg. Lazio.

Processo tributario-Ricorso-Deve essere presentato all'agenzia territorialmente competente.

Il ricorso deve essere presentato all'ufficio territorialmente competente in relazione alla sede del sostituto d'imposta e al quale la ritenuta d'imposta era stata versata.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992, artt.4 e 18, comma 2, lett.c).

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 9395/2007.



Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n. 309/1/2012- dep.il 22/6/2012-Presidente Varrone-Relatore Tozzi –Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Mattei.

Processo tributario-Annullamento dell'atto impugnato-Spese di giudizio compensate-Fatto di specie-Esclusione.

L'annullamento dell'atto impugnato, dopo che il contribuente aveva ricevuto un avviso di liquidazione e subito un'iscrizione ipotecaria non è sufficiente per compensare le spese di giudizio.

Riferimenti normativi:artt.81 e 92 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 18894/2011.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.21 –Ord. n.22/21/2012- dep.il 11/7/2012-Presidente Silvestri-Relatore Di Maio-Bellipanni/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3.

Processo tributario-Esecuzione sentenza-Sospensione-Ricorso in Cassazione palesemente inammissibile-Esclusione.

Non sussistono le condizioni per la sospensione dell'esecuzione di una sentenza, quando il ricorso per Cassazione contro la sentenza regionale risulta palesemente inammissibile, essendo stato presentato oltre i termini di legge.

Riferimenti normativi:artt.337 e 373 c.p.c. ;DLgs n.546/1992, art.49, comma 1.

Riferimenti giurisdizionali:Cass. n. 7815 e 2121/2010;Corte Cost. n.217/2010.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.21 –Sent. n.163/21/2012- dep.il 4/7/2012-Presidente Silvestri-Relatore Moroni-Amicone srl/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.

Processo tributario-Notifica ex art.140cpc-Irreperibilità-Deve essere attestata dal certificato di residenza.



Non è sufficiente per sostenere l'irreperibilità del contribuente l'attestazione generica del notificatore "che non sono state trovate persone disponibili a ricevere l'atto", ma è obbligatorio svolgere una procedura di irreperibilità attestata dal certificato di residenza.

Riferimenti normativi: art. 140 c.p.c.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.320/1/2012- dep.il 6/7/2012-Presidente Varrone-Relatore Gizzi-Comune di Ciampino/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3.

Processo tributario-Ricorso firmato dal solo difensore senza firma conferimento del Sindaco-Inammissibilità-Esclusione.

Accertamento liquidazione controlli-IRPEF-Ritenute-Sostituto d'imposta-E' l'unico fiscalmente responsabile-Banca tesoriere-Responsabilità-Esclusione.

E' ammissibile il ricorso firmato dal difensore con l'indicazione della procura alle liti del Sindaco non conferita con firma autografa.

Il sostituto d'imposta è l'unico soggetto fiscalmente responsabile sia della presentazione della relativa dichiarazione sia del conseguente versamento delle ritenute medesime e l'accordo con la Banca tesoriere non trasferisce l'onere fiscale avendo una mera valenza tra le parti.

Riferimenti normativi: DLgs n.546/1992, art.18, comma 2; DPR n.600/1973, artt. 3 e 23; DPR n.322/1998, art.4.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6130/2011, 15444/2010, 6391/2006.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 21 –Sent. n.179/21/2012- dep.il 16/7/2012-Presidente Silvestri-Relatore Valentini- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Viterbo/Crocchioni.



Processo tributario-Inammissibilità dell'appello-Principio di consumazione-Applicabilità-Conseguenze- Nuova impugnazione - Proponibilità - Sussistenza - Termine - Decorrenza dalla data del precedente appello.

In tema di contenzioso tributario è applicabile il principio in virtù del quale la consumazione dell'impugnazione, che ne preclude la riproposizione anche nell'ipotesi in cui non sia ancora scaduto il termine stabilito dalla legge, opera soltanto ove sia intervenuta una declaratoria d'inammissibilità, con la conseguenza che, fino a quando siffatta declaratoria non sia intervenuta, può essere proposto un nuovo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché la seconda impugnazione risulti tempestiva, in rapporto al termine breve decorrente, in caso di mancata notificazione della sentenza, dalla data di proposizione del primo appello, che equivale alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992.art.60;art. 358 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 16052/2010 e 11994/2006.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.257/38/2012- dep.il 16/7/2012-
Presidente Patrizi-Relatore Terrinoni-Francescareal srl/Comune di Roma.**

Processo tributario-Plico raccomandato con più avvisi di accertamento-Contestazione contribuente di non averne ricevuto uno-Prova di ricevimento-Non sufficiente.

Quando il plico raccomandato contiene più avvisi, non è sufficiente la prova di ricevimento in presenza di contestazioni del contribuente in ordine ad uno di essi.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.258/38/2012- dep.il 16/7/2012-
Presidente Favaro -Relatore Lautizi- Comune di Roma/TWPA sas.**

Processo tributario-TARSU/TIA- Cartella di pagamento-Notifica-Termine 6 mesi ex L. 156/2005-Applicazione-Esclusione.



Non è applicabile la normativa di cui alla L. n.156/2005 che ha modificato i termini di notifica delle cartelle di pagamento ai tributi locali per i quali si è creato un vuoto legislativo, nonostante il disposto della sentenza della Corte Costituzionale n.260/2005.

Riferimenti normativi:L. n.156/2005.

Riferimenti giurisprudenziali:Corte Cost. n.280/2005.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.251/38/2012- dep.il 16/7/2012-
Presidente Favaro -Relatore De Santi- Lupi/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3.**

Processo tributario-Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà-Valore come prova-Criteri.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,prevista dalla legge allo scopo di velocizzare l'attività amministrativa, esimendo il soggetto dal produrre un documento o una certificazione pubblica, non può costituire, anche se resa da un terzo, prova della verità del suo contenuto, bensì semplicemente un mero indizio, valutabile in relazione agli altri elementi acquisiti e idoneo, in assenza di ulteriori elementi probatori, a costituire da solo il fondamento della decisione.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.470/14/2012- dep.il 4/7/2012-
Presidente- Cellitti-Relatore Tozzi–Magic Bowling/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli
Roma 1.**

Processo tributario-Istanza di autotutela-Rifiuto tacito-Impugnabilità-Esclusione.

L'istanza di annullamento in autotutela non fondata sulla deduzione di vizi originari non sostituisce i rimedi giurisdizionali, configurandosi l'istanza come mera sollecitazione non giuridicamente tutelabile e il rifiuto tacito non è impugnabile dinanzi al giudice tributario.

Riferimenti normativi;DLgs n.546/1992, art.19.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 2745/2012, 3698/2009, 11457/2010.



Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.140/2/2012- dep.il 3/7/2012-Presidente-Relatore Oddi–BNL spa/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.

Processo tributario-Ricorso avverso il silenzio-rifiuto-Precedente sentenza di rigetto “allo stato degli atti” per mancata documentazione-Riproposizione del ricorso con la documentazione entro il termine di prescrizione decennale-Rigetto-Legittimità.

L'accertamento negativo di un diritto, effettuato con sentenza, ancorché in dipendenza di una situazione di prova mancante o insufficiente, costituisce decisione di merito suscettibile di giudicato sostanziale, perché non è prevista una sentenza di rigetto “allo stato”, per cui la domanda deve ritenersi definitivamente rigettata e non più proponibile in un nuovo giudizio tra le stesse parti.

Nella specie c'era stata una sentenza di rigetto del ricorso presentato avverso il silenzio-rifiuto, perché *allo stato degli atti* mancava la documentazione necessaria, che, invece, fu presentata con un nuovo ricorso entro il termine decennale di prescrizione.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 7303/2012, 1405/1980, 3238/1986.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.181/2/2012- dep.il 14/7/2012-Presidente-Relatore De Salvo –Tulli/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2.

Processo tributario-Notifica- Edificio con due scale e molti appartamenti-Relata con affissione alla porta della residenza anagrafica indicata con il solo numero civico-Insufficienza della notifica-Sussiste.

Se dalla relata di notifica risulta che l'avviso di deposito sarebbe stato affisso “alla porta della residenza anagrafica”, indicata con il solo numero civico, mentre quell'edificio comprende 80 appartamenti, due scale è legittimo ritenere quanto afferma il contribuente di non averlo mai ricevuto.



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Ord. n.107/4/2012- dep.il 24/7/2012-Presidente -
Relatore Liotta-Ceccarini/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2.**

Processo tributario-Sospensione esecutività sentenza CTR-Ammissibilità-Fermo amministrativo autovettura per lavoro-Periculum in mora-Non sussiste.

Non sussiste il requisito del *periculum in mora*, per sospendere l'esecutività di una sentenza della CTR pur in presenza del ricorso in Cassazione, costituito dal fermo amministrativo di un'autovettura utilizzata per il lavoro, insuscettibile del pericolo concreto di un grave danno economico altrimenti non riparabile.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992, art.49, art.373 c.p.c.

Riferimenti giurisdizionali:Corte Cost.n.109/2012, Cass. n. 2845/2012.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Ord. n.106/4/2012- dep.il 24/7/2012-Presidente -
Relatore Liotta-Gest. Bacini artificiali srl/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2.**

Processo tributario-Sospensione esecutività sentenza CTR-Ammissibilità-Ricorso in Cassazione-Motivi Fumus boni iuris-Devono essere valutati concretamente.

Il requisito del *fumus boni iuris* per sospendere l'esecutività di una sentenza della CTR deve essere valutato con rigore in relazione al caso concreto per evitare che un ricorso di legittimità presentato in Cassazione basti a determinare la sussistenza di quel requisito.

Nella specie non essendo stati ravvisati *ictu oculi* palesi violazione di legge o travisamento dei fatti, né questioni sulle quali si sono formati contrasti interpretativi da parte della Cassazione, la richiesta di sospensione deve essere respinta.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992, art.49, art.373 c.p.c.

Riferimenti giurisdizionali:Corte Cost.n.109/2012, Cass. n. 2845/2012.



Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.293/4/2012- dep.il 24/7/2012-Presidente – Liotta-Relatore Lunerti –Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Viterbo/Berto.

Processo tributario-Istanza autotutela-Diniego A. F.-Ricorso-Inammissibilità.

Non è ammissibile il ricorso contro il diniego da parte dell' A.F. di annullamento in autotutela relativo a una cartella di pagamento, non costituendo un mezzo di tutela del contribuente sostitutivo dei rimedi giurisdizionali.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. SS.UU. n.2870,3698, 16097/2009.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.522/14/2012- dep.il 24/7/2012-Presidente- Cellitti – Relatore-Pennacchia- Ag. entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2/Cascioli.

Processo tributario-Richiesta difensore di rinvio udienza mediante fax-Rigetto.

La richiesta di rinvio inviata per fax dal difensore non ha pregio e deve essere disattesa, poiché non rientra nelle particolari condizioni di rinvio dell'udienza.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.164/10/2010- dep.il 31/8/2012-Presidente Mazzillo -Relatore Tozzi- Ag. entrate Roma 1/Gamba.

Processo tributario-Notifica ex art.140 c.p.c. –Mancata affissione dell'avviso sulla porta-Nullità-Sussiste.

Se non è stato possibile eseguire la consegna dell'atto non avendo reperito il contribuente e non avendo acquisito notizie che lo stesso si era trasferito in luogo sconosciuto, il messo notificatore, oltre al deposito dell'atto presso la Casa Comunale e la spedizione dell'avviso di tale deposito a mezzo raccomandata, doveva provvedere all'affissione dell'atto sulla porta (o sul portone) dell'abitazione o dello stabile.

In mancanza di quest'ultimo atto la notificazione deve essere considerata nulla.



Riferimenti normativi: art. 140 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 10177/2009.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 29 –Sent. n. 186/29/2012- dep. il 3/9/2012-Presidente Gargani-Relatore Zucchelli-Op. Naz. Per il Mezzogiorno d'Italia/Comune di Velletri.

Processo tributario-Tardiva costituzione parte resistente-Inammissibilità-Esclusione.

Agevolazioni ed esenzioni-Aiuto di Stato-Divieto della Comunità europea-Sussiste.

Ente ecclesiastico-Attività svolta tramite convenzione o terzi-Agevolazioni-Esclusione.

E' da escludersi qualsiasi sanzione d'inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall'art. 24 della Costituzione, sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicazione delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti.

L'agevolazione fiscale costituisce un aiuto di Stato all'attività economica cui è concessa e, come tale, vietato dal Trattato istitutivo della Comunità europea.

Non spetta all'ente ecclesiastico l'agevolazione ICI, che pur possedendo il requisito oggettivo di un'attività meritoria sotto il profilo sociale, gestisca l'attività in regime di convenzione o di appalto tramite la mediazione di altro soggetto.

Riferimenti normativi: DLgs n. 546/1992, art. 23, 24 e 32; DLgs n. 504/1992, art. 1, comma 1, lett. i); DPR n. 917/1986, art. 87, comma 1, lett. i); L. n. 222/1985, art. 16, lett. a).

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 18962/2005, SS.UU. n. 8313/2010.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 29 –Sent. n. 220/29/2012- dep. il 10/9/2012-Presidente Gargani-Relatore Zucchelli- Del Gaudio/Ag. Entrate Roma 1.

Processo tributario-Rapporti definiti-Retroattività della norma-Esclusione-Interessi risarcitori maturati sino al 30/12/1993-Tassazione IRPEF-Esclusione.



In presenza di rapporti definiti si deve escludere la retroattività della norma, restando il problema se rileva, ai fini dell'applicazione dello *jus superveniens*, del momento della maturazione del credito o quello dell'erogazione.

Nella specie, gli interessi corrisposti all'appellante maturati sino alla data del 30/12/1993, in quanto aventi natura risarcitoria, non sono sottoposti a tassazione IRPEF, perché non rientranti in alcuna delle categorie reddituali previste dagli artt. 6 e 46 del DPR n. 917/1986 nel testo vigente nel periodo di maturazione degli interessi.

Riferimenti normativi: DPR n. 917/1986, artt. 6 e 46; DL n. 557/1993; DLgs n. 314/1997, art. 1; DL n. 41/1995, art. 1.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 19325/2011, 18370/2005.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.207/10/2010- dep.il 5/10/2012-
Presidente Mazzillo -Relatore Castello- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Nike
Imm. srl.**

Processo tributario-Mancata costituzione resistente-Conseguenze.

La tardiva costituzione in giudizio del resistente determina soltanto la decadenza della facoltà di chiedere o svolgere attività processuali eventualmente precluse, dando luogo a decadenze di tipo assertivo e probatorio, ma mai a un'irreversibile dichiarazione di contumacia, del tutto sconosciuta all'ordinamento tributario.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 21059/2007.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n.198/6/2012- dep.il 10/10/2012-Presidente
Cellitti -Relatore Colaiuda-Imperatrice/ Ag. entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.**

*Processo tributario-Inosservanza procedura art.10 DPR n.787/1980-Inammissibilità-
Esclusione-Improcedibilità per sei mesi.*



L'inosservanza della procedura prevista dall'art.10 del DPR n.787/1980 non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma l'improcedibilità per sei mesi, cioè fino alla scadenza di quel termine dilatorio non rispettato dal contribuente.

Riferimenti normativi:DPR n.787/1980, DPR m.76/1972, art.17, comma 3.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.223/10/2010- dep.il 10/10/2012-
Presidente Scopigno -Relatore Tozzi-Elia/Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa.**

Processo tributario-Compensazione spese di giudizio-Fattispecie di non motivazione.

La motivazione per la compensazione delle spese di giudizio “in considerazione della tenuità delle somme e della peculiarità della fattispecie” è immotivata e si risolve per la parte vittoriosa in una sostanziale soccombenza di fatto.

Riferimenti normativi:artt. 91 e 92 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali:Corte Cost. n.274/2005, 18894/2011.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.346/4/2012- dep.il 30/10/2012-Presidente
Liotta -Relatore Lunerti- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Schirripa.**

Processo tributario-Notifica a irreperibili-Applicabilità-Criteri.

La procedura cosiddetta degli *irreperibili* è applicabile soltanto laddove il destinatario della notifica risulti trasferito dal luogo indicato nei registri anagrafici e la sua residenza, dimora o domicilio siano sconosciuti e tale ignoranza non può essere superata con le ricerche, le richieste d'informazioni suggerite, in relazione al caso concreto, dall'ordinaria diligenza.

Riferimenti normativi:artt.140 e 143 c.p.c. DPR n.600/1973.



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 20 –Sent. n.101/20/2012- dep.il 30/10/2012-
Presidente Patrizi-Relatore Brunetti-Napolitano/Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud
spa.**

Processo tributario-Assenza del destinatario - Persone possibili consegnatarie della copia dell'atto da notificare - Ordine di successione - Tassatività - Notificazione a mani del portiere - Omessa attestazione nella relata del mancato rinvenimento delle altre persone indicate nel secondo comma dell'art. 139 cod. proc. civ. - Nullità della notificazione.

In caso di notifica al portiere l'ufficiale giudiziario deve attestare chiaramente, a pena di nullità, l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art.139 c.p.c., secondo la successione preferenziale stabilita da detta norma.

Riferimenti normativi: art.139, secondo comma c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. SS.UU n.8214/2005.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 28 –Sent. n.151/28/2012- dep.il 29/10/2012-
Presidente Silvestri -Relatore Moroni-Fronticelli/Ag. Riscossione Roma Equitalia
Sud spa.**

Processo tributario-Compensazione spese di giudizio per “giusti motivi ”-Esclusione.

La compensazione delle spese, oltre al caso di soccombenza reciproca, è possibile qualora ricorrano “*gravi ed eccezionali ragioni*” e non in presenza di “*giusti motivi*”.

Riferimenti normativi:L. n.69/2009, art.92 c.p.c.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.340/4/2012- dep.il 30/10/2012-Presidente
Liotta -Relatore Moscaroli-Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa/Satrian.**



Processo tributario-Concessionario che da atto del provvedimento di sgravio dell'ente impositore-Accoglimento del ricorso contribuente-Esclusione-Dichiarazione di estinzione del giudizio-Necessità.

Se il Concessionario ha dato atto che, alla luce del provvedimento di sgravio emesso dall'ente impositore, era stata chiusa la posizione relativa all'iscrizione ipotecaria, circostanza non contestata, il giudice deve dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere e non accogliere il ricorso con condanna alle spese, con ciò, di fatto, mettendo in discussione *ab origine* la legittimità dell'atto cautelativo.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 20 –Sent. n.110/20/2012- dep.il 13/11/2012-
Presidente Meloncelli-Relatore Brunetti-Sero/Comune di Roma.**

Processo tributario-Notifica senza specificare qualifica consegnatario-Nullità radicale anche per la successiva cartella esattoriale-Sussiste.

La notifica effettuata senza specificare la qualifica rivestita del consegnatario è radicalmente nulla unitamente alla successiva cartella che si fonda sull'avviso di accertamento stesso.

Riferimenti normativi:L. n.890/1992, art.7, comma 4.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.624/14/2012- dep.il 14/11/2012-
Presidente- Cellitti-Relatore Tozzi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2/Baines.**

Processo tributario-Documentazione in copie fotostatiche-Valore, criteri e conseguenze.

Le copie fotostatiche hanno la medesima efficacia probatoria degli originali, questi ultimi dovranno essere prodotti solo ove le copie siano disconosciute dalla controparte.

Simile adempimento deve essere compiuto non solo in modo formale e specifico, ma necessariamente nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione



documentata, in caso contrario si incorre in una decadenza, e le scritture prodotte si considerano comunque riconosciute ex art.215,n.2 c.p.c.

Riferimenti normativi:art.215, comma 2 c.p.c.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.214/2/2012- dep.il 19/11/2012-
Presidente- De Salvo Relatore-Leccisi –Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma
1/Pietromarchi.**

Processo tributario-Atto di riassunzione-Ricorrente traferito e irreperibile-Nuova notifica secondo quel rito e mancata istanza per riammissione in termini-Conseguenza-Estinzione processo.

L'atto di riassunzione dell'ufficio notificato al contribuente trasferito e irreperibile senza che si sia provveduto tempestivamente a una nuova notifica con il rito degli irreperibili, né abbia poi formulato istanza per essere riammesso in termini per tale inadempimento, ha come conseguenza l'estinzione del processo.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992, art.63.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 37 –Sent. n.96/37/2012- dep.il 29/11/2012-
Presidente Caliento-Relatore Lomazzi-Campegiani/Comune di Marino.**

Processo tributario-Valutazione di documenti in camera di Consiglio non conosciuti dal ricorrente-Violazione della difesa-Sussiste-Effetti-Annullamento della sentenza.

L'esercizio di difesa del ricorrente è violato nel caso in cui il Collegio, nell'udienza svoltasi in camera di consiglio, ha ritenuto di esaminare e valutare documenti tardivamente prodotti dal Comune, ponendoli a base della propria sentenza, senza che degli stessi ne sia venuto a conoscenza.



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.601/14/2012- dep.il 7/11/2012-
Presidente-Relatore Cellitti - Ag. entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2/Gregori.**

*Processo tributario-Prima pretesa erariale conosciuta:Avviso bonario completo- Non
impugnato-Impedisce termine di decadenza-Decadenza per decorso termine ex L.
n.156/2005-Rilevabilità d'ufficio-Esclusione.*

Il contribuente che non ha proposto alcuna impugnazione contro l'avviso bonario, possibile perché conteneva una compiuta pretesa impositiva per la prima volta a sua conoscenza, ha impedito qualsiasi termine di decadenza, sicché la cartella di pagamento costituisce un ulteriore atto di riscossione sottratto ai termini di cui alla L. n.156/2005.

Non è rilevabile d'ufficio la decadenza della pretesa erariale per decorso del termine di cui alla L. n.156/2005, perché posta a favore del contribuente.

Riferimenti normativi:L. n.156/2005.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 19000/2007, Ord. n.6721/2012.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.593/14/2012- dep.il 7/11/2012-
Presidente- Cellitti – Relatore-Pennacchia-Saracini/ Ag. entrate Dir.Prov.Uff.controlli
Roma 2.**

Processo tributario-Avviso di liquidazione-Impugnabilità solo per vizi propri.

L'avviso di liquidazione è un atto di riscossione, sindacabile solo per vizi propri, non rientra tra le liti definibili, perché presuppone la definizione di eventuali procedimenti accertativi e consegue alla loro definitività o perché non impugnati oppure divenuti definitivi.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.206/2/2012- dep.il 6/11/2012-Presidente
Oddi-Relatore Panzini-Belcam sas/ Ag. entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma2.**

Processo tributario-Società cancellata dal registro delle imprese-Appello-Inammissibile.



E' inammissibile l'appello di una società che aveva cessato l'attività, confermata dalla cancellazione dal registro delle imprese.

Riferimenti normativi:DLgs n.6/2003.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. SS.UU 4062/2010.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 795/14/2012- dep.il 19/12/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia-Siena/ Ag. Entrate Roma 2.**

Processo tributario-Principio dell'overruling-E' applicabile nel giudizio tributario.

Deve essere applicato l'istituto dell'overruling al giudizio tributario, che implica la necessaria remissione in termini del soggetto, la cui decadenza si era verificata non per colpa del contribuente, ma quando il diritto al rimborso era divenuto evidente dall'intervento della Corte di giustizia europea.

Nella specie è il diritto al rimborso delle ritenute IRPEF delle somme percepite a titolo d'incentivo all'esodo.

Riferimenti normativi:DPR n.917/1986, art.19, comma 4;DPR n.600/1973, art.38, comma 2.

Riferimenti giurisprudenziali:Corte Giustizia C-2077/2004, 128 e 131/2007;Cass. n. 2282/2011.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.247/29/2012- dep.il 6/12/2012-
Presidente-Relatore Picozza –Ag. Riscossione Equitalia Sud spa/Basili.**

Processo tributario-Procura rilasciata su foglio separato-Requisito della congiunzione materiale ex art.83, terzo comma c.p.c. –Portata e conseguenze.

E' inammissibile l'appello mancante della materiale congiunzione tra il foglio separato con il quale la procura sia stata rilasciata e l'atto cui si accede non raggiungendo la giuridica



certezza della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa.

Riferimenti normativi: art. 83, terzo comma c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. SS.UU.13666/2002.

**Comm. Trib. Provinciale di Roma-Sez.n. 6–Sent. n.493/6/2011- dep.il 6/12/2011-
Presidente Mammuccari-Relatore Carotenuto-Biaggi/Ag. Entrate Roma 1.**

*Processo tributario-Notifica a residente estero-Perfezionamento-Consegna
dell'Ambasciata italiana a Poste Stato estero.*

Ingente importo evaso-Raddoppio termini di prescrizione-Legittimità.

*Adesione a scudo fiscale rientro capitali all'estero-Residenza fiscale in Italia-Certezza-
Sussiste.*

La notifica dell'avviso di accertamento nel caso di residente all'estero è perfezionata alla data di consegna da parte dell'Ambasciata italiana alle Poste dello Stato estero.

Il raddoppio dei termini di prescrizione ordinaria scatta automaticamente nel caso d'ingente importo evaso, per il quale la denuncia penale è obbligata.

La certezza della residenza sul territorio italiano del contribuente è data dall'avere aderito allo scudo fiscale per il rientro dei capitali all'estero, facilitazione riservata ai residenti fiscalmente in Italia.

Riferimenti normativi: art. 142 c.p.c. ; DPR n. 600/1973, art. 43; DL n. 350/2001, artt. 11, 12, 14.

**Comm. Trib. Provinciale di Frosinone-Sez. n.2-Sent. n.84/2/2012- Dep. 7/5/2012-
Presidente Fagnoli-Relatore Lentini-Ristorante De Macera sas/ Ag. Entrate Dir.
Prov. Frosinone.**

Processo tributario-Mancata riassunzione sentenza Cassazione con rinvio-Conseguenze.



La mancata riassunzione della controversia dopo una sentenza della Cassazione con rinvio, ha come conseguenza che l'atto impositivo originariamente impugnato diviene definitivo, legittimando l'iscrizione a ruolo d'imposte, sanzioni e interessi.

Riferimenti normativi: art. 393 cpc .

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 3040/2008.

**Comm. Trib. Provinciale di Rieti-Sez. n.3-Sent. n.67/3/2012- Dep. 25/6/2012-
Presidente Iantaffi-Relatore Colarieti-Duranti/ Ag. Entrate Dir. Prov. Rieti.**

*Processo tributario-Richiesta ufficio di cessazione del procedimento-Spese processuali-
Sono dovute.*

La richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata dall'ufficio nel corso del processo, pur comportando la dichiarazione di estinzione del giudizio, determina comunque la condanna al pagamento delle spese, a causa dell'inerte ed omissivo atteggiamento dell'ufficio che ha provocato un danno, sia economico che morale al ricorrente.

**Comm. Trib. Provinciale di Rieti-Sez. n.2-Sent. n.117/2/2012- Dep. 21/6/2012-
Presidente Picchioni-Relatore Petrongari-Riggi/ Ag. Entrate Dir. Prov. Rieti.**

*Processo tributario-Istanza rimborso bonus famiglia presentato ad Agenzia entrate
territorialmente incompetente-Validità della richiesta-Sussiste.*

L'istanza diretta a ottenere il rimborso del bonus straordinario famiglia, depositata presso un ufficio territorialmente incompetente, non rileva ai fini della validità della proposizione,, la quale deve essere considerata ricevibile e di conseguenza trattabile dall'ufficio territoriale competente.

Nella specie, l'istanza era stata presentata all'Agenzia entrate di Roma anziché a quella di Rieti.



Riferimenti normativi:DL. N.185/2008.

Prassi:Circ. Ag. Entr. Del 3/2/2009.





RISCOSSIONE

Comm. Trib. Provinciale di Rieti-Sez. n.2-Sent. n.1/2/2012- Dep. 11/1/2012-Presidente-Relatore Picchioni –Rotondi/Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa.

Riscossione-Mutamento regime patrimoniale coniugi-Trascrizione registri immobiliari-Necessità-In difetto: legittimità dell'iscrizione ipotecaria.

Il mutamento del regime patrimoniale, a seguito di scioglimento della comunione familiare tra coniugi avvenuto con atto notarile, è inopponibile ai terzi in difetto della necessaria conseguente trascrizione della relativa nota nei registri immobiliari.

Pertanto è legittima l'iscrizione ipotecaria impugnata.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 54/14/2012- dep.il 31/1/2012-Presidente Cellitti-Relatore Tozzi- Ag. Entrate Roma 2/Cignetti.

Riscossione-Ipoteca-Preventiva notifica-Esclusione-Solo cartella esattoriale validamente notificata.

Contrariamente a quanto previsto per il diritto processuale civile, il concessionario può procedere con le azioni che ritiene opportune, tra cui l'ipoteca, senza alcun obbligo di una preventiva richiesta in ambito giurisdizionale, né di notifica al debitore moroso, essendo sufficiente una cartella di pagamento validamente notificata.

DPR n.602/1973, art.15;DLgs n.546/1992, art.68.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 6/14/2012- dep.il 19/1/2012-Presidente Cellitti-Relatore Tozzi- Coop. Lavoro Team service /Ag. Entrate Reg. Lazio.

Riscossione-Cartella pagamento-Recupero credito imposta-Notifica avviso di accertamento-Necessità-In mancanza nullità.

Lavoratori socialmente utili-Stabilizzazione da parte cooperativa-Agevolazioni-Spettano.

Il disconoscimento di un credito d'imposta non può avvenire con un mero atto d'iscrizione a ruolo ed è nullo l'avviso di mora emesso senza preventiva notifica di un atto di accertamento, non



potendosi attivare la procedura ex art.36bis del DPR n.600/1973, né che la cartella sia stata emessa non sussistendo motivi d'incertezza.

Il credito d'imposta di una cooperativa che ha per scopo la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili ha diritto alle agevolazioni non trattandosi di aiuto a un'impresa.

Riferimenti normativi:DLgs 468/1997, DLgs n.81/2000, art.7, comma 1.

Riferimenti giurisprudenziali:Corte di Giustizia UE 8/9/2011.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n. 55/14/2012- dep.il 1/2/2012-Presidente Liotta-
Relatore Lunerti- Calò /Ag. Entrate Roma 1.**

Riscossione-Registro-Cartella di pagamento a seguito giudicato-Prescrizione –Termine-Decennale.

In tutti i casi in cui la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, una volta formatosi il giudicato, proprio perché non ha più rilievo il titolo originario del credito riconosciuto, i relativi diritti si prescrivono con il decorso di dieci anni.

Riferimenti normativi:art.2953 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 25790/2009.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38–Sent. n.57/38/2012- dep.il 13/2/2012-Presidente Patrizi -
Relatore Terrinoni- Camera di commercio /Mezzanotte.**

Riscossione-Cartella pagamento-Adempimenti fatti-Conservazione documenti-Solo per dieci anni.

Il decorso di un periodo superiore a dieci anni esime il contribuente di conservare i documenti comprovanti gli adempimenti a suo tempo effettuati e, nel caso di specie, quelli alla cancellazione della Ditta dalla Camera di Commercio a seguito della cessazione dell'attività.

Riferimenti normativi:art.2220 c.c.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n. 67/4/2012- dep.il 7/2/2012-Presidente Liotta-
Relatore Lunerti-Benedetti/Concessionario Equitalia Sud.**

Riscossione-Iscrizione ipotecaria-Termini ex art.50 DPR n.602/1973-Applicazione-Esclusione.



I termini dell'art.50 del DPR n.602/1973 trovano applicazione solo nell'ipotesi che sia avviata l'esecuzione forzata attraverso il pignoramento previsto dagli artt.492 e 518 c.p.c. , mentre l'ipoteca va considerata mera misura cautelare volta ad assicurare che il bene non venga sottratto all'esecuzione forzata.

Riferimenti normativi:DPR n.602/1973, artt.50 e 77:artt.492 e 518 c.p.c.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 100/14/2012- dep.il 15/2/2012-Presidente -
Relatore Cellitti –Iacopino/TAR Lazio.**

*Riscossione-Invito a pagamento del contributo unificato-Eccezione di incostituzionalità-Esclusione-
Motivazione.*

Non è fondata l'eccepita incostituzionalità dell'art.14 del DPR n.115/2002 sull'obbligo di pagamento del CU, in quanto il mancato pagamento non determina l'inammissibilità del ricorso, né, di conseguenza il pregiudizio del cittadino ricorrente, ma comporta solo l'obbligo per l'ufficio giudiziario di procedere all'esazione del tributo con l'eventuale irrogazione delle sanzioni connesse all'inadempimento.

Riferimenti normativi:DPR n.115/2002, art.15.

Riferimenti giurisprudenziali:Corte Cost. n.143/2011.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.40/22/2012- dep.il 17/2/2012-Presidente
Mongiardo-Relatore Macaluso-Patr.ENCAL/Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa.**

Riscossione-Intimazione di pagamento-Impugnazione-Solo per alcuni motivi specifici.

L'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per far valere l'eventuale omissione della notifica della cartella cui si riferisce, ovvero per far constatare l'inesistenza del debito tributario intimato per intervenuta estinzione *medio tempore* per pagamento della cartella intimata o per sgravio della stessa.

Non è invece possibile proporre o riproporre eccezioni relative alla forma e al contenuto della cartella intimata.



Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.47/22/2012- dep.il 17/2/2012-Presidente Mongiardo-Relatore Macaluso-Mofa sas/Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa.

Riscossione-Debito definitivamente accertato-Prescrizione-Decennale.

Il limite temporale per la riscossione di un credito già accertato in modo definitivo è quello ordinario della prescrizione decennale:

Riferimenti normativi:DPR n.131/1986,artt.76 e 78.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 128/14/2012- dep.il 21/2/2012-Presidente-Relatore Cellitti –Filice/Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa.

Riscossione-Iscrizione ipotecaria-Obbligo di comunicazione preventiva-Solo dal 13/7/2011.

La norma che impone all'agente della riscossione di notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà iscritta l'ipoteca, è in vigore dal 13/7/2011 e, non avendo natura interpretativa, non è retroattiva.

Riferimenti normativi:L. n.106/2011, lett. u-bis;DPR n.602/1973, art.77.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 21 –Sent. n.49/21/2012- dep.il 27/2/2012-Presidente Silvestri-Relatore Valentini-Ag. Entrate Roma 1/Gueco srl.

Riscossione-Riduzione credito imposta anno precedente-Iscrizione a ruolo-Esclusione-Avviso di accertamento-Necessità.

La riduzione o il mancato riconoscimento di un credito d'imposta dichiarato dal contribuente e relativo all'annualità precedente a quella oggetto di controllo automatico ex art.36bis DPR 600/1973, può essere effettuata solo con emissione di avviso di accertamento.

Riferimenti normativi:DPR n.600/1973, art.36bis.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.21 –Sent. n.53/21/2012- dep.il 27/2/2012-Presidente Silvestri-Relatore Di Maio-Concessionario Equitalia sud spa/Bandini.



Riscossione-Iscrizione ipotecaria-Mancata indicazione responsabile procedimento-Prevalenza Statuto contribuente-Sussiste-Annullabilità.

La mancata indicazione del responsabile del procedimento nell'avviso d'iscrizione ipotecaria comporta l'illegittimità e, quindi, l'annullabilità dell'atto, che deve essere accompagnato da tutte le garanzie, per cui anche norme in contrasto con quelle contenute nello Statuto del contribuente devono essere disapplicate.

Riferimenti normativi:DL n.248/2007, art.36, comma 4ter.

Riferimenti giurisprudenziali:Corte Cost. n.377/2007.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 3 –Sent. n.30/3/2012- dep.il 27/2/2012-Presidente Patrizi-Relatore D'Andria- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma1/Mediafiction spa.

Riscossione-Cartella di pagamento-IVA- -Correttezza della dichiarazione accertata- Fideiussione-Necessità-Esclusione.

Non è necessaria la prestazione di una garanzia fideiussoria nell'ipotesi in cui l'amministrazione abbia accertato la correttezza della dichiarazione.

Riferimenti normativi:DM 11065/1979, art.6.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n. 83/4/2012- dep.il 20/2/2012-Presidente Liotta-Relatore Lunerti-Bassoli/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.

Riscossione-Cartella di pagamento-Modello conforme a DM-Obbligo di sottoscrizione e ulteriore motivazione-Esclusione.

La cartella esattoriale pienamente conforme al modello approvato con DM del 28/6/1999 che non prevede alcun obbligo di sottoscrizione della stessa è legittima, non essendovi alcun motivo per caricare l'amministrazione di oneri ulteriori a quelli espressamente previsti dalla legge.

Riferimenti normativi:DPR n.602/1973, art.25;DM 28/6/1999.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 15858/2005;Corte Cost. n.117/2000.



Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 161/14/2012- dep.il 28/2/2012-Presidente-Relatore Cellitti - Ag. Riscossione Viterbo Equitalia Sud spa/Mancini .

Riscossione-Iscrizione ipotecaria-Nuova intimazione ad adempiere dopo un anno dalla notifica-Esclusione.

L'interpretazione rigorosamente letterale delle norme di riferimento induce con certezza a escludere la necessità che l'agente della riscossione invii, dopo l'inutile decorso di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, una nuova intimazione ad adempiere prima di adottare una di quelle misure cautelari.

Riferimenti normativi:DPR n.602/1973, artt.75 bis, 77, 86

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.72/2/2012- dep.il 22/3/2012-Presidente De Salvo-Relatore Moscaroli- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Geo Costr.srl.

Riscossione-Avviso d'intimazione-Eccezioni su atti presupposti-Avocazione del Concessionario dell'ente creditore-Necessità.

Il Concessionario, laddove il contribuente abbia sollevato eccezioni che riguardano atti presupposti emessi dall'Amministrazione, ha l'onere, a norma dell'art.39 del DLgs n.112/1999, di avocare in giudizio l'ente creditore per non subire le conseguenze della lite.

Riferimenti normativi:DLgs n.112/1999, art.39.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.124/1/2012- dep.il 21/3/2012-Presidente Varrone-Relatore Zaccardi-Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa/Magiste real estate spa.

Riscossione-Emissione cartelle pagamento dopo apertura procedura concorsuale-Illegittimità.

E' illegittima l'emissione di cartelle di pagamento in data successiva all'apertura della procedura concorsuale.

Riferimenti normativi:DPR n.602/1973, art.90;DLgs n.112/1999, art.33;RD n.267/1942.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.37/29/2012- dep.il 7/3/2012-Presidente Picozza-Relatore Belloni-Camera Commercio Viterbo/Marchino.

Riscossione-Cartella esattoriale-Attività cessata-Diritti camerali-Sono dovuti.



E' ininfluente che il ricorrente non abbia svolto attività per l'assoggettabilità al tributo annuale da versare alla Camera di commercio essendo un corrispettivo dell'espletamento dei servizi che il sistema camerale è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative e economiche relative al sistema delle imprese.

Riferimenti normativi:L. n.488/1999, art.17, comma 4;L. n.580/1993, art.2.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38–Sent. n.99/38/2012- dep.il 7/3/2012-Presidente Patrizi -
Relatore Terrinoni-Pappaianni/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.**

Riscossione-Cartella pagamento ex art.36bis DPR n.600/1973-Coniugi separati-Mutuo su casa coniugale-Deduzione-Spetta al 50% anche se giudice separazione ha deciso diversamente.

L'efficacia del giudicato esterno è condizionata dalla produzione della sentenza in copia autentica con attestazione del passaggio in giudicato.

Il beneficio della deduzione di cui all'art.10 del DPR n.917/1986 spetta al titolare del mutuo in base al relativo contratto anche se di fatto altri eseguono il pagamento dei ratei.

Nel caso di specie, anche se il giudice della separazione aveva posto a carico di un coniuge il pagamento dell'intero mutuo gravante sulla casa coniugale, gli interessi passivi possono essere dedotti al 50% dai due mutuatari.

Riferimenti normativi:L. n.114/1977, art.20;DPR n.917/1986, art.10.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 21 –Sent. n.80/21/2012- dep.il 2/4/2012-Presidente
Silvestri-Relatore Valentini-Logista/AAMS uff.Reg.Lazio.**

Riscossione-Cartella pagamento in materia di accise-Impugnabilità-Legittimità.

L'avviso di pagamento in materia di accise che precede la procedura di riscossione ex art.43/1988 costituisce atto accertativo-impositivo del tributo previsto dall'art.14 del DLgs n.504/1995 ed è idoneo ad esprimere tale funzione contenendo tutti gli elementi per individuare la pretesa fiscale nell'*an* e nel *quantum*, di conseguenza rientrando negli atti autonomamente impugnabili.

Riferimenti normativi:DLgs n. 546/1992, art.19;DLgs n.504/1995, art.14.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 18731/2009.



Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 89/6/2012- dep.il 11/4/2012-Presidente Bernardo-Relatore Colaiuda- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Velo sporting club onlus.

Riscossione-Cartella di pagamento IRPEF ed altro-Comportamento fraudolento consulente fiscale-Querela-Rilevanza-Nessuna senza esito giudizio penale.

La querela di parte per il comportamento fraudolento del consulente contabile non supportata dall'esito dell'eventuale giudizio penale instauratosi non rileva neppure ai fini del regime sanzionatorio applicato.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 93/6/2012- dep.il 11/4/2012-Presidente Bernardo-Relatore Colaiuda- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Valentini srl.

Riscossione-Cartella di pagamento IRPEF ed altro-Sostituto e sostituito-Ritenute omesse-Responsabilità.

Esiste un inscindibile nesso causale tra il pagamento del compenso al soggetto sostituito e il sorgere del debito d'imposta in capo al sostituto, trattandosi di obbligazione *ex lege* che sorge a carico di quest'ultimo per effetto del pagamento parziale o totale dei corrispettivi, i quali, evidentemente, debbono essere versati obbligatoriamente al netto delle ritenute a titolo di acconto o d'imposta secondo le aliquote in vigore al tempo della corresponsione.

Riferimenti normativi:L. n.516/1992, art.2.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.95/2/2012- dep.il 9/5/2012-Presidente De Salvo-Relatore Moroni-Ass. Spazio danza fitness/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.

Riscossione-Cartella pagamento IRPEF-Compensazione debiti con crediti-Possibilità.

La compensazione dei debiti tributari con crediti vantati dal contribuente verso il fisco è stata ammessa con il DLgs n.241/1997 e dalla L. n.212/2000.

Riferimenti normativi:DLgs n.241/1997;L. n.212/2000.



Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.93/2/2012- dep.il 9/5/2012-Presidente De Salvo-Relatore Tozzi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3/Outline srl.

Riscossione-Avviso intimazione-Adesione al condono ex art.12 L. n.289/2002-Pagamento secondo schema predisposto dall'agenzia della riscossione- Posizione fiscale-E' definita.

Il contribuente che ha aderito alla definizione ex art.12 della L. n.289/2002, a seguito dell'invito dell'agente della riscossione e sulla base di un modello di adesione dallo stesso agente predisposto, versando quanto dovuto, ha ottemperato a tutte le formalità richieste per definire la propria posizione fiscale.

Riferimenti normativi:L. n.289/2002, art.12.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.161/38/2012- dep.il 8/5/2012-Presidente Favaro -Relatore De Santi-Regione Toscana/Cerri.

Riscossione-Cartella esattoriale-Notifica mediante posta-Legittimità.

In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l'art.26 del DPR n.602/1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita notifica.

Riferimenti normativi:DPR n.602/1973, art.26;DPR n.43/1988, art.127.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.142/29/2012- dep.il 24/5/2012-Presidente Gargani-Relatore Zucchelli-Comune di Roma/Onori.

Riscossione-Cartella di pagamento-Ufficio impositore deve tenere sempre conto della sua funzione pubblica.

L'ufficio impositore non può mai obliterare alla sua funzione pubblica che non è quella d'incassare, a prescindere da tutto, il più possibile, ma di applicare la legge e imporre tasse e tributi esattamente come previsto dalle norme tributarie per rispettare il principio della capacità contributiva.



Nella specie si trattava di duplicazione d'imposizione, nella quale era patente in atti l'avvenuto adempimento dell'obbligazione tributaria.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.62/20/2012- dep.il 17/5/2012-Presidente-Meloncelli –Relatore Brunetti –Ag. Riscossione Equitalia Sud spa/Imperial marina.

Riscossione-Iscrizione ipotecaria sotto il limite di €8000-Esclusione in ogni caso.

Non c'è alcuna fase autonoma dell'iscrizione ipotecaria che potrebbe eseguirsi anche al di sotto del limite posto dalla legge di €8000.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.128/22/2012- dep.il 21/5/2012-Presidente-Relatore Mongiardo –Camera di commercio Viterbo/Varriale.

Riscossione-Diritti camerali-Cessazione attività-Obbligo della comunicazione-Sussiste.

L'inosservanza della comunicazione dell'avvenuta cessazione di attività all'ufficio del registro delle imprese determina il permanere dell'iscrizione con il conseguente obbligo al pagamento del diritto annuale con le sanzioni prescritte e senza previa contestazione.

Riferimenti normativi:art.2196, comma 2 c.c.;DM n.359/2001, artt.2, 3, 4;DM n.54/2005, artt. 7 e 8.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.305/1/2012- dep.il 22/6/2012-Presidente Varrone-Relatore Gizzi-Elmi/Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa.

Riscossione-Intimazione di pagamento-Contestazioni di parte-E' l'agenzia delle entrate che deve dimostrare legittimità iscrizione a ruolo.

E' onere dell'Agenzia delle entrate dimostrare, di fronte alle contestazioni di parte, la legittimità delle iscrizioni a ruolo delle somme richieste a carico di una persona fisica e soprattutto il titolo che consentiva di collegare il contribuente a un'eventuale causa di responsabilità o coobbligazione solidale.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.211/4/2012- dep.il 7/6/2012-Presidente Falascina-Relatore Maisto- Malcangi/ Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa /Esposito.



Riscossione-Fermo amministrativo mancante del termine e dell'autorità cui ricorrere-Nullità-Sussiste.

Gli atti impugnabili devono contenere, a pena di nullità anche quando il contribuente abbia fatto opposizione, l'indicazione del termine per impugnare e l'autorità alla quale l'impugnazione deve essere proposta.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992, art.19.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 148/6/2012- dep.il 5/6/2012-Presidente Bernardo-Relatore Pennacchia-Loffreda/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.

Riscossione-cartella pagamento-IRAP-Dichiarazione con reddito di lavoro autonomo-Autonomia organizzazione-Non si realizza-Imposizione-Legittimità.

Il presupposto dell'autonomia organizzazione non sussiste quando emerge dalla dichiarazione dei redditi una somma indicata come reddito di lavoro autonomo.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 29146/2008 e 14693/2009.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 144/6/2012- dep.il 5/6/2012-Presidente Bernardo-Relatore Pennacchia-Direz. Reg. Lazio uff. contenzioso/Cesare Fiorucci spa.

Riscossione-Cartella pagamento-IVA-Disconoscimento credito imposta-Applicazione ex art.36bis DPR n.600/1973-Esclusione.

Il disconoscimento di un credito d'imposta non può avvenire con mero atto d'iscrizione a ruolo ex art.36bis DPR n.600/1973, perché tale norma è utilizzabile solo nei casi tassativamente previsti dalla legge e non di fronte a disposizioni di legge suscettibili d'interpretazioni diverse , le quali esigono un motivato avviso di accertamento.

Riferimenti normativi:DPR n.600/1973, art.36bis.



Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.416/14/2012- dep.il 20/6/2012-Presidente-Cellitti-Relatore Tarantino –Dudley Srnarath Dissanayaca/Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa.

Riscossione-Preavviso di fermo-Responsabilità aggravata del creditore-Non sussiste.

L'art.96, comma 2, c.p.c. che disciplina la responsabilità aggravata del creditore che ha iniziato o compiuto l'esecuzione forzata, non può essere applicato nel caso del preavviso di fermo del veicolo di proprietà del contribuente, contro il quale nessuna procedura esecutiva è stata iniziata o proseguita.

Riferimenti normativi:art.96, comma 2, c.p.c.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.118/10/2010- dep.il 28/6/2012-Presidente Mazzillo -Relatore Castello-Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa /Vescovi.

Riscossione-Cartella di pagamento-Relata priva della firma del destinatario, dell'incaricato alla distribuzione e del timbro postale-Nullità insanabile-Sussiste.

In tema di notifica di cartella di pagamento nel caso in cui la relata di notifica consegnata al contribuente è priva delle firme del destinatario, dell'incaricato alla distribuzione e senza alcun timbro postale, la stessa deve essere dichiarata insanabilmente nulla.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 398/2012.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.481/14/2012- dep.il 11/7/2012-Presidente-Cellitti-Relatore Tarantino –Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa/Ros.Mar srl.

Riscossione-Iscrizione ipoteca-Invito al pagamento-Solo dal 13/7/2011.

Solo con la modifica apportata dalla L. n.106/2011, entrata in vigore il 13/7/2011, il concessionario deve far precedere un invito al pagamento prima dell'iscrizione ipotecaria, non avendo la norma carattere interpretativo e senza efficacia retroattiva.

Riferimenti normativi:DPR n.602/1973, art.77, comma 2bis;L. n.106/2011.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.240/4/2012- dep.il 12/7/2012-Presidente Liotta -Relatore Lunerti-AAMS Min. Econ.e fin. Reg. Lazio/Collettini.



Riscossione-Cartella di pagamento-Compensazione crediti e debiti-Condizioni.

La compensazione tra debiti e crediti tra due soggetti si verifica quando essi siano obbligati uno verso l'altro per debiti e crediti reciproci, in questo caso si estinguono per le quantità corrispondenti a condizione che siano omogenei, liquidi e esigibili.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.492/14/2012- dep.il 18/7/2012-Presidente-Cellitti-Relatore Tarantino –Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3/Cilia.

Riscossione-Cartella di pagamento-Associazione sportiva-Responsabilità gestionale-Delega a operare c/c bancario con altri-Sufficiente.

Per verificare la partecipazione gestionale all'associazione sportiva, in relazione alla responsabilità personale e solidale è sufficiente che il contribuente abbia la delega a operare unitamente ad altro soggetto in uno dei c/c bancari dell'associazione.

Riferimenti normativi:art.38 c.c.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.168/29/2012- dep.il 9/7/2012-Presidente Picozza-Relatore Catarinella-Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa/Grandi.

Riscossione-Iscrizione ipoteca-Intimazione di pagamento dopo un anno notifica cartella presupposta-Necessità a pena di nullità.

L'espropriazione forzata, l'ipoteca esattoriale, il fermo amministrativo, vantano identici presupposti, con la conseguenza che decorso più di un anno dalla notifica della cartella presupposta, l'iscrizione ipotecaria, a pena di nullità assoluta, può essere disposta solo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento.

Riferimenti normativi:DPR n.602/1973, art.50, comma 2.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 5771/2012, 4077/2010, CTR Lazio n.21/7/2011.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.277/4/2012- dep.il 19/7/2012-Presidente Falascina -Relatore Belloni-Web Media Strategy srl/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2.

Riscossione-Cartella di pagamento-Atti redatti elettronicamente o meccanicamente-Necessità della sottoscrizione-Esclusione.



Per gli atti redatti automaticamente attraverso mezzi meccanici o elettronici non è necessaria la sottoscrizione dell'atto medesimo.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.208/22/2012- dep.il 26/7/2012-Presidente -
Relatore Mongiardo-Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa /Saleppichi.**

Riscossione-Tributi dovuti da società con coniugi coobbligati-Iscrizione ipotecaria su fondo patrimoniale-Chiarimento del Concessionario per obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia-Necessità.

Il concessionario per iscrivere l'ipoteca sui beni del fondo patrimoniale costituito dai coniugi, deve chiarire dove tragga il convincimento che i tributi azionati con cartelle emesse nei confronti della società, di cui sono soci coobbligati, siano generati da obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 21 –Sent. n.185/21/2012- dep.il 17/7/2012-Presidente-
Relatore Cappelli-Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa/Pierantoni.**

*Riscossione-Iscrizione ipotecaria effettuata per cartelle notificate oltre un anno iscrizione-
Annullamento-Legittimità.*

L'iscrizione ipotecaria effettuata con riferimento ai crediti azionati con le cartelle esattoriali notificate oltre un anno prima dell'iscrizione deve essere annullata, essendo venuta meno la capacità del ruolo a valere per tali crediti come titolo esecutivo.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.260/38/2012- dep.il 16/7/2012-Presidente
Favaro -Relatore De Santi-Albatross Entertainment spa/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli
Roma 1.**

Riscossione-Rateizzazione-Garanzia fideiussoria-Non più necessaria dal 22/12/2011.

Non è più necessaria fornire la garanzia fideiussoria per l'ottenimento della rateizzazione di un avviso d'irregolarità, anche con riferimento alle rateizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della L. n.214/2011.

Riferimenti normativi:DL n.201/2011, conv. in L. n.214/2011, art.10 comma 13.



**Comm. Trib. Provinciale di Roma-Sez.n.19–Sent. n.325/19/2012- dep.il 8/8/2012-Presidente -
Relatore Rinaldi –Arpino e altri/CNF.**

*Riscossione-Cartella di pagamento-Avvocati non iscritti all'albo speciale-Potere impositivo CNF-
Esclusione.*

Il potere impositivo del Consiglio nazionale forense non può comprendere gli avvocati non iscritti all'albo speciale, dal momento che la stessa formulazione legislativa lo riferisce agli avvocati cassazionisti e, non essendo limitato a parametri oggettivi, ma al solo criterio delle spese di funzionamento, non è compatibile con la riserva di legge dell'art.23 della Costituzione.

**Comm. Trib. Provinciale di Rieti-Sez. n.2-Sent. n.152/2/2012- Dep. 26/9/2011-Presidente
Picchioni-Relatore Santilli-Provvedi/ Concessionario Equitalia Gerit spa**

*Riscossione-Cartella di pagamento-Riscossione frazionata-Si applica all'ordinamento vecchio e
nuovo.*

L'art.68 del DLgs n.546/1992 è la regola generale per la riscossione frazionata e si applica alle sentenze delle CT riferite sia al nuovo ordinamento che al precedente.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992, art68;DPR n.636/1972.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.532/14/2012- dep.il 26/9/2012-Presidente-
Cellitti-Relatore Tarantino-Astetrasparenti srl/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.**

*Riscossione-Cartella di pagamento notificata vecchio indirizzo società-Insanabilità-Esclusione-
Nullità sanabile-Legittimità.*

Si tratta di notifica nulla non di notifica inesistente, e, come tale, suscettibile di sanatoria, quella di una cartella inviata al vecchio indirizzo della società.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 17478/2011.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.218/22/2012- dep.il 4/9/2012-Presidente
Mongiardo-Relatore Macaluso-Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa/TMP Imm. Srl.**



Riscossione-Ipoteca-Crediti inferiori a 8000€-Illegittimità iscrizione-Solo dall'entrata in vigore della L. n.73/2010 (26/5).

Solamente dal momento dell'entrata in vigore della L. n.73/2010 non può essere iscritta l'ipoteca se l'importo complessivo del credito per cui si procede è inferiore a €8.000.

Riferimenti normativi:L. n.73/2010, art.3, comma 2ter;DPR n.602/1973, art.75.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.215/10/2010- dep.il 8/10/2012-Presidente Mazzillo -Relatore Castello-Palli/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.

Riscossione-Cartella di pagamento-Redditi a tassazione separata-Procedura ex art.36bis-Esclusione.

Notifica mezzo posta-Compiuta giacenza-Procedura da attivare.

Nel caso d'imposta sui redditi a tassazione separata l'ufficio non può effettuare la liquidazione ex art.36bis DPR n.600/1973, ma deve dare comunicazione al contribuente del suo debito d'imposta indicando i termini e le modalità di pagamento.

E' nulla la notifica a mezzo posta quando dalla relata attestante la *compiuta giacenza* non risulta che l'agente postale abbia eseguito integralmente il procedimento previsto, l'ulteriore avviso con il quale si informa il destinatario di non avere potuto recapitare il plico e che lo stesso è giacente presso l'ufficio postale.

Riferimenti normativi:DPR n.600/1973, art.36bis;DLgs n.241/1997, art.19.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.222/10/2010- dep.il 10/10/2012-Presidente Scopigno -Relatore Tozzi-Corsini/Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa.

Riscossione-Cartella di pagamento-Prova della notifica-Produzione solo dell'avviso di ricevimento di una raccomandata-Non è sufficiente.

La produzione in fotocopia di un avviso di ricevimento di una raccomandata non è sufficiente per ritenere che la notifica riguardi proprio l'oggetto della contestazione, nella specie,la cartella di pagamento.



Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.290/38/2012- dep.il 25/10/2012-Presidente Patrizi-Relatore Terrinoni- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Euro in distribuzione srl.

Riscossione-Cartella di pagamento-Accertamento non definitivo-Società con procedura fallimentare in corso-Iscrizione a ruolo ex art.15bis DPR n.602/1973-Legittimità.

Quando c'è fondato pericolo per la riscossione per la procedura fallimentare in corso a carico della società debitrice, pur in presenza di un accertamento non definitivo, è legittima l'iscrizione a ruolo di tipo straordinario ex art.15bis DPR n.602/1973

Riferimenti normativi:DPR n.602/1973, artt.12 e 15bis

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.545/14/2012- dep.il 9/10/2012-Presidente-Cellitti-Relatore Tozzi-Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/lfras spa.

Riscossione-Credito d'imposta-Disconoscimento-Avviso accertamento-Necessità-Procedura ex art.36bis DPR n.600/1973-Esclusione-Cartella di pagamento-Nullità-Sussiste.

Il disconoscimento di un credito d'imposta (nella specie sugli incrementi occupazionali nelle aree svantaggiate) non può avvenire con l'iscrizione a ruolo ex art.36bis DPR n.600/1973 ed è nulla la cartella di pagamento emessa senza previa notifica di un atto di accertamento.

Riferimenti normativi:DPR n.600/1973, art.36bis.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.539/14/2012- dep.il 9/10/2012-Presidente-Cellitti-Relatore Tozzi-Ciurleo/Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa.

Riscossione-Iscrizione ipoteca-Fino al 13/7/2011 era sufficiente cartella ritualmente notificata-Successivamente-Intimazione a pagare entro 30 giorni.

Il concessionario, a seguito della cartella validamente notificata non pagata, può procedere con le azioni che ritiene opportune, tra cui l'ipoteca, senza alcun obbligo di una preventiva richiesta in ambito giurisdizionale, né di notifica al debitore moroso.

Solo, dal 13/7/2011, con la modifica apportata dal DL n.106/2011, il concessionario deve notificare al proprietario dell'immobile un'intimazione al pagamento delle somme dovute entro 30 giorni.



Riferimenti normativi:DPR n.602/1973, artt.50, comma 1 e 77;DL n.70, conv. In L. 106/2011, art.3, comma 2, lett. u bis.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 20 –Sent. n.103/20/2012- dep.il 30/10/2012-Presidente Patrizi-Relatore D'Andria-Scavo/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3.

Riscossione-Cartella di pagamento emessa per passaggio in giudicato di sentenza-Prescrizione-Termine decennale-Esclusione.

E' infondata la tesi dell'agenzia delle entrate secondo cui sarebbe applicabile il termine di prescrizione decennale nel caso in cui la cartella sia stata emessa a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza.

La sentenza richiamata dall'ufficio delle SS.UU. n.25790/2009 riguarda un'ipotesi di *actio indicati* e, in particolare, un'azione esecutiva iniziata davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, a seguito di una sentenza definitiva che aveva confermato la legittimità di un avviso d'irrogazione di sanzioni.

Riferimenti normativi: art.2953 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. SS.UU. n.25790/2009.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 35 –Sent. n.183/10/2012- dep.il 29/10/2012-Presidente Scopigno -Relatore Pucci-Casalino/Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa .

Riscossione-Cartella di pagamento-IRPEF e altro-Proroga due anni ex L. n.289/2002-Esclusione.

La proroga di due anni prevista dalla L. n.289/2002 è esclusa in materia d'imposte sui redditi e dell'IVA e non riguarda i controlli automatizzati ex art.36bis DPR n.600/1973.

Riferimenti normativi:DPR n.600/1973, artt.36bis e 43, L. n.289/2002

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.395/1/2012- dep.il 16/10/2012-Presidente Varrone-Relatore Panzini-Imm. Barberini/Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa.

Riscossione-Intimazione di pagamento-Interessi di mora di cui a DM 28/7/2000-Utilizzabilità per il 2004-Esclusione.



In assenza della determinazione del tasso d'interesse per l'anno 2004 da parte dell'A.F., non si può ammettere, come preteso da Equitalia, la richiesta, indicata con il DM del 28/7/2000 valido per quell'anno, di tali interessi di mora nell'intimazione di pagamento.

Riferimenti normativi:DM del 28/7/2000.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.28 –Sent. n.163/28/2012- dep.il 29/10/2012-Presidente Silvestri-Relatore Martinelli-Del Fiume/ASER srl.

Riscossione-Cartella di pagamento-Sottoscrizione dell'atto-Requisito essenziale-Esclusione.

Tra i requisiti essenziali della cartella di pagamento non rientra la sottoscrizione dell'atto, mentre deve figurare l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo e, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento, ma solo ai ruoli consegnati dopo l'1/6/2008.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 21 –Sent. n.218/21/2012- dep.il 30/10/2012-Presidente Silvestri-Relatore Valentini- Ag. Entrate Roma 2/Mazzoni &Bizzaglia srl.

Riscossione-Cartella di pagamento-Deve essere regolarmente notificata-Applicazione art.156 c.p.c. –Esclusione.

La cartella di pagamento per la natura sostanziale e non processuale acquista efficacia solo se portata a conoscenza dell'interessato con la materiale e regolare notifica senza la possibilità di applicazione dell'art.156 c.p.c.

Riferimenti normativi:art.156 c.p.c.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.497/1/2012- dep.il 16/10/2012-Presidente Varrone-Relatore Panzini-Nevada Pubblicità srl/ Ag. Entrate Roma 1.

Riscossione-Cartella di pagamento ex art.36bis DPR n.600/1973-Caso di specie:pagamenti non computati di crediti d'imposta rettificati e di imputazione di pagamento degli acconti versati ritenuti incongruenti-Nullità-Sussiste.



Non si è in presenza di una mera attività di liquidazione delle imposte quando si tratta di pagamenti non computati di crediti d'imposta rettificati e di imputazione di pagamento degli acconti versati ritenuti incongruenti.

Riferimenti normativi:DPR n.600/1973, art.36bis.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 200/6/2012- dep.il 22/11/2012-Presidente Lauro-Relatore Taglienti-Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa/Nardi.

Riscossione-Iscrizione ipotecaria-Consistenza patrimonio e redditi del ricorrente come criterio per deliberare accoglimento ricorso-Esclusione.

La sentenza che accoglie un ricorso avverso l'iscrizione ipotecaria perché non c'è rischio di perdere la garanzia del credito tributario, data la consistenza del patrimonio e dei redditi del ricorrente è da riformare.

Riferimenti normativi:DPR n.602/1973, art.77, comma 1.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 16348/2012.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n. 530/1/2012- dep.il 19/11/2012-Presidente Lauro-Relatore Lunerti-Bonuglia/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2.

Riscossione-Cartella di pagamento-Professionista infedele-Denuncia penale-Sanzioni-Sospese.

La denuncia penale nei confronti del professionista infedele costituisce sicura valenza probatoria al fine di ottenere la sospensione della riscossione delle sanzioni previste e successivamente lo sgravio delle stesse, a seguito della condanna definitiva del professionista, restando a carico del contribuente la sola imposta principale.

Riferimenti normativi:L. n.423/1995.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.628/14/2012- dep.il 14/11/2012-Presidente-Cellitti-Relatore Pennacchia –Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Torri.

Riscossione-Intimazione pagamento-Tempestività-Rilevanza-Solo quella della data della notifica.



Nella valutazione della tempestività dell'azione impositiva dell'A.F. attualmente non riveste più alcun significato la verifica della data dell'esecutività dei ruoli o di quella della consegna dei ruoli al concessionario, assumendo, per contro, rilevanza solo la data di notifica della cartella.

Riferimenti normativi:DPR n.602/1973, art.25, come modificato dal DLgs n.193/2001.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.241/29/2012- dep.il 19/11/2012-Presidente Gargani-Relatore Belloni i-Sessa/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3.

Riscossione-Ingiunzione di pagamento priva di sottoscrizione-Conseguenze.

Per consolidata giurisprudenza gli atti contenenti ingiunzioni di pagamento per i quali non è comminata la nullità espressamente dalla legge non sono nulli ove non sottoscritti a condizione che sia certa la provenienza dell'atto amministrativo.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 3911/1998.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 35 –Sent. n.221/35/2012- dep.il 20/11/2012-Presidente Scopigno -Relatore Pennacchia-Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa/Cicoria.

Riscossione-Iscrizione ipotecaria su fondo patrimoniale-Espresso divieto nel rogito-Esclusione.

L'iscrizione ipotecaria è *pienamente* illegittima quando nell'atto notarile di costituzione del fondo è espressamente stabilito che “i beni costituendi il fondo patrimoniale non potranno essere alienati, ipotecati, dati in pegno e comunque vincolati senza la preventiva autorizzazione giudiziale ”.

Riferimenti normativi:artt. 162, comma 4 e 169 c.c.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 35 –Sent. n.220/35/2012- dep.il 20/11/2012-Presidente Scopigno -Relatore Pennacchia-Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa/D'Emilio.

Riscossione-Iscrizione ipotecaria decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento-Obbligo di nuova intimazione di pagamento-Esclusione.

Non sussiste l'obbligo di far precedere l'iscrizione ipotecaria dalla notifica di una nuova intimazione ad adempiere, ove sia decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento.



Il fatto che l'iscrizione sia generalmente preordinata all'esecuzione non può trasformare il diritto reale di garanzia in un fatto dell'esecuzione con l'effetto di sottoporla alle regole dettate per quest'ultima.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n. 528/1/2012- dep.il 19/11/2012-Presidente Lauro-Relatore Lunerti-Angelini/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3.

Riscossione-Cartella di pagamento-IRPEF-Coniuge divorziato-Assegno in unica soluzione-Deducibilità solvens-Esclusione-Tassabilità per il percipiente-Esclusione-Sanzioni-Esclusione all'epoca.

La corresponsione dell'assegno in un'unica soluzione non è tassabile in capo al percipiente e non rientra, stante il carattere tassativo della disposizione normativa, tra gli oneri deducibili per il *solvens*.

Ritenendo che in tale materia sussistesse un'obiettiva condizione d'incertezza all'epoca si devono annullare le sanzioni irrogate.

Riferimenti normativi:DPR n.917/1986, artt.6,10, 50, comma 1;L. n.898/1970.

Riferimenti giurisprudenziali:Corte Cost. n.383/2001.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.229/10/2010- dep.il 6/11/2012-Presidente Mazzillo -Relatore Castello- Ag. entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2/Edilhouse 2002 srl.

Riscossione-Cartella di pagamento-Rateizzazione in 72 mesi senza garanzia-Criterio.

Il Concessionario, dopo la notifica della cartella di pagamento, può concedere la rateizzazione del credito fino a 72 rate mensili, secondo un criterio dell'importo dilazionato e del grado di liquidità del debitore;non è più necessario fornire alcuna garanzia a prescindere dall'entità della somma iscritta a ruolo.

Riferimenti normativi:DL n.201/2011, art.10, commi 13bis e ter, conv. In L. 214/2011;DL n.16/2012.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.273/22/2012- dep.il 15/11/2012-Presidente Mongiardo-Relatore Macaluso-Deal srl/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3.



Riscossione-Avviso recupero credito imposta-Mancata impugnazione-Cartella di pagamento-Ricorso solo per vizi propri.

L'avviso di recupero del credito d'imposta è un vero e proprio avviso di accertamento emesso a seguito di una verifica sostanziale dei requisiti necessari per il suo godimento, attraverso il quale l'ufficio provvede a disconoscere un'agevolazione tributaria.

La mancata impugnazione comporta che la cartella di pagamento successiva può essere censurata solo per vizi propri.

Riferimenti normativi:L.n.311/2004, comma 421;L. n.388/2000, art.7, comma 10;DLgs n.546/1992, art.19, comma 3.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 16641/2011, 21477/2004, 7951/2002.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.257/22/2012- dep.il 15/11/2012-Presidente Mongiardo-Relatore Guidi-Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa /Ubertini.

Riscossione-Iscrizione ipotecaria-Mancata indicazione termine e autorità cui ricorrere-Annullamento-Esclusione.

La mancata indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere non costituisce vizio inficiante l'atto e non comporta il suo annullamento.

Riferimenti giurisprudenziali:Cons. di Stato n.2/2001.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.253/22/2012- dep.il 15/11/2012-Presidente Mongiardo-Relatore Guidi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Fiaso servizi srl in liq.

Riscossione-Cartella di pagamento-Notifica a società cancellata-Mancata comunicazione del liquidatore-Appello-Ammissibilità.

E' ammissibile l'appello notificato a persona giuridicamente inesistente per la cancellazione della società, quando il suo liquidatore non ha comunicato la sopravvenuta chiusura della liquidazione.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.234/2/2012- dep.il 10/12/2012-Presidente Oddi-Relatore Panzini-Graziosi/Ag. Entrate controlli Roma 3.



Riscossione-Cartella di pagamento-Compensazione crediti in dichiarazione-Deve essere utilizzato Mod. F24 al momento del versamento dell'imposta.

La compensazione parziale del credito d'imposta risultante dalla dichiarazione con le imposte dovute deve essere operata dal contribuente al momento del versamento dell'imposta utilizzando il Mod. F.24.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.567/1/2012- dep.il 5/12/2012-Presidente Lauro-Relatore Lunerti –Dati/ Ag. Entrate controlli Roma 1.

Tributi erariali indiretti-Successione-Termini di accertamento e riscossione superati-Art.48.2 del DPR n.346/1990-Applicabilità-Esclusione.

Non è applicabile la disposizione dell'art.48.2 del DPR n.346/1990, innovante il precedente regime di riscossione dell'imposta di successione, a una cartella di pagamento INVIM e imposta di successione relativa, apertasi nel 1980, essendo spirati tutti i termini di accertamento e riscossione per l'ufficio.

Riferimenti normativi:DPR n.346/1990, art.48.2.

Comm. Trib. Provinciale di Rieti-Sez. n.2-Sent. n.45/2/2012- Dep. 21/3/2012-Presidente Picchioni-Relatore Colarieti-De Padua/Ag. Riscossione Roma Equitalia Sud spa .

Riscossione-Cartella esattoriale-Notifica messo posta dopo il 9/6/2001-Inesistenza della notifica-Sussiste.

La notifica della cartella esattoriale effettuata avvalendosi del servizio postale è inesistente.

Dal 9/6/2001, a seguito delle varie modifiche apportate dall'art.1, lett. c) del DLgs n.193/2001, la cartella deve essere notificata soltanto dagli ufficiali della riscossione tassativamente indicati nell'art.26 del DPR n.602/1973, venendo a cadere la possibilità a suo tempo concessa agli esattori o ai concessionari.

Riferimenti normativi:DPR n.602/1973, art.26;DLgs n193/2001, art.1 lett. c).



Comm. Trib. Provinciale di Frosinone-Sez. n.2-Sent. n.56/2/2012- Dep. 18/3/2012-Presidente Fargnoli-Relatore Lentini-Ater/ Ag. Entrate Dir. Prov. Frosinone.

Riscossione-cartella pagamento-IRAP-Errore in dichiarazione-Mancata integrazione-Conseguenze nel procedimento.

L'errore nella dichiarazione dei redditi può essere emendata con una dichiarazione integrativa nel termine perentorio previsto dalla norma. Non può essere invocato in giudizio la mancata indicazione nel rigo RF58 di una sopravvenienza attiva non tassabile, scaturente da una riduzione del debito ICI a seguito di verbale di conciliazione.

Riferimenti normativi:DPR n.600/1973, art.36 bis;DPR n.322/2008, art.2, comma 8 bis.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 21944/2007.

Comm. Trib. Provinciale di Rieti-Sez. n.2-Sent. n.56/2/2012- Dep. 30/3/2012-Presidente-Relatore Picchioni –Giovannelli/ Ag. Entrate Dir. Prov. Rieti.

Riscossione-Cartella di pagamento-Pagamento rateale-Ritardato pagamento di una rata-Decadenza del beneficio-Esclusione.

Il ritardo di pochi giorni nel pagamento della rata non può comportare la decadenza del beneficio della concessa rateizzazione sia in base alla CM n.65 del 28/6/2011 che all'art.13 decies L. n.214/2011, emesso in sostituzione dell'art.3 bis del DLgs n.462/1997, in quanto il tardivo pagamento comporta l'iscrizione della sanzione e gli interessi legali e non già la decadenza della rateizzazione.

Riferimenti normativi:DLgs n.462/1997, art.3bis;L.n.214/2011, art.13 decies.

Prassi:CM n.65 del 28/6/2011.



SANZIONI

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n. 131/4/2012- dep.il 23/2/2012-Presidente Liotta-Relatore Lunerti- Ag. Dogane Roma 1/Aeroporti Roma spa.

Sanzioni-Cessione energia elettrica per garantire esercizio aeroportuale a enti e ditte in subconcessione –Esenzione dell'addizionale-Legittimità.

La subconcessione necessaria a garantire il buon funzionamento dell'attività aeroportuale (Polizia, Vigili del fuoco, Handlers, ecc) e il riaddebito delle spese sostenute per il servizio di energia elettrica, non contrassegna una rivendita a fini commerciali, peraltro calcolato in maniera forfettaria, ma uno dei servizi assicurati per la gestione dell'aeroporto e non può configurare una cessione di energia elettrica a terzi.

Riferimenti normativi:DLgs n.504/1995, art.52, comma 2, lett. o bis.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.58/10/2010- dep.il 16/4/2012-Presidente Mazzillo -Relatore Tozzi-Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma1/Flag Telecom serv. Italia spa.

Sanzioni-Errori mod.24 codice tributo,periodo,ripartizione-Esclusione.

Gli errori sul modello F24 relativi al codice tributo, al periodo di riferimento e sulla ripartizione dell'importo a debito e a credito sono errori formali e non sono assoggettabili a sanzioni.

Riferimenti normativi:L. n.212/2000, art.10.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n.163/6/2012- dep.il 20/6/2012-Presidente Lauro -Relatore Taglienti-De Luca Group Italy spa/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.



Sanzioni-Omesso o ritardato pagamento società causa tardiva riscossione di crediti nei confronti di Pubblica amministrazione-Esclusione.

Non si possono infliggere sanzioni per omesso o ritardato versamento delle imposte quando tale comportamento è conseguenza della tardiva riscossione di crediti nei confronti di una pubblica amministrazione, quale la Regione Campania per la quale la società svolgeva un servizio di pubblica utilità che non poteva essere interrotto, come la depurazione e lo smaltimento di acque reflue.

Riferimenti normativi:DLgs n.472/1997, art.5.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 4234/2006;CTR Roma n.327/29/2011.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.95/2/2012- dep.il 9/5/2012-Presidente -
Relatore De Salvo -Ass. Project food Italia sas/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli
Roma 1.**

Sanzioni-Impiego lavoratori non risultanti dalle scritture contabili obbligatorie-Giurisdizione tributaria-Esclusione.

L'applicazione delle sanzioni per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture contabili o ad altra documentazione obbligatoria non è di competenza della giurisdizione tributaria.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992, art.2, comma 1, come sostituito dall'art.12, comma 2 della L. n.448/2001:DL n.12/2002, conv. L. n.73/2002, art.3;DL n.223/2006 conv. L.n.248.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.158/29/2012- dep.il 20/6/2012-
Presidente Gargani-Relatore Belloni-Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Avis
Ind. Stabiensi mecc. Nav. .**

Sanzioni-Società in stato di coatta incapacità economica-Esclusione.



In materia fiscale la punizione (sanzione) indiscriminata del contribuente non può mai trovare giustificazione logica prima che giuridica, in stato di coatta incapacità economica.

Nella specie la società, malgrado i numerosi contenziosi, non aveva percepito i notevoli crediti da parte della Regione Campania.

Riferimenti normativi:DLgs n.472/1997, art.5.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.21 –Sent. n.164/21/2012- dep.il 4/7/2012-Presidente Silvestri-Relatore Moroni- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Rieti/Comune Rieti.

Sanzioni-Tassa concessione servizi telefonici non pagata-Mancanza di liquidità dovuta da parte Amm. Centrale-Esclusione.

Un Comune, pur essendo assoggettato alla tassa di concessione governativa sui servizi di telefonia, può essere esonerato dalle sanzioni in considerazione della mancanza di liquidità di fondi dovuta da parte dell'Amministrazione centrale.

Riferimenti normativi:DLgs n.471/1997, art.13;DLgs n.472/1997, art.6, comma 5.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.174/29/2012- dep.il 9/7/2012-Presidente Picozza-Relatore Matteocci-Dir. Reg. Lazio Uff. contenz./Marchetti.

Sanzioni-Tardivo invio diverse dichiarazioni con un solo file-Art.8 L. n.689/1981- Applicabilità.

Può trovare applicazione l'art.8 della L. n.689/1981 la sanzione da comminare nel caso del tardivo invio dei file riguardanti diverse dichiarazioni da parte del consulente fiscale, trattandosi di più violazioni connesse con un'unica azione.

Riferimenti normativi:L. n.689/1981, art.8.



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.393/14/2012- dep.il 5/6/2012-
Presidente- Cellitti-Relatore–Tozzi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2/Cruciani.**

Sanzioni-Violazioni senza alcun danno per l'erario-Applicazione-Legittimità.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni si ha danno per l'erario nel fatto stesso della commissione della violazione delle norme che impongono determinati comportamenti, regolano la forma e i tempi di tali adempimenti, anche se tali violazioni non si sono risolte in un danno economico.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.192/10/2010- dep.il 31/8/2012-
Presidente Mazzillo -Relatore Tozzi-Restek diffusion sas/Ag. entrate Roma 2.**

Sanzioni-Senza danno economico all'erario-Sono dovute per la commessa violazione di norme.

In materia tributaria si ha danno per l'erario per il fatto stesso delle commesse violazioni alla disciplina del tributo, anche se queste non si sono risolte in un danno economico.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.20 –Sent. n.56/20/2012- dep.il 16/5/2012-Presidente-
Relatore Meloncelli – Ag. Entrate controlli Roma 2/Meale.**

*Sanzioni-Irrogazione a contribuente sfornito di conoscenze in materia tributaria-
Integrazione di un verbale-Necessità.*

Al fine di evitare l'irrogazione di una sanzione al contribuente sfornito di conoscenze in materia tributaria, l'ufficio ha l'onere di precisare in forma scritta, a integrazione di un verbale, che la riserva di pronuncia non significava sottrazione del contribuente alla decadenzialità del termine per impugnare l'avviso di accertamento.

Riferimenti normativi:L. n.212/2000, art.6.3.



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.302/38/2012- dep.il 8/11/2012-
Presidente Favaro -Relatore Terrinoni-Scaip srl/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli
Viterbo.**

*Sanzioni-Omessa annotazione dei corrispettivi determinata dal mancato funzionamento
calcolatore del centro di elaborazione dati-Esclusione.*

L'omessa annotazione nel registro dei corrispettivi dipesa dal mancato funzionamento del
calcolatore del centro di elaborazione dati di cui si serviva la società comporta
l'abbattimento delle sanzioni comminate dall'ufficio.

**Comm. Trib. Provinciale di Rieti-Sez. n.1-Sent. n.61/1/2012- Dep. 20/2/2012-
Presidente Travaglini-Relatore Mazzatosta-Industria legno Rieti srl/ Ag.Entrate
Dir.Prov.Rieti.**

Sanzioni-Ritardato pagamento-Norma applicabile-Art.13 e non 3bis del DLgs n.472/1997.

La cartella di pagamento emessa in applicazione dell'art.3bis del DLgs n.462/1997 è
illegittima trattandosi di ritardato pagamento di una rata e non di omesso versamento della
stessa.

Il sistema fiscale vigente è improntato a un principio di ragionevolezza, perché il ritardato
adempimento di un obbligo è fattispecie prevista e distinta dall'omesso adempimento ed è
diversamente sanzionato.

Ne consegue, anche per una lettura costituzionalmente orientata, che l'art.3 bis citato
deve essere applicato in modo differenziato a seconda che ricorra la fattispecie del
ritardato o dell'omesso adempimento, prevedendo per la prima ipotesi l'applicazione delle
sanzioni previste dall'art.13 del DLgs n.472/1997.

Riferimenti normativi:DLgs n.472/1997, artt.3bis e 13.



**Comm. Trib. Provinciale di Rieti-Sez. n.2-Sent. n.41/2/2012- Dep. 12/3/2012-
Presidente Picchioni-Relatore Petrongari-Ferrazzi/ Ag. Entrate Dir. Prov. Rieti.**

*Sanzioni-Tardivo versamento interessi per €9,4-Sanzione 30%-Illegittimità-Sanzione 10%-
Legittimità.*

Il mancato versamento di €9, 4 quali interessi dovuti a un ritardato pagamento di una rata per imposta non versata usufruisce della sanzione ridotta del 10%.

Riferimenti normativi;DLgs n.472/1997;DPR n.129/1999, art.1.



TASSE

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 165/14/2012- dep.il 7/3/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia- Ermini/Regione Lazio.**

Tassa automobilistica-Prescrizione-Termine-5 anni.

Il termine di prescrizione del diritto al recupero della tassa di circolazione (ora imposta di proprietà o tassa sul possesso) da parte della Regione è fissato in 5 anni in virtù dell'unificazione dei termini degli avvisi di accertamento per tutti i tributi locali.

Riferimenti normativi:L.n.350/2003.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.148/4/2012- dep.il 19/4/2012-Presidente
Falascina -Relatore Lunerti- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2/Kuwait
Petroleum Italia.**

Tasse-Concessioni governative impianti telefonia mobile-E' dovuta anche dopo il 1993.

La tassa di concessione governativa relativa a impianti di telefonia mobile è dovuta anche dopo l'abrogazione dell'art.318 del DPR 153/1973 operata dal DLgs n.259/1993, essendo la licenza sostituita dal 1990 dall'abbonamento sottoscritto dall'utente con la società esercente il servizio telefonico, essendo questo il presupposto per l'applicazione della tassa di concessione.

Riferimenti normativi:DPR n 156/1973, art.318;DLgs n.259/1993;DPR n.641/1972, art.21 tabella allegata; DM n.33/1990, art.3.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.455/14/2012- dep.il 27/6/2012-
Presidente-RelatoreCellitti–Ag.EntrateDir.Prov.Uff.controlli Roma 2/Poste italiane
spa.**

Tasse-Contratti fornitura telefonia mobile-Concessione governativa-Applicabilità.



La tassa di concessione governativa sui contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia mobile è dovuta da tutti gli utenti, comprese le amministrazioni pubbliche non statali.

Riferimenti normativi: L. n.244/2007, art.21; DLgs n.259/2003, art.160 e 318; DLgs n.641/1972, art.21 e 13bis.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Giust. Europea Ord del 15/12/2010 Causa C-429/2009.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.443/14/2012- dep.il 26/6/2012-
Presidente- Cellitti– Relatore Tozzi-Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2/Atac
spa.**

*Tasse-Contratti fornitura telefonia mobile-Versamento tassa da parte dell'utente al gestore-
Termine-Non è stabilito.*

In tema di tassa sulle concessioni governative le norme prevedono i termini entro i quali i gestori del servizio di telecomunicazioni debbono versare all'erario la tassa riscossa dall'utente, dall'altro non stabiliscono il periodo entro il quale l'utente è tenuto a corrispondere quanto dovuto al gestore, limitandosi a individuare solo le modalità di versamento.

Nella specie, la ricorrente aveva pagato la concessione governativa congiuntamente al canone di pagamento.

Riferimenti normativi: DPR n.641/197, art.21 Tar. Allegata.

E' sufficiente per l'interruzione dell'obbligo fiscale del pagamento della tassa automobilistica la materiale consegna per la rivendita, certificata dal rivenditore stesso, a nulla rilevando la successiva, ultronea, annotazione della certificazione al PRA, che assume così valore di pubblicità-notizia,.

Riferimenti normativi: DL n.953/1982, art.5, comma 36.



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 20 –Sent. n.108/20/2012- dep.il 13/11/2012-
Presidente Meloncelli-Relatore Brunetti- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma
3/Wind Telecomunicazioni spa.**

*Tasse-Concessioni governative telefonia mobile-Qualifica del soggetto utente-Onere della
prova-E' del gestore.*

E' onere del gestore della telefonia mobile dimostrare che in base alla concessione si poteva prescindere dal requisito “utenza affari”, anche quando era in *re ipsa* nella qualifica del soggetto richiedente, che avendo forma societaria non poteva certo beneficiare dell'utenza residenziale.





TRIBUTI LOCALI ICI

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.5/2/2012- dep.il 2/1/2012-Presidente De Salvo-Relatore Pennacchia-Fagella/Comune di Roma.

Tributi locali-ICI-Agevolazione-Residenza-Certificazione valida-Solo quella anagrafica.

La certificazione di stabile residenza per ottenere le agevolazioni ICI può essere data solo dalla certificazione anagrafica.

Riferimenti normativi:DLgs n.504/1992, art.8, art.43, comma 2.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.9/22/2012- dep.il 16/1/2012-Presidente Mongiardo-Relatore Guidi-Comune di Roma/Loreto.

Tributi locali-ICI-Omessa presentazione apposito modulo comunale-Agevolazione abitazione principale-Esclusione.

L'aliquota agevolata comunale ICI per abitazione principale non può essere concessa quando il contribuente non comunica la richiesta utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.33/1/2012- dep.il 16/1/2012-Presidente Varrone-Relatore Gizzi- Gilpin/Comune di Roma.

Tributi locali-ICI-Notifica di più atti per diverse annualità-Unica relata-Nullità della notifica-Sussiste.

Una stessa relata per quattro atti distinti relativi a diverse annualità d'imposta, seppure destinata allo stesso contribuente, non permette di stabilire con certezza quando la notifica si sia perfezionata con riferimento ad ogni singolo atto, requisito essenziale per stabilire l'esito della notifica stessa, per cui la notifica deve essere considerata nulla.



Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 6309/1994, 4358/2001, 20357/2007.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.22/38/2012- dep.il 16/1/2012-Presidente Favaro -Relatore Lautizi-Comune di Roma/Melis.

Tributi locali-ICI-Utilizzazione ad abitazione di immobile A/10-Diritto alla detrazione-Sussiste.

Il contribuente che utilizza l'immobile accatastato nel gruppo A/10 come abitazione principale ha diritto a determinare l'ICI nella misura prevista e a usufruire della detrazione fissa.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 21332/2008.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.21/38/2012- dep.il 16/1/2012-Presidente Favaro -Relatore Lautizi-Comune di Roma/Chierichetti.

Tributi locali-ICI-Immobile inagibile o inabitabile-Riduzione imposta-Modalità richieste.

Il proprietario dell'unità immobiliare da dichiarare inagibile o inabitabile, al fine di avere la riduzione d'imposta, deve dimostrare l'effettiva impossibilità di utilizzazione con la richiesta di perizia all'ufficio tecnico comunale o presentare, nel momento in cui si verifica l'inagibilità e, non *ora per allora*, una dichiarazione sostitutiva, attestante la sussistenza dei requisiti necessari per invocare la riduzione di legge.

Riferimenti normativi:DLgs n.504/1992, art.8.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.6/4/2012- dep.il 19/1/2012-Presidente - Falascina –Relatore-Tozzi- Comune di Anzio/Stabilimento balneare Tirrena srl.

Tributi locali-ICI-Concessionario stabilimento balneare-Assoggettabilità-Anche prima del gennaio 2001.



Il concessionario di un'area demaniale, con autorizzazione a edificare uno stabilimento balneare, è titolare di una proprietà superficiaria temporanea ed è soggetto a ICI anche prima della data in vigore (gennaio 2011) della L. n.388/2000.

Riferimenti normativi:DLgs n.504/1992, art.3, comma 1;L. n.388/2000.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 15470/2011.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.16/2/2012- dep.il 24/1/2012-Presidente Oddi-Relatore Moscaroli-Lilli/Comune di Roma.

Tributi locali-ICI-Abitazione principale-Prova diversa dalla residenza anagrafica-Possibilità.

In tema di agevolazione per l'immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo, con possibile prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito.

Riferimenti normativi:DLgs n.504/1992, art.8.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 13151/2010.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.35 –Sent. n.7/35/2012- dep.il 24/1/2012-Presidente-Scopigno-Relatore Pennacchia –Comune di Roma/Telecom Italia spa.

Tributi locali-ICI-Riscossione in pendenza appello-Esclusione.

La legge non vuole che la situazione patrimoniale del contribuente sia pregiudicata da un atto amministrativo che il giudice competente ha valutato illegittimo e, quindi, deve essere esclusa la forma di riscossione in via provvisoria, in pendenza dell'appello.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992, artt.68, comma 2 e 19.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 19078/2008.

Prassi.RM n.78 del 7/5/2007;CM n.98/96.



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 49/14/2012- dep.il 31/1/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia- Comune Guidonia Montecelio/Marinucci.**

Tributi locali-ICI-Area edificabile-Fa fede solo il certificato di destinazione urbanistica del Comune.

Il documento che fa fede sulla natura giuridica di un terreno è solo il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune a prescindere dal suo concreto utilizzo; in altri termini se un'area è edificabile, non diventa agricola per il solo fatto che, invece di farla oggetto di destinazione edificatoria, si continui a coltivare.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. SS.UU. 25506/2006.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.12/29/2012- dep.il 9/2/2012-Presidente
Picozza-Relatore Catarinella- Comune di Campagnano/Ciufolini.**

Tributi locali-ICI-Fabbricati rurali-Esenzione-Caratteristiche.

Sono esclusi dal pagamento dell'ICI i fabbricati per i quali ricorrono i requisiti di ruralità e accatastati nelle categorie A/6 per le unità abitative e D/10 per le costruzioni strumentali ad attività agricola, mentre i requisiti di ruralità di cui al DL n.557/1993 si applicano solo in caso d'immobili non iscritti al catasto.

Riferimenti normativi:DL n.557/1993, art.9;DL n.207/2008 , conv. L. n.14/2009.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. SS.UU. n.18565/2009, n.21308/2010.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 35 –Sent. n.33/35/2012- dep.il 7/2/2012-Presidente
Scopigno -Relatore Petrucci-Comune di Roma/Proc. Gen. Suore s. Giuseppe
dell'apparizione.**

Tributi locali-ICI-Immobili religiosi con attività alberghiera-Esenzione-Non spetta.



Non esiste il requisito oggettivo per l'esenzione dell'ICI di una comunità religiosa, quando dalla dichiarazione dei redditi risulta un cospicuo volume di affari derivante da attività commerciale per svolgimento di attività ricettiva volta alla promozione del turismo di ispirazione religiosa con applicazione di tariffe ampiamente inferiori a quelle praticate negli alberghi.

Riferimenti normativi:DLgs n.504/1992 art.7, comma 1, lett. i);L. n.248/2006, art.39;DPR n.917/1986, art.87;L. n.222/1985, art.16, lett. a).

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. N.19372/2010,2527 e 8690/2002.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 35 –Sent. n.32/35/2012- dep.il 7/2/2012-Presidente Scopigno -Relatore Petrucci-Comune di Roma/Università la Sapienza.

Tributi locali-ICI-Immobili non accatastati ad attività didattiche dell'Università-Esenzione-Rileva la situazione di fatto.

I locali destinati allo svolgimento di attività con compiti istituzionali dell'università sono esenti dall'ICI, anche quando sono accatastati in categorie destinate per loro natura a finalità diverse da quelle didattiche.

Riferimenti normativi:DLgs n.504/1992 art.7, comma 1, lett. i);L. n.248/2006, art.39;DPR n.917/1986, art.87;L. n.222/1985, art.16, lett. a).

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. N.19372/2010.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 90/14/2012- dep.il 14/2/2012-Presidente Cellitti-Relatore Tozzi- Lanzi/Roma capitale.

Tributi locali-ICI-Aliquota agevolata per abitazione principale-Spacchettamento famiglia-Conseguenze.



Per la fruizione dell'aliquota agevolata richiesta dalla contribuente, l'immobile deve essere effettivamente impiegato come abitazione principale per sé e per i propri famigliari, ove esista, come nel caso di specie, una famiglia.

I giudici hanno affermato che il legislatore ha voluto tutelare una specifica situazione fattuale "involgente i membri della famiglia" al fine di ostacolare la frequente pratica elusiva del C.d. "spacchettamento" della famiglia.

Riferimenti normativi: Regolamento Comune di Roma art.11 in materia di ICI.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 14389/2010.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.21 –Sent. n.23/21/2012- dep.il 8/2/2012-Presidente Silvestri-Relatore Di Maio- Pasculli/Comune di Roma.

Tributi locali-ICI-Inagibilità di un immobile-Prova fotografica-Non sufficiente.

La documentazione di materiale fotografico non è sufficiente ai fini dell'effettiva inagibilità dell'ultimo piano non ultimato.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38–Sent. n.65/38/2012- dep.il 16/2/2012-Presidente Patrizi -Relatore Terrinoni-Lumace srl in liqu./Comune di Orte.

Tributi locali-ICI-Società fallita-Accertamento-Dalla data del ritorno in bonis.

L'ICI può legittimamente essere richiesta alla società dichiarata fallita solo dalla data dal ritorno *in bonis* per revoca del fallimento.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 146/14/2012- dep.il 28/2/2012-Presidente Cellitti-Relatore Tozzi-Comune di Civitavecchia/Ant. Bellettieri srl.

Tributi locali-ICI-Fabbricati in aree demaniali-Tassabilità prima del 1/1/2007-Esclusione.



Non sono tassabili sino al 31/12/2006, ai fini ICI, i fabbricati siti all'interno di un'area demaniale, quale porto commerciale o aeroportuale.

Riferimenti normativi:DL n.262/2007, art.2, commi dal 40 al 44.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 145/14/2012- dep.il 28/2/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Tozzi-Roma Capitale/European Building srl.**

*Tributi locali-ICI-Fabbricati dichiarati di interesse particolarmente importante-Esenzione-
Esclusione.*

Il regime agevolativo per gli immobili di particolare interesse storico o artistico deve essere dichiarato con apposito decreto ministeriale con vincolo diretto sull'immobile interessato, non essendo ammissibile un'assimilazione analogica con un vincolo indiretto, quale quello della dichiarazione di "interesse particolarmente importante".

Riferimenti normativi:DLgs n.42/2004, art.45;L. n.1089/1939, art.3;L. n.75/1993, art.2.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 143/14/2012- dep.il 28/2/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Tarantino-Palucci/Comune di Roma.**

*Tributi locali-ICI-Abitazione principale-Agevolazione-Mancato trasferimento anagrafico-
Prove (autocertificazione, bollette di pagamento gas, luce)-Insufficienza.*

Non possono essere ritenute idonee allo scopo dell'agevolazione per l'abitazione principale, in assenza del trasferimento anagrafico, non solo l'autocertificazione prodotta, né tantomeno la produzione delle ricevute di pagamento di utenze per energia elettrica e gas, peraltro intestate ad altri.

Riferimenti normativi:DLgs n.504/1992, art.8, comma 2.



Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 3 –Sent. n.42/3/2012- dep.il 7/3/2012-Presidente Patrizi-Relatore Moroni-Comune di Caprarola/Masi.

Tributi locali-ICI- Nuova rendita affissa albo pretorio comunale-Contribuente residente altrove-Accertamento con nuova rendita-Obbligo di versare-Esclusione-Solo successivamente.

La contribuente che non è residente nel Comune dell'immobile soggetto a ICI e, quindi, non ha la possibilità di controllare l'albo pretorio dove era affissa la nuova rendita, venuta a conoscenza attraverso la notifica dell'imposta con nuova rendita, ha l'obbligo di versare la nuova imposta da allora in poi.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 6771/2010.

Prassi:CM n.4 del 13/3/2001.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 9 –Sent. n.39/9/2012- dep.il 27/3/2012-Presidente Amodio-Relatore Gallucci-Comune di Roma/Di Filippo.

Tributi locali-ICI-Abitazione principale-Dimora-Valore dell'iscrizione anagrafica-Ammette la prova contraria.

L'abituale dimora per avere diritto alla detrazione per l'abitazione principale rileva una situazione di fatto, che normalmente coincide con una situazione formalizzata in atti della pubblica amministrazione, quali i registri anagrafici della popolazione residente, ma che può anche non coincidere, costituendo questa una presunzione *iuris tantum* che ammette la prova contraria.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992, art.7, comma 5;DLgs n.504/1992, art.8, comma 2.

Riferimenti giurisprudenziali:CTR Roma n.49/33/2003, 15/5/2004.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 65/6/2012- dep.il 27/3/2012-Presidente Lauro-Relatore Proietti- Comune di Roma/Criscuolo.



Tributi locali-ICI-Aliquota agevolata-Residenza anagrafica-Valore incontrovertibile del rogito.

Il rogito essendo un atto pubblico redatto sotto la responsabilità penale del rogante costituisce una prova incontrovertibile, quando afferma che la contribuente all'atto dell'acquisto non era titolare esclusiva o in comunione con coniuge dei diritti di proprietà, uso e abitazione di altra casa nel territorio comunale.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 245/14/2012- dep.il 3/4/2012-Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia-Roma capitale/Romana Imm. srl.

Tributi locali-ICI-Valore determinato per INVIM-Carattere vincolante per l'ICI-Esclusione.

Un valore determinato in via conciliativa per un immobile ai fini INVIM non ha carattere vincolante per l'ICI, che deve, invece, assumere l'ammontare della rendita risultante in catasto.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 4602/2005.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 21 –Sent. n.89/21/2012- dep.il 4/4/2012-Presidente Silvestri-Relatore Di Maio-De Lorenzo/Comune di Tivoli.

Tributi locali-ICI-Avviso accertamento privo aliquota, quote di proprietà, percentuali di possesso-Difetto di motivazione-Sussiste.

L'avviso di accertamento privo di requisiti essenziali, quali l'aliquota utilizzata per il calcolo dell'imposta, le quote di proprietà, le percentuali di possesso, necessari per la difesa del contribuente è privo di motivazione.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.93/22/2012- dep.il 5/4/2012-Presidente Mongiardo-Relatore Macaluso-De Toma/Comune di Roma.



Tributi locali-ICI-Agevolazioni abitazione principale-Diversa residenza anagrafica-Prove contrarie-Fattispecie.

Il contribuente che allega una documentazione relativa alle utenze gas, elettricità, telefono, contratto di collaborazione domestica, contratto di assicurazione per rischi domestici dimostra che l'unità immobiliare è effettivamente adibita a abitazione principale, anche se non risulta anagraficamente, e ha diritto alle relative agevolazioni.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.148/1/2012- dep.il 4/4/2012-Presidente Varrone-Relatore Gizzi-Comune di Roma/Brocchieri.

Tributi locali-ICI-Autotutela-Conseguenze.

Il potere di autotutela tributaria ha come autonomo presupposto temporale la mancata formazione di un giudicato o la mancata scadenza del termine decadenziale fissato per l'accertamento e la cui correttezza di esercizio è sindacabile dal giudice tributario.

L'annullamento in via di autotutela di un atto successivamente alla sua impugnazione determina la carenza di interesse dell'Ente impositore, rilevabile in ogni stato e grado del processo.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 7335/2010, 2531/2002, 18054/2008, 634/2006, 2305/2005.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 35 –Sent. n.74/35/2012- dep.il 11/4/2012-Presidente Scopigno -Relatore Pennacchia-Bulgari Italia spa/Comune di Roma.

Tributi locali-ICI-Rendita con DOCFA-Notifica rendita-Esclusione.

L'efficacia della rendita proposta con procedura DOCFA rende superflua un'eventuale notifica ad opera dell'Agenzia del territorio.

Riferimenti normativi:DM n.701/1994, art.1, comma 3.



Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 21505/2010.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 21 –Sent. n.90/21/2012- dep.il 4/4/2012-Presidente Silvestri-Relatore Di Maio- Comune di Roma/Fava.

Tributi locali-ICI-Abitazione principale con Cat.A/10-Detrazione-Possibilità se c'è la residenza anagrafica.

E' legittima la detrazione per l'abitazione principale quando il contribuente ha ivi la residenza anagrafica nonostante che l'immobile sia classificato nella Cat. A/10.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.83/29/2012- dep.il 13/4/2012-Presidente Picozza-Relatore Belloni- Comune di Roma/De Ficchy.

Tributi locali-ICI-Abitazione principale-Detrazione-Non spetta se i familiari vivono altrove.

Per far sorgere il diritto alla detrazione per l'abitazione principale non è sufficiente che il contribuente dimori abitualmente nell'unità immobiliare, se i suoi familiari vivono altrove.

Per residenza di famiglia deve intendersi il luogo della casa coniugale, perché questo individua presuntivamente la residenza di tutti i componenti della famiglia.

Riferimenti normativi:DLgs n.504/1992, art.2, c.8.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 14389/2010.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 117/6/2012- dep.il 18/4/2012-Presidente Bernardo-Relatore Belloni-Comunità delle religiose di Nazareth/Comune di Roma.

Tributi locali-ICI-Immobile adibito a formazione del clero-Esenzione-Esclusione.

L'immobile adibito alla formazione del clero non è un'attività che può essere ricompresa tra le attività di culto in senso stretto e, pertanto, l'ICI è dovuta.



Riferimenti normativi:L. n.222/1985, art.16.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.136/38/2012- dep.il 16/4/2012-
Presidente Favaro -Relatore Pennacchia-Casa Proc. Congreg.suore oblate
assunz./Comune di Roma.**

*Tributi locali-ICI-Immobile religioso pubblicizzato su internet per attività alberghiera-
Esenzione-Esclusione.*

L'ente religioso con struttura pubblicizzata sul sito Internet per attività turistiche e alberghiere svolte per tutto l'anno con accesso a tutti i richiedenti e non ai destinatari istituzionali deve pagare l'ICI.

Riferimenti normativi:DLgs n.504/1992, art.7, comma 1, lett. i);DPR n.917/1986, art.87, comma 1, lett.c);CM n.2/DF del 26/1/2009.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.134/38/2012- dep.il 16/4/2012-
Presidente Favaro -Relatore Pennacchia-Lombardi/Comune di Tivoli.**

*Tributi locali-ICI-Immobile acquistato da contribuenti in servizio presso forze armate e di
polizia-Agevolazioni anche se non residenti-Spettano.*

Le unità abitative non di lusso acquistate dal personale in servizio presso le forze armate e di polizia hanno diritto alle agevolazioni fiscali prima casa, anche se non risiedono in quel Comune.

Riferimenti normativi:DPR n.335/1982, art.48;L. n.342/2000, art.,66.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 9 –Sent. n.58/9/2012- dep.il 18/4/2012-Presidente
Amodio-Relatore Macaluso-Cerocchi/Comune di Roma.**

Tributi locali-ICI-Rendita-Comunicazione variazione prima del 1/1/2000-Esclusione.



Prima del 1/1/2000 gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale erano immediatamente operativi, anche in assenza di comunicazione o notificazione al contribuente, ferma restando la loro impugnabilità unitamente all'avviso di liquidazione dell'imposta.

Riferimenti normativi:L. n.342/2000, art.74, primo comma.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 5746/2005.

Comm. Trib. Provinciale di Rieti-Sez. n.2-Sent. n.10/2/2012- Dep. 26/4/2012- Presidente Picchioni-Relatore Colarieti-Pontificio Collegio Armeno/Comune di Poggio Catino.

Tributi locali-ICI-Collegio pontificio-Assenza attività commerciale-Esenzione-Sussiste.

Il Pontificio collegio armeno rientra tra gli enti ecclesiastici beneficiari di esenzione fiscale, dal momento che il Comune non fornisce prova contraria atta a dimostrare l'esercizio di un'attività commerciale.

Riferimenti normativi:DL n.203/2005, art.7;DL n.223/2006, art.39.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 21 –Sent. n.120/21/2012- dep.il 9/5/2012- Presidente Silvestri-Relatore Valentini-Comune di Roma/Hassler inv. Spa.

Tributi locali-ICI-Rendita DOCFA-Decorrenza.

Le variazioni dei risultati catastali hanno efficacia ai fini della determinazione della base imponibile ICI a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, si applica anche quando il contribuente si avvalga della procedura DOCFA, non avendo questa caratteristiche dissimili da qualsiasi altra attribuzione di rendita.

Riferimenti normativi:DLgs n.504/1992, art.5, comma 2.



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 370/14/2012- dep.il 29/5/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia-SICIET spa/Comune di Ciampino.**

Tributi locali-ICI-Diffida di pagamento a seguito di avviso accertamento o liquidazione definitivo-Impugnabilità-Solo per vizi propri.

La diffida di pagamento, quando fa seguito a un avviso di accertamento o liquidazione divenuto definitivo si esaurisce in una intimazione di pagamento di quanto dovuto in base all'atto e non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che esso resta sindacabile solo per vizi propri.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n.137/6/2012- dep.il 30/5/2012-Presidente
Lauro -Relatore Colaiuda-Comune di Roma/Policella.**

Tributi locali-ICI-Rendita proposta-Silenzio assenso dopo 12 mesi-Sussiste.

Entro 12 mesi dalla rendita proposta senza che sia intervenuta modifica da parte dell'ufficio, si configura un silenzio assenso che rende definitiva detta rendita, anche se non sia stato eseguito un sopralluogo al fine di verificare le caratteristiche dell'immobile.

Riferimenti normativi:DM 710/1994.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 339/14/2012- dep.il 23/5/2012-
Presidente-Cellitti-Relatore Tozzi-Roma capitale/Hippogroup Roma Capannelle spa.**

Tributi locali-ICI-Fabbricati demaniali in concessione-Soggettività passiva dei concessionari-Sussiste.

Sono soggetti a ICI anche prima dell'entrata in vigore della L. n.388/2000 (2/1/2001)i fabbricati demaniali dati in concessione.



Riferimenti normativi:DLgs n.504, art.3, comma 1;DLgs n446/1997, art.58, comma 1;L. n.388, art.3.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 24317/2010.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 342/14/2012- dep.il 23/5/2012-
Presidente-Cellitti-Relatore Tozzi-Roma capitale/Pignotti.**

*Tributi locali-ICI-Dichiarazione sostitutiva-Valore probatorio in sede giurisdizionale-
Nessuno.*

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come l'autocertificazione, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, mentre è priva di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 16348/2008.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 21 –Sent. n.135/21/2012- dep.il 22/5/2012-
Presidente Cappelli-Relatore Valentini-Nidocomb srl/Comune Guidonia Montecelio.**

*Tributi locali-ICI-Determinazione aliquote nel tempo-Obbligo di allegazione delibere e
regolamenti-Esclusione.*

La determinazione delle aliquote ICI era di competenza del Consiglio comunale a partire dal 1/1/1997 fino all'entrata in vigore del DLgs n.267/2000.

Sono esclusi dall'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento sia gli atti a contenuto normativo che le delibere o i regolamenti comunali giuridicamente noti per effetto e in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione.

Riferimenti normativi:DLgs n.504/1992, art.6, comma 1;L. n.142/1990, art.32;L. n.662/1996, art.3, comma 53;DLgs n.267/2000, art.48.



Riferimenti giurisprudenziali:Cass. 18503/2010.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.107/29/2012- dep.il 3/5/2012-
Presidente Gargani-Relatore Moroni-Comune di Pomezia/Edilcogi srl.**

*Tributi locali-ICI-Attività accertamento,liquidazione, riscossione di società private delegate
dal Comune-Legittimità.*

Gli enti locali possono affidare a società l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e di tutte le loro entrate, sostituendoli in tutte le sue prerogative e facoltà.

Riferimenti normativi:L. n.142/1990,art.22, comma 3, lett. e);L. n.446/1997, art.52, comma 5, lett. b).

Riferimenti giurisprudenziali:Cons. di Stato n.2297/2002.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.155/29/2012- dep.il 20/6/2012-
Presidente Gargani-Relatore Catarinella - Comune di Roma/Rizzotto.**

*Tributi locali-ICI-Sentenza Tribunale-Trascrizione-Soggetto passivo d'imposta-Solo con
sentenza passata in giudicato.*

La trascrizione in suo favore della sentenza del Tribunale non costituisce titolo perché la contribuente possa essere considerata soggetto passivo dell'ICI, finché la sentenza non passi in giudicato, ai sensi delle vigenti disposizioni processuali del nostro ordinamento.

**Comm. Trib. Provinciale di Rieti-Sez. n.2-Sent. n.110/2/2012- Dep. 8/6/2012-
Presidente Picchioni-Relatore Colarieti-Persia/Comune Montopoli Sabina.**

*Tributi locali-ICI-Abitazione principale senza residenza anagrafica-Detrazione-Possibilità-
Criteri.*



La detrazione ICI per abitazione principale è legittima anche per l'immobile ove il contribuente non abbia la residenza anagrafica, ma è provato che vi dimori abitualmente.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.409/14/2012- dep.il 13/6/2012-
Presidente- Cellitti-Relatore Pennacchia –Roma capitale/Palumbo.**

Tributi locali-ICI-Pagamento effettuato dalla nuda proprietaria-Rilevanza-Nessuna-Istanza di autotutela-Non può essere presa in considerazione.

Non può riconoscersi alcuna rilevanza al pagamento effettuato dalla nuda proprietaria stante la carenza di soggettività passiva, né può essere presa in considerazione l'istanza di autotutela presentata per il riesame della propria posizione debitoria.

Riferimenti normativi:DLgs n.504/1992, artt.3 e 10.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.407/14/2012- dep.il 13/6/2012-
Presidente- Cellitti-Relatore Pennacchia –Roma capitale/Scalera.**

Tributi locali-ICI-Istanza di autotutela-Mancata risposta-Principio del silenzio-assenso ex art.1 L. n.241/2000-Esclusione.

Non è applicabile l'istituto del silenzio-assenso ex art.1 della L. n.241/2000 sull'istanza di autotutela prodotta dalla contribuente, stante l'insussistenza di un obbligo da parte del Comune di emettere un provvedimento di diniego o di accoglimento della stessa.

Riferimenti normativi:L. n.241/2000, art.1.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.266/1/2012- dep.il 7/6/2012-Presidente
Varrone-Relatore Lunerti-Università Sapienza/Comune di Roma.**

Tributi locali-ICI-Università Sapienza di Roma-Esenzione-Sussiste.



All'Università Sapienza deve essere riconosciuta l'esenzione ICI avendo il requisito soggettivo di un immobile utilizzato da un ente non commerciale e da quello oggettivo per essere destinato esclusivamente ad attività culturale.

Riferimenti normativi:DLgs n.504/1992, art.7, comma 1,lett.a).

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.306/1/2012- dep.il 22/6/2012-Presidente Varrone-Relatore Gizzi-Antonetti/Comune Roma.

Tributi locali-ICI-Avviso con solo richiamo delibera consiliare-Difetto di motivazione-Sussiste.

L'obbligo di motivazione di un avviso di accertamento ICI non è assolto con il semplice richiamo ad una delibera comunale, quando è mancante di qualsiasi riferimento idoneo a comprendere come e in che modo i valori e le tariffe eventualmente riportati in quella delibera trovino concreta applicazione in tale accertamento.

Riferimenti normativi:DPR n.600/1973, art, 42.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 6065/1998.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.211/38/2012- dep.il 9/7/2012-Presidente Favaro -Relatore Lautizi-Paluzzi/Comune di Roma.

Tributi locali-ICI-Cartella di pagamento- Atto interruttivo- Prescrizione-Interruzione-Si verifica.

La prescrizione di un diritto di credito s'interrompe, cominciando a decorrere, ogni volta che si notifica un atto interruttivo.

Nella specie il contribuente aveva sostenuto che la prescrizione doveva decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza e non dalla successiva data di notifica dell'avviso di liquidazione.



Riferimenti normativi:DL n.106/2005,conv. L.n.156/2005, art.17

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.482/14/2012- dep.il 11/7/2012-
Presidente- Cellitti-Relatore Pennacchia –Pont. Coll. Maronita Patriarcato/Comune
Nemi.**

Tributi locali-ICI-Dichiarazione-Basta la prima se non intervengono variazioni.

Non è necessario che il contribuente effettui dichiarazioni successive alla prima per l'ICI se non sono intervenuti cambiamenti. Lo stesso principio vale per il Comune e, quindi, il comportamento omissivo persistente si perfeziona ed è sanzionabile anno per anno.

Riferimenti normativi:DLgs n.504/1992, art.10, comma 4.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n.15470/2010.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 499/14/2012- dep.il 18/7/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Tozzi-Ass. Agraria Civitavecchia/Comune di
Civitavecchia.**

*Tributi locali-ICI- Trasformazione terreni Usi Civici in fabbricati –Imposizione-Soggetti-
Criteri.*

La trasformazione del terreno degli Usi Civici, sottraendo l'area all'uso collettivo, ne impedisce l'uso da parte degli aventi diritto, con la conseguenza che la proprietà dei fabbricati costruiti dopo l'istituzione dell'Uso civico rientrano nel patrimonio del soggetto che li ha costruiti e/o dei successivi eventuali compratori.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 37 –Sent. n.194/37/2012- dep.il 19/7/2012-
Presidente Tomei-Relatore Lomazzi-Comune di Roma/Ist. Romano S. Michele.**



Tributi locali-ICI-Ricorso-Riscossione dell'intera somma liquidata-Esclusione-Riscossione frazionata ex art.68 DLgs n.646/1992-Legittimità.

In presenza di un ricorso giurisdizionale concernente l'ICI non è applicabile l'art.12 del Dlgs n.504/1992 secondo il quale le somme liquidate dal Comune non versate entro 90 giorni dalla notificazione sono rimosse interamente e coattivamente, salvo un provvedimento di sospensione, ma è applicabile la riscossione frazionata ex art.68 del DLgs n.546/1992.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992, art.68;DLgs n.504/1992, art.12.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.146/10/2010- dep.il 28/8/2012-
Presidente Mazzillo -Relatore Moroni-Comune di Roma/Formica.**

Tributi locali-ICI-Rendite dichiarate da ricorrente-Abbattimento sanzioni e interessi-Esclusione.

L'abbattimento delle sanzioni e interessi non è possibile rispetto ad atti impositivi riferiti a rendite dichiarate dagli stessi intestatari delle partite catastali.

Riferimenti normativi:L. n.342/2000, art.74.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.168/2/2012- dep.il 28/8/2012-Presidente
Oddi-Relatore Leccisi-Comune di Roma/SNALS.**

Tributi locali-ICI-Attività assistenza e sindacali ai propri iscritti-Esenzione-Spetta.

L'attività di assistenza e consulenza sindacale svolta esclusivamente in favore degli iscritti, che si gravano di un pagamento di una quota periodica per il mantenimento dello stesso, esula ogni connotazione di attività diretta a fini di lucro e ha diritto all'esenzione ICI.

Riferimenti normativi:DLgs n.504/1992, art.7.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 4645/2004.



Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.212/22/2012- dep.il 4/9/2012-Presidente Mongiardo-Relatore Macaluso-Casa Gen. Ordine compagnia di Maria n.s/Comune di Roma.

Tributi locali-ICI-Casa religiosa con studentesse che pagano retta-Esenzione-Legittimità.

L'immobile adibito a residenza religiosa e in via sussidiaria ad accoglienza di studentesse universitarie dietro pagamento di una retta non comporta automaticamente la sussistenza di finalità di lucro ed è, quindi, esente dall'ICI.

Riferimenti normativi:DLgs n.504/1992, art.7, comma 1, lett. i);DL n.203/2005, art.7, comma 2bis.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 20 –Sent. n.109/20/2012- dep.il 13/11/2012-Presidente Meloncelli-Relatore Brunetti-Bianchi/Comune di Guidonia Montecelio.

Tributi locali-ICI- Mancata prova notifica avviso accertamento-Avvviso di liquidazione-Nullità-Sussiste.

In mancanza della prova della notificazione dell'avviso di accertamento dell'ICI, l'avviso di liquidazione deve essere annullato.

Riferimenti normativi:DLgs n.504/1992, art.11 e 12.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.328/38/2012- dep.il 6/12/2012-Presidente Favaro -Relatore Lautizi- Bimbi Imm. Srl/Comune di Roma .

Tributi locali-ICI-Immobile sotto sequestro e indisponibile-Assoggettabilità all'imposta-Sussiste.

A nulla rileva il sequestro e la mancata disponibilità dell'immobile ai fini della soggettività passiva dell'Ici, in quanto resta sempre proprietario dello stesso.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 21433/2007483/2008,CTR Lazio n.48/1/2008.



TRIBUTI LOCALI INVIM

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.123/4/2012- dep.il 16/3/2012-Presidente Falascina -Relatore Maisto- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Morpurgo.

Tributi erariali indiretti- INVIM-Obbligazione dei compratori –Condizioni.

Gli acquirenti di un immobile non sono obbligati al pagamento dell'INVIM per via di un'ingiunzione emessa direttamente e oramai diventata esecutiva *inaudita altera parte*, ma dovevano ricevere a suo tempo e previamente un avviso di accertamento.



TRIBUTI LOCALI IRAP

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 105/14/2012- dep.il 15/2/2012-
Presidente-Relatore Cellitti –Rocco/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma1.**

IRAP-Commercialista sindaco o amministratore-Compensi anche consistenti quantificati a parte-Imposta-Esclusione.

I compensi del commercialista sindaco o amministratore non sono soggetti a IRAP, purché debitamente quantificati a parte rispetto ai compensi relativi all'attività professionale ordinaria ed anche se di ammontare consistente, perché non sono sintomatici di adeguata organizzazione.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 15803/2011, 19607/2010.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.28 –Sent. n.49/28/2012- dep.il 20/2/2012-
Presidente-Relatore Silvestri - Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Capitalia
Leasing &Factoring spa.**

*IRAP-Rimborso-Istanza a ufficio incompetente-Formazione silenzio-rifiuto-Esclusione-
Ricorso-Improponibilità.*

L'istanza di rimborso di versamenti diretti proposta ad ufficio incompetente impedisce la formazione del silenzio-rifiuto e determina l'improponibilità del ricorso.

Riferimenti normativi:DPR n.602/1973, art.38.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 4773/2009, 9407/2005, 14212/2004.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.110/4/2012- dep.il 7/3/2012-Presidente
Liotta -Relatore Terrinoni-Tosti/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma1.**

IRAP-Collaborazione terzi-Criteri.



Ai fini IRAP non si deve stabilire se sia di fondamentale importanza o meno la collaborazione di terzi e i compensi a essi corrisposti, ma si deve rilevare solamente se tali circostanze non esistano, al fine di riconoscere la modesta entità dell'apparato produttivo e quindi l'eccezionale mancanza del presupposto impositivo.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 19688/2011.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 28 –Sent. n.92/28/2012- dep.il 21/5/2012-
Presidente Silvestri-Relatore Tozzi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/SS
Lazio spa.**

IRAP-Contratto cessione giocatore-Non sconta l'IRAP.

La società cessionaria ha solo il diritto a concludere un nuovo contratto con il giocatore e, non costituendo questo alcuna autonoma funzione produttiva, l'accordo tra le due società senza il successivo accordo con il calciatore, non consente di affermare la realizzazione di una plusvalenza in capo alla società cedente, non derivando dalla cessione di un bene strumentale, con conseguente assoggettamento all'IRAP.

Riferimenti normativi: L. n.286/1996; art., 1406 c.c.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 28 –Sent. n.90/28/2012- dep.il 21/5/2012-
Presidente Silvestri-Relatore Tozzi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Warner
village cinemas spa.**

IRAP-Credito spettante sale cinematografiche-Rimborso-Condizioni.

Il credito d'imposta spettante agli esercenti le sale cinematografiche non è rimborsabile se non usufruito in dichiarazione o compensato o riportato in eccedenza e utilizzato entro i periodi d'imposta successivi, non oltre il quarto, e a condizione della presentazione del registro dei corrispettivi e del registro delle fatture emesse.

Riferimenti normativi: DPR n.633/1972, artt., 23 e 24; DLgs n.60/1999, art.20



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 378/14/2012- dep.il 30/5/2012-
Presidente -Relatore Cellitti Pennacchia- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma
1/Curran.**

IRAP-Avvocato collaborante di studio-Imposizione-Esclusione.

L'avvocato che collabora da esterno con uno studio di altri professionisti è esonerato dal versamento dell'IRAP.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 5396/2012, 15805/2011.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 21 –Sent. n.128/21/2012- dep.il 9/5/2012-Presidente
Silvestri-Relatore Valentini- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma1/Rete ferroviaria
italiana.**

IRAP-Relazione società di revisione-Prova-Rilevanza e limiti.

La relazione della società di revisione è un mezzo di prova rilevante in ragione dei profili del controllo pubblicistico e della responsabilità civile e penale del revisore, confutabile soltanto mediante la produzione di documenti che dimostrino l'errore o l'inadempimento del revisore.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 5926/2009.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.285/38/2012- dep.il 25/10/2012-
Presidente Patrizi-Relatore Terrinoni- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli
Viterbo/Quatrini.**

*IRAP-Medico presso strutture convenzionate-Acquisto elettrocardiogramma e costi per
collaborazione figlia-Autonoma organizzazione-Sussiste.*

Costituiscono indicatori dell'esistenza dell'autonoma organizzazione per la propria professione di medico presso strutture convenzionate l'acquisto di un



elettrocardiogramma, che lo rende autonomo da altre strutture per l'elaborazione della diagnosi, e costi per la collaborazione della figlia.

Prassi:CM 45/E del 13/6/2008.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.479/1/2012- dep.il 16/10/2012-Presidente Varrone-Relatore Lunerti-Recanati/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2.

IRAP-Fattispecie impositiva.

L'attività che viene svolta avvalendosi dell'opera di terzi, con corresponsione di compensi e spese rilevanti con percentuali che vanno oltre il 30% dei compensi dichiarati, fanno ritenere che esista un'organizzazione, con conseguente imposizione dell'attività a IRAP.

Riferimenti normativi:DLgs n.446/1997.

Riferimenti giurisprudenziali:Corte Cost.n.156/1991

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.592/14/2012- dep.il 7/11/2012-Presidente- Cellitti – Relatore-Tozzi- Ag. entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma2/Saving srl.

IRAP-Deduzioni di alcune voci relative a commissioni bancarie-Deducibilità-Esclusione.

Le commissioni di massimo scoperto, spese carta sì, commissioni bancarie, commissioni su fideiussione costituiscono oneri finanziari e non servizi e non possono essere dedotte dall'imponibile IRAP.



TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI REGISTRO

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.13/1/2012- dep.il 16/1/2012-Presidente Varrone-Relatore Lunerti –Bocoge spa/ Ag. Entrate Roma 3.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI -Registro- Riorganizzazione societaria-Imposta-Esclusione-Rimborso somme versate senza impugnare atto impositivo-Legittimità.

Non può essere assoggettato all'imposta proporzionale di registro le operazioni di riorganizzazione societaria, perché incompatibili con l'art.7 della Direttiva n.69/335, potendo al più fissare un termine prescrizionale nazionale ai fini del rimborso delle imposte nel frattempo riscosse.

Nell'ordinamento non c'è alcuna disposizione che impedisca di richiedere il rimborso di un tributo spontaneamente versato senza impugnare l'atto impositivo che lo reca.

Riferimenti normativi:Dir.69/335, art.7.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.35 –Sent. n.33/35/2012- dep.il 24/1/2012-Presidente-Relatore Scopigno –Unicredit spa/Ag. Entrate Roma 1.

Imposta indirette-Registro-Decreto ingiuntivo per recupero somme derivanti da finanziamento-Registrazione a tasso fisso.

Il decreto ingiuntivo che un istituto di credito ottenga per il recupero di somme dovutogli sulla scorta di un finanziamento, configura condanna a un pagamento soggetto a iva, sicché va registrato a tasso fisso.

Riferimenti normativi:DPR n.131/1986, art.40 e nota II all'art.8 Tar. Parte prima.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.35 –Sent. n.33/35/2012- dep.il 24/1/2012-Presidente-Relatore Scopigno –Unicredit spa/Ag. Entrate Roma 1.

Imposta indirette-Registro-Decreto ingiuntivo per recupero somme derivanti da finanziamento-Registrazione a tasso fisso.

Il decreto ingiuntivo che un istituto di credito ottenga per il recupero di somme dovutogli sulla scorta di un finanziamento, configura condanna a un pagamento soggetto a iva, sicché va registrato a tasso fisso.



Riferimenti normativi:DPR n.131/1986, art.40 e nota II all'art.8 Tar. Parte prima.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.33/2/2012- dep.il 21/1/2012-Presidente Oddi-Relatore Moscaroli-Ascenzi/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI -Registro-Prima casa-Acquisto entro 18 mesi altro immobile in altro Comune con residenza anagrafica-Perdita agevolazione-Legittimità.

E' irrilevante la circostanza che entro 18 mesi dell'atto di acquisto prima casa in regime agevolato il contribuente abbia acquistato altro immobile in diverso Comune nel quale trasferisce la residenza anagrafica.

Tale acquisto non determina una situazione di forza maggiore, in quanto deriva da una libera scelta del contribuente.

Riferimenti normativi: DPR n.131/1986, art.1, Tar. Parte I, nota II/bis, punto 4.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 4268/2008, 1392/2010.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.19/10/2010- dep.il 20/2/2012-Presidente Mazzillo -Relatore Castello- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Alpitel spa.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI -Registro-Contratto preliminare e definitivo-Momento rilevante ai fini della tassazione—Quello dell'incremento patrimoniale reale.

La disciplina dell'imposta di registro riconosce le caratteristiche giuridiche proprie del preliminare configurando la vicenda preliminare-definitivo come un'unica manifestazione di capacità contributiva.

Considerato che il trasferimento di ricchezza avviene con la conclusione del contratto definitivo e che l'imposta di registro prende a riferimento la capacità reddituale del contribuente, gli effetti rilevanti non possono essere quelli dell'assunzione dell'obbligo, ma quelli reali dell'incremento patrimoniale.

Riferimenti normativi:DPR n.460/1996, art.2.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.85/38/2012- dep.il 16/2/2012-Presidente Patrizi -Relatore De Santi- Giambruno/Ag. Entrate Roma 3.



TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI -Registro-Valutazione automatica per più fabbricati con un solo valore-Esclusione.

Il criterio di valutazione automatica di un immobile postula l'esistenza di rendita certa riferibile all'attuale stato del bene trasferito al momento dell'atto di compravendita ed è impossibile applicarlo per un atto che fissa un solo corrispettivo per più fabbricati.

Riferimenti normativi:DPR n.131/1986, art.52.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 59/14/2012- dep.il 1/2/2012-Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia- Crescenzi /Ag. Entrate Roma 1.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI -Registro- Rettifica del valore dichiarato-Mancanza o insufficiente motivazione-Sanabilità in sede contenziosa-Legittimità.

L'originaria mancanza o insufficienza dell'avviso di accertamento di valore per l'imposta di registro ancorché vizio dell'atto, viene ad essere sanata in sede contenziosa con l'acquisizione di elementi necessari per la stima, in merito alla quale la pronunzia della Commissione assume valore sostitutivo dell'originario provvedimento e l'irregolarità non incide sull'esistenza e sulla validità dell'atto.

Riferimenti normativi:DPR n.634/1972, artt.48 e 49;L. n.212/2000, art.7.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 25377/2009.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.21 –Sent. n.18/21/2012- dep.il 1/2/2012-Presidente Cappelli –Relatore De Sena – Ag. Entrate Roma 1/Iniziative Imm. 2005 srl.

Imposta indirette-Registro-Previsioni DL n.223/2006-Applicabilità-Esclusione.

La legge comunitaria n.88/2009 che ha eliminato le previsioni in tema di accertamento immobiliare e valore venale introdotte dalla DL n.223/2006 si applica solo agli accertamenti ai soli fini IVA e imposte sui redditi e non all'imposta di registro.

Riferimenti normativi:L. comunitaria n.88/2009;DL n.223/2006.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.23/4/2012- dep.il 23/2/2012-Presidente Liotta -Relatore Colaiuda- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/BNP Paribas spa.



TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI -Registro-Decreto ingiuntivo esecutivo recupero credito-IVA-Tassabilità-Registro-Tassa fissa.

Il decreto ingiuntivo esecutivo che un istituto di credito ottiene per il recupero delle somme dovutegli sulla scorta di finanziamento, configura condanna al pagamento soggetto all'iva, con applicazione della tassa fissa di registro.

Riferimenti normativi:DPR n.131/1986, art.40;DPR n.633/1972, artt.3 e 6.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.51/22/2012- dep.il 27/2/2012-Presidente Mongiardo-Relatore Guidi-Metro security express srl/ Ag. Entrate Roma 3.

Imposta indirette-Registro-Avviamiento-In assenza di reddito-Esclusione.

L'avviamento è strettamente legato alla redditività dell'azienda ceduta e, in assenza di reddito, tranne casi particolari, mancano i presupposti per presumerlo.

Nella specie, l'azienda ceduta, acquistata solo l'anno prima, come ramo d'azienda, aveva prodotto solo perdite, come l'azienda da cui proveniva.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 176/14/2012- dep.il 7/3/2012-Presidente -Relatore Cellitti - Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma1/Canzanella.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI -Registro-Abitazione non di lusso-Requisiti-Quelli del DM 2/8/1969 e non della categoria catastale.

Il requisito di una casa di abitazione non di lusso ai sensi del DM del 2/8/1969 deve essere valutato a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza, ma solo in base alle indicazioni fornite dal decreto citato.

Riferimenti normativi:DM del 2/8/1969.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 175/14/2012- dep.il 7/3/2012-Presidente -Relatore Cellitti - Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma1/Adinolfi.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI -Registro-Sentenza-Obbligo della registrazione-Sussiste-Conseguenze ulteriori.

L'atto del giudice, compreso nell'ambito applicativo del tributo, deve essere sottoposto all'obbligo della registrazione non appena formato, anche se di natura non definitiva perché oggetto d'impugnazione: l'assolvimento del tributo, liquidato sull'atto registrato è di



natura provvisoria e sarà, oggetto di conguaglio positivo o negativo solo al momento dell'eventuale sentenza emessa in sede d'impugnazione e passata in giudicato.

Riferimenti normativi:DPR n.131/1986, art.37.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.80/22/2012- dep.il 26/3/2012-Presidente Mongiardo-Relatore Macaluso- Ag. Entrate Roma 2/Del Fante.

TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI -Registro-Avviso di liquidazione-Stima Agenzia territorio-Deve essere allegata.

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, deve essere allegata la stima dell'Agenzia del Territorio richiamata nell'avviso.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 586/2006, 19066/2005, 4989/2003.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.21 –Sent. n.58/21/2012- dep.il 5/3/2012-Presidente Cappelli –Relatore Di Maio-ATAC spa/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma1.

TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI -Registro-Cessione ramo d'azienda in mancanza prezzo avviamento e con rapporto esclusivo-Esclusione.

Non c'è cessione di ramo di azienda quando manca un prezzo del valore di avviamento, considerando che i rivenditori di biglietti sono esclusivi clienti ATAC e non hanno nulla in comune con l'appaltatore.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 21287/2006.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.145/1/2012- dep.il 4/4/2012-Presidente Varrone-Relatore Lunerti –Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3/Cieg engineering srl.

TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI -Registro-Avviamoento-calcolo-Criterio.

Il valore dell'avviamento va calcolato sulla base della potenzialità reddituale dell'attività esercitata e non su quella derivante dalla gestione in atto, che potrebbe essere del tutto inefficiente e portare a risultati marginali.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 11354/2001.



Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.194/1/2012- dep.il 18/5/2012-Presidente Varrone-Relatore Terrinoni- Ag.Entrate Viterbo/Simar srl.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI -Registro-Immobile strumentale concesso in locazione- Imposta-Proporzionale.

Non contrasta con la natura strumentale del bene la circostanza che lo stesso sia concesso in locazione, per cui nel caso di trasferimento le imposte sono dovute in base alla qualificazione dello stesso ed in relazione alla qualificazione di imprenditore del soggetto cedente, per cui è legittima l'imposta proporzionale ipotecaria e catastale.

Riferimenti normativi:DLgs n.342/1990, art.10, comma 1bis Tariffa.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.127/4/2012- dep.il 30/5/2012-Presidente Lauro -Relatore Colaiuda- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma3/lacucci.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI -Registro-Pagamento imposta dell'acquirente-Estinzione del giudizio per l'appellato venditore-Sussiste.

Deve essere dichiarato estinto il giudizio per mancanza d'interesse al proseguimento del contenzioso da parte del venditore, quando l'acquirente abbia pagato l'imposta di registro.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.161/4/2012- dep.il 10/5/2012-Presidente Falascina -Relatore Moroni- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Bossi.

Tributi erariali indiretti- Registro-Contratto preliminare di vendita-Versamenti parziali-Tassazione separata-Esclusione.

Ai fini dell'imposta di registro, nel contratto di preliminare di vendita la disposizione concernente versamenti parziali del prezzo, anche se regolata con vari modi e con particolari clausole, non è in linea di massima suscettibile di tassazione separata.

Riferimenti giurisprudenziali:CTC SS.UU. n.4965/1999.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.92/10/2010- dep.il 17/5/2012-Presidente Mazzillo -Relatore Tozzi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Savina.

Tributi erariali indiretti- Registro-Agevolazioni fiscali-Proroga biennale ex art.11 L.n.289/2002-Esclusione.



Non è applicabile la proroga biennale prevista dall'art.11 della L. n.289/2002 all'atto di revoca delle agevolazioni fiscali concesse per la prima casa.

Riferimenti normativi:L. n.289/2002, art.11;DL n.282/2002, conv.,L. n.27/2003, art.5bis, comma 1, lett. f);DPR n.131/1986, art.76.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.89/10/2010- dep.il 7/5/2012-Presidente Mazzillo -Relatore Tozzi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Laurito.

Tributi erariali indiretti- Registro-Giudicati per i due coobbligati-Prevalenza-Quello diretto- Prescrizione –Decennale.

In tema d'imposta di registro, il giudicato che si è formato direttamente non può prevalere su quello dell'altro coobbligato; il credito dell'A.F. si prescrive in 10 anni.

Riferimenti normativi:art.1306 c.c. .

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.108/22/2012- dep.il 21/5/2012-Presidente-Relatore Mongiardo –Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Deodati.

Tributi erariali indiretti- Registro-Stima UTE-Pari dignità con perizia asseverata-Valore- Quello al momento del trasferimento.

Le stime UTE sono dichiarazioni di giudizio, frutto di un apprezzamento adottato dall'A.F. in sede di discrezionalità tecnica aventi pari dignità rispetto a una perizia asseverata prodotta dal contribuente e con la quale deve essere comparata.

Il valore deve essere attribuito alla situazione urbanistica al momento del trasferimento e non alle prospettive di future "evoluzioni".

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 15188/2010.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 303/14/2012- dep.il 9/5/2012-Presidente Cellitti-Relatore Tarantino-Unicredit spa/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Viterbo.

Tributi erariali indiretti- Registro-Sentenza revocatoria fallimentare con obbligo di versare somme di denaro-Imposta-Proporzionale.

La sentenza revocatoria fallimentare che impone a un istituto di credito di versare nelle casse del fallimento una somma di denaro è assoggettabile ad imposta proporzionale, in



quanto reca la condanna al pagamento di tale somma e non costituisce una mera dichiarazione di inefficacia nei confronti dei creditori dell'atto pregiudizievole.

Riferimenti normativi:DPR n.131/1986, art.8, primo comma, lett. b), prima parte della Tar. All.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.200/4/2012- dep.il 29/5/2012-Presidente Liotta -Relatore Moscaroli- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2/Fabiano Partners spa in liq.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI -Registro-Conferimenti relativi ad aumento di capitale contemporaneamente sua riduzione per perdite –Contemporaneità-Significato.

In tema d'imposta di registro i conferimenti in denaro deliberati contemporaneamente alla riduzione del capitale sociale per perdita non sono soggetti a imposizione.

La contemporaneità serve sostanzialmente a chiarire che laddove non vi sia certezza iniziale circa il motivo del conferimento del socio, la sua destinazione al ripianamento del debito sociale, successivamente deliberata dalla società, non dà ingresso all'esenzione dell'imposta.

Riferimenti normativi:DPR n.131/1986, art.4, nota 2° Tar.,parte I, alleg.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 6516/2009, 13489/2008.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.143/29/2012- dep.il 24/5/2012-Presidente Gargani-Relatore Zucchelli-Carosini/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.

Tributi erariali indiretti- Registro-Immobile categoria di lusso-Superficie complessiva-Muri maestri e tramezzi interni devono essere compresi.

La superficie utile complessiva di un'unità immobiliare da determinare per la categoria di lusso è comprensiva dei muri maestri e dei tramezzi interni.

Riferimenti normativi:DM 2/8/1969, artt.5 e 6.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.145/29/2012- dep.il 24/5/2012-Presidente Gargani-Relatore Zucchelli- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Radio dimensione suono spa.



Tributi erariali indiretti- Registro-Valore avviamento-Formula automatica DPR n.460/1996- Limiti- Valore avviamento impianto trasmissione radio-Criterio.

L'applicazione della formula automatica di cui al DPR n.460/1996 non può essere di per sé considerata illegittima, ma certamente lo diviene nella misura in cui la realtà imprenditoriale risulti palesemente caratterizzata da peculiarità di cui occorre tenere conto. Il valore di avviamento di un impianto di trasmissione radio è dato dalla potenzialità di contatti, o audience, in grado di realizzare , il che diviene funzione della raccolta pubblicitaria sulla quale si basa l'impresa radiofonica.

Riferimenti normativi:DPR n.460/1996, artt. 2 e 4.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.130/22/2012- dep.il 29/5/2012- Presidente Mongiardo-Relatore Guidi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Viterbo/Pirisi.
Tributi erariali indiretti- Registro-Proroga biennale ex art.11 L. n.289/2002-Applicabilità- Solo per contribuenti che abbiano beneficiato del condono.

La proroga biennale prevista dall'art.11 della L. n.289/2002 è applicabile solo ai contribuenti che abbiano beneficiato del condono.

Riferimenti normativi:DPR n.131/1986, art.76;L. n.289/2002, art, 11, comma 1bis.

Riferimenti giurisprudenziali:CTR Lazio n.58/5/2008 e 491/1/2007.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n.156/6/2012- dep.il 20/6/2012-Presidente Lauro -Relatore Colaiuda-BNL spa/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI -Registro-Decreto ingiuntivo esecutivo-Tassa fissa.

Il decreto ingiuntivo esecutivo che un istituto di credito ottenga per il recupero delle somme dovutegli sulla scorta di finanziamento, configura condanna a un pagamento soggetto all'IVA con applicazione della tassa fissa di registro, senza che rilevi che la stessa si indirizza contro il solo debitore principale od il suo fideiussore o contro entrambi.

Riferimenti normativi:DPR n.131/1986, art.40;DPR n.633/1972, artt. 3 e



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.143/14/2012- dep.il 5/6/2012-
Presidente- Cellitti-Relatore Pennacchia –Anzilotti/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli
Roma 1.**

*Tributi erariali indiretti-Registro-Prima casa-Revoca agevolazioni-Decadenza azione
ufficio-Termine-Proroga di due anni ex art.11 L. n.289/2002-Esclusione.*

Se il contribuente ha tre anni per stabilire la residenza nel Comune di acquisto della prima casa, senza perdere il diritto all'agevolazione,l'ufficio ha tre anni a partire dalla scadenza di detto triennio per procedere all'accertamento o al recupero dell'imposta ordinaria, a seguito della revoca delle agevolazioni fiscali,perché l'ufficio non è in grado di sapere se e quando il contribuente trasferirà la residenza.

Non trova nella specie l'applicazione dell'art.11, comma 1 della L. n.289/2002 che dispone la proroga di due anni di tale termine.

Riferimenti normativi:DL n.282/2002,art.5bis,comma 1,lett. f);L.n.289/2002, art.11, comma 1.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 13485/2008,3507/2011;CTR Lazio n.255/14/2011.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.415/14/2012- dep.il 13/6/2012-
Presidente-Relatore Cellitti –Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Luciani.**

*Tributi erariali indiretti-Registro-Disconoscimento agevolazioni fiscali-Proroga ex art.11
della L. n.289/2002-Legittimità.*

La proroga biennale dei termini di accertamento ex art.11 della L. n.289/2002 è operante anche per il disconoscimento delle agevolazioni fiscali.

Riferimenti normativi:L. n.289/2002, art.11.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 4239/2006.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.154/22/2012- dep.il 8/6/2012-Presidente
Mongiardo-Relatore Guidi-MCR srl/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.**

*Tributi erariali indiretti-Registro-Registrazione sentenza-Avviso di liquidazione senza
determinazione imponibile-Difetto di motivazione-Sussiste.*



L'avviso di liquidazione che contiene tutti gli elementi previsti dal V comma dell'art.54 del DPR n.131/1986, ma non i criteri posti a base della determinazione dell'imponibile, senza l'imponibile stesso è mancante di motivazione e deve essere annullato.

Riferimenti normativi:DPR n.131/1986, art.52.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.115/10/2010- dep.il 5/6/2012-Presidente Mazzillo -Relatore Moroni- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Borrelli.

Tributi erariali indiretti-Registro-Prima casa-Comproprietà indivisa-Accertamento requisiti per ogni acquirente-Necessità.

In tema di comproprietà indivisa, l'accertamento dei requisiti per avere i benefici "prima casa" deve essere fatta per ogni acquirente e in relazione alla propria quota.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 8463/2001.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 38 –Sent. n.201/38/2012- dep.il 12/6/2012-Presidente Favaro -Relatore De Santi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Giovannozzi.

Tributi erariali indiretti-Registro-Giudicato favorevole nei confronti di uno dei coobbligati solidali-Estensione al coobbligato che autonomamente si è opposto con sentenza definitiva sfavorevole-Esclusione.

Nel caso in cui il contribuente ha promosso avverso il medesimo avviso di accertamento impugnato con esito favorevole anche dagli altri condebitori,per la sua autonoma impugnazione,terminata con una sentenza definitiva a lui sfavorevole,non può invocare il diverso giudicato.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 7053/1991, 28881/2008, 1589/2006, CTR n.214/37/2005.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n.159/6/2012- dep.il 20/6/2012-Presidente Lauro -Relatore Colaiuda- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma3/Profeta.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI -Registro-Sentenza-Registrazione a debito-Solo su richiesta del cancelliere giudiziario.



La registrazione a debito di una sentenza che ha visto attiva l'amministrazione finanziaria può essere attivata soltanto in presenza della formale richiesta dell'organo designato e cioè del cancelliere giudiziario.

Riferimenti normativi: DPR n.131/1986, artt. 59, lett. b), 10, lett. e) e 61, comma 1.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.117/2/2012- dep.il 19/6/2012-Presidente Oddi-Relatore Leccisi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Teseo.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI -Registro-Stime dei beni conferiti in società-Attendibilità-Limiti dell'imponibilità.

La stima dei beni operata ai fini del conferimento in società è assistita da particolari garanzie, sia sul piano della responsabilità civile, con riguardo al risarcimento del danno eventualmente causato alle parti e ai terzi, sia su quello della responsabilità penale. Ne deriva la particolare attendibilità delle valutazioni peritali, cui non può essere negata credibilità se non in presenza di dati contrari che si presentino come specifici e obbiettivi.

Riferimenti normativi: art.2343 c.c.; art.64 c.p.c.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.175/22/2012- dep.il 22/6/2012-Presidente Mongiardo-Relatore Macaluso- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2/E.R. Imm. Srl.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI -Registro-Immobile-Rettifica valore-Stima Ag. Territorio-Non è sufficiente.

L'ufficio che ha fatto propria la stima dell'Agenzia del territorio deve supportare la propria pretesa con elementi precisi e concordanti in grado di disattendere il valore indicato nell'atto di compravendita.

Riferimenti normativi: DPR n.131/1986, art.51, comma 2.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n. 308/1/2012- dep.il 22/6/2012-Presidente Varrone-Relatore Tozzi –Zuanelli/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI -Registro-Perdita agevolazioni prima casa-Proroga due anni ex L. n.289/2002-Esclusione.



Non si applica nel caso di agevolazioni prima casa la proroga di due anni per la rettifica di cui all'art.11, comma 1 della legge del condono n.289/2002.

Riferimenti normativi:L. n.289/2002, art.11, comma 1;DPR n.131/1986, art.76, comma 2;DL n.282/2002, conv. L. n.27/2003, art.5bis, comma 1, lett.f).

Prassi:CM n.,12/E del 21/2/2003.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.356/1/2012- dep.il 12/7/2012-Presidente Varrone-Relatore Gizzi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Perini.

Tributi erariali indiretti-Registro-Condono L. n.289/2002-Applicabilità-Solo atti formati entro 30/11/2002-Proroga biennale-Esclusione.

La definizione agevolata delle imposte di registro, ipotecarie e catastali consentita ai sensi dell'art.11, comma 1 della L. n.289/2002, è riservata agli atti pubblici e alle scritture private registrate formati entro il 30/11/2002 e non può essere applicata la proroga accordata agli uffici dall'ultima parte dello stesso comma.

Riferimenti normativi:L. n.289/2002, art.11, comma 1 e ultimo.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.166/29/2012- dep.il 9/7/2012-Presidente Picozza-Relatore Catarinella- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Gabbani.

Tributi erariali indiretti-Registro-Perizia di parte giurata-Contestazione generica e controperizia presentata prima dell'udienza –Principio di non contestazione-Sussiste.

La generica contestazione da parte dell'ufficio della perizia di parte giurata non impedisce l'operatività del principio di non contestazione, malgrado la presentazione da parte dell'ufficio di una propria controperizia tecnica, non allegata nei primi scritti difensivi, e presentata in primo grado prima della udienza di discussione.

Riferimenti normativi:art.115 c.p.c.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.170/29/2012- dep.il 9/7/2012-Presidente Picozza-Relatore Catarinella-Monast. Carmelitane scalze/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.



Tributi erariali indiretti-Registro-Avviso accertamento-Comparazione con altro immobile senza dettagli-Difetto di motivazione-Sussiste.

Sussiste il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento quando manca ogni specificazione dei caratteri tipologici e costitutivi dei due immobili comparati, che avrebbero dovuto essere specificatamente dettagliati ai fini della determinazione del valore di mercato dell'immobile accertato.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.215/29/2012- dep.il 12/7/2012-Presidente Gargani-Relatore Belloni- Ag. Entrate Roma 1/Domus srl.

Tributi erariali indiretti-Registro-Sentenza di condanna a risarcimento danno-Imposta proporzionale al 3%.

Non è sostenibile la tesi secondo cui la condanna al risarcimento del danno pronunciata in sentenza sia conseguente alla risoluzione del contratto preliminare di compravendita disposta dal medesimo giudice, per cui ricade nella previsione di cui all'art.8, lett.b) della prima parte della tariffa, scontando l'imposta di registro nella misura del 3%.

Riferimenti normativi:DPR n.131/1986, art.8, lett.b e c della Tariffa parte I.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.201/29/2012- dep.il 3/9/2012-Presidente Gargani-Relatore Zucchelli- Ag. entrate Roma 1/Soc. Agricola Chiarina srl.

Tributi erariali indiretti-Registro-Società agricole-Agevolazioni-Requisiti- Identici a quelli dell'imprenditore individuale.

L'applicazione alle società agricole delle agevolazioni di cui all'art.2, comma 4 del DLgs n.99/2004 è strettamente dipendente dal possesso, anche in capo al soggetto collettivo, dei medesimi requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l'imprenditore individuale.

Riferimenti normativi: DLgs n.99/2004, art.2, comma 4.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 21 –Sent. n.206/21/2012- dep.il 22/10/2012-Presidente Cappelli-Relatore Valentini- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2/Assuranceforeingen Gard.



Tributi erariali indiretti-Registro-Assicurazione-Navi battenti bandiera straniera di proprietà o noleggiate da società con sede in Italia-Applicabilità dell'imposta italiana-Esclusione-Principio per l'imponibilità-La territorialità.

Per le navi battenti bandiera straniera di proprietà o noleggiate da società armatrici con sede in Italia e assicurate da società operanti in Italia in regime di libertà di prestazioni di servizi, nessun dubbio può sussistere in merito all'inapplicabilità dell'imposta italiana relativamente ai rischi propri del mezzo di trasporto per evidente assenza del presupposto della territorialità.

Nella specie, l'ufficio, con l'appello, aveva anche chiesto che si analizzasse se l'immatricolazione era stata fatta in Italia, UE o extra UE, e se era stata versata l'imposta nello Stato in cui era stata immatricolata.

Riferimenti normativi:Dir. CEE 88/357, 95/49; L. N.1216/1961; art.2697 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali:Corte Giust CEE sentenza del 14/6/2001.

Prassi RM n.50/2007.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.345/4/2012- dep.il 30/10/2012-Presidente Liotta -Relatore Lunerti-Sabinia service 2003 soc. coop./ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.

Tributi erariali indiretti-Registro-Avviamiento-Nozione e criteri.

L'avviamento può essere considerato come un complesso di fattori e condizioni immateriali(clientela, ubicazione, fiducia)che concorrono a formare la maggiore o minore capacità reddituale dell'azienda e che sono idonei a seguire l'azienda in caso di cessione.

Assume valore commerciale, non avendo una vita propria e autonoma, se non in connessione diretta con quella determinata realtà aziendale.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 11354/2001.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 -Sent. n.576/14/2012- dep.il 30/10/2012-Presidente- Cellitti-Relatore Tozzi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Cardarelli.

Tributi erariali indiretti-Registro- Notifica a un solo coerede-Conseguenze.



La mancata notifica dell'appello a tutti i coeredi, conosciuti dall'ufficio, determina l'impossibilità di costituire il litisconsorzio necessario, comprimendo il diritto di difesa del ricorrente, per cui, trattandosi di notificazione inesistente, l'appello è nullo, non essendo possibile sanarlo per il raggiungimento dello scopo.

Riferimenti normativi: art. 156 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 26124/2007.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.385/1/2012- dep.il 16/10/2012-Presidente Varrone-Relatore Tozzi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Mazzone.

Tributi erariali indiretti-Registro-Sentenza autorità giudiziaria con parte Amministrazione Stato-Iscrizione a debito o pagamento-Richiesta del Cancelliere-Necessità.

L'agenzia delle entrate può procedere a iscrizione a debito o del pagamento nei procedimenti nei quali sono interessati le Amministrazioni dello Stato, solo in base a una precisa richiesta della Cancelleria dell'Autorità giudiziaria che ha emesso tale sentenza.

Riferimenti normativi: DPR n.131/1986, art.58.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n.557/14/2012- dep.il 16/10/2012-Presidente- Cellitti-Relatore Tarantino-Molinaro/Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3.

Tributi erariali indiretti-Registro-Cessione azienda-Valore determinato per l'imposta di registro-Utilizzabilità per altre imposte-Legittimità-Prove contrarie del contribuente-Possibilità-Perizia giurata-Deve essere specifica e con riscontri concreti.

Il valore delle licenze cedute, determinate in sede di applicazione dell'imposta di registro, può essere legittimamente utilizzato dall'A:F. ai fini dell'accertamento della plusvalenza realizzata, restando a carico del contribuente di provare un diverso valore.

Non è sufficiente come prova una perizia giurata meramente teorica e non suffragata da riscontri concreti e specifici.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 27989/2011, 4057 e 10801/2007.



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.212/10/2010- dep.il 8/10/2012-
Presidente Mazzillo -Relatore Tozzi-Cardona/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma
3.**

*Tributi erariali indiretti-Registro- Atto con più disposizioni- Applicabilità di un'unica imposta
- Condizioni - Rapporto di reciproca derivazione tra le diverse disposizioni-Nozione.*

In tema d'imposta di registro, affinché sia configurabile il rapporto di reciproca derivazione tra più disposizioni contenute nel medesimo atto, che consente eccezionalmente di applicare l'imposta come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa, occorre che la volontà della legge o l'intrinseca natura delle singole disposizioni determini tra le stesse un rapporto di connessione oggettiva, necessaria e inscindibile, non essendo sufficiente che tale rapporto trovi origine nel rapporto tra le parti.

Riferimenti normativi:DPR n.131/1986, art.21, comma 1.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 10789/2004, 10180/2009.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.222/22/2012- dep.il 3/10/2012-
Presidente Mongiardo-Relatore Guidi-Sicilcassa spa in liq./ Ag.Entrate
Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1.**

*Tributi erariali indiretti-Registro-Sentenza autorità giudiziaria-Avviso di liquidazione senza
specificare sede organo giurisdizionale e calcoli-Nullità-Sussiste.*

L'avviso di liquidazione che omette di specificare la sede dell'organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento, né che abbia esplicitato i calcoli effettuati per determinare l'importo richiesto, anche se semplici, né ha indicato completamente gli estremi dell'atto da registrare, è annullabile.

Riferimenti normativi:DPR n.131/1986, artt. 41 e 54, quinto comma.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 2 –Sent. n.198/2/2012- dep.il 5/11/2012-Presidente
Oddi-Relatore Panzini- Ag. entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 2/Five energy srl.**

*Tributi erariali indiretti-Registro-Omologazione concordato preventivo-Sconta imposta
fissa.*



Il decreto di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, non producendo in sé alcun effetto traslativo, è soggetto alla sola imposta fissa di registro.

Riferimenti normativi:DL n.35/2005;art.1977 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 2957/1998, 1914/2010.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n. 538/1/2012- dep.il 13/11/2012-
Presidente Lauro-Relatore Tozzi- Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 1/Terribili.**

Tributi erariali indiretti-Registro-Agevolazioni prima casa-Mancato trasferimento entro 18 mesi-Perdita agevolazioni-Legittimità.

Per fruire del beneficio della prima casa è necessaria l'osservanza e la presenza di precisi requisiti, tra cui non ultimo, il trasferimento entro 18 mesi nel Comune dove si trova l'immobile acquistato, la cui violazione comporta la decadenza dell'agevolazione.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 4239/2006.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.232/10/2010- dep.il 6/11/2012-
Presidente Mazzillo -Relatore Tozzi-Capitalia spa/Ag. Entrate Dir.Prov.Uff.controlli
Roma 1.**

*Tributi erariali indiretti-Registro-Sentenza-Interessi di mora-Applicazione IVA-Esclusione-
Imposta di registro proporzionale-Legittimità.*

Gli interessi di mora sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA e sono assoggettati all'imposta di registro.

Riferimenti normativi:art.1224 c.c.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.231/10/2010- dep.il 6/11/2012-
Presidente Mazzillo -Relatore Tozzi- Ag. entrate Dir.Prov.Uff.controlli Roma 3.**

*Tributi erariali indiretti-Registro-Terreno in Zona N-Valutazione con criteri automatici-
Esclusione.*

Non è possibile ricorrere alla valutazione automatica per i terreni compresi in zona N, dove è possibile realizzare parchi pubblici e impianti sportivi e, quindi, in zona con destinazione edificatoria limitata.



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 794/14/2012- dep.il 19/12/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia- Ag. Entrate Roma 3/Viti De Angelis.**

Tributi erariali indiretti-Registro-Cessione farmacie-Valore di avviamento-Criterio da applicare.

La nota riepilogativa della Direzione centrale per l'accertamento del valore di avviamento di una farmacia determinato dal volume di affari dell'ultimo anno di attività moltiplicato per un coefficiente pari mediamente a 1, 5, con punte di 2,2-2,66, è congruo e favorevole al contribuente, considerando che esso è tratto in occasione della compravendita di farmacie comunali, le quali hanno sicuramente un apprezzamento di gran lunga inferiore a quello di mercato.

Riferimenti normativi:DL n.460/1996;L. n.218/1997.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 4931/2012.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n.21 –Sent. n.274/21/2012- dep.il 14/12/2012-
Presidente Cappelli –Relatore Di Maio- Ag. Entrate controlli Roma 3/BNP Paribas
spa..**

Tributi erariali indiretti-Registro-Sentenza che ripristina situazione patrimoniale precedente-Sconta imposta fissa.

La sentenza che dichiara inefficace l'atto nei confronti dei creditori, ripristinando la preesistente situazione patrimoniale, deve essere assoggettata a imposta fissa.

Riferimenti normativi:DPR n.131/1986, art.8, comma 1 lett. e).

**Comm. Trib. Provinciale di Rieti-Sez. n.2-Sent. n.4/2/2012- Dep. 16/1/2012-Presidente
Picchioni-Relatore Petrongari-Benvenuti/Ag. Entrate di Rieti.**

Tributi erariali indiretti-Registro-Cessione terreno soggetto a condizione sospensiva-Prezzo tassabile-Quello al momento del pagamento e non a quello della cessione.

La cessione di terreni edificabili sottoposti a condizione sospensiva sono soggetti a tassazione e l'imputazione è determinata dal momento del pagamento e non al prezzo pagato all'atto della cessione.

Riferimenti normativi:DPR n.917/1986, art.67.



**Comm. Trib. Provinciale di Rieti-Sez. n.1-Sent. n.82/1/2012- Dep. 27/2/2012-
Presidente Di Canzio-Relatore Mazzatosta-Bil srl/ Ag. Entrate di Rieti.**

Tributi erariali indiretti- Registro-Valore immobile determinato con stima OMI-Presunzione semplice.

La rettifica del valore di un immobile effettuata applicando la media tra i valori minimo e massimo dell'OMI è basata su una presunzione semplice quando non è comprovata da ulteriori elementi necessari per sostenerla adeguatamente.





IMPOSTE ERARIALI INDIRETTI SUCCESSIONI E DONAZIONI

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 21 –Sent. n.30/21/2012- dep.il 20/2/2012-
Presidente Cappelli-Relatore Valentini-Grimaldi/ Ag.Entrate Dir.Prov.Uff.controlli
Roma3.**

Tributi erariali indiretti-Successione-Liquidazione sulla base della dichiarazione-Obbligo della motivazione-Esclusione.

Per gli avvisi di liquidazione dell'imposta di successione non sussiste un obbligo specifico di motivazione, poiché l'ufficio liquida l'imposta sulla base dei dati dichiarati dal contribuente.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 5052/2011





TRIBUTI LOCALI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 35 –Sent. n.31/35/2012- dep.il 7/2/2012-Presidente Scopigno -Relatore Petrucci-Tre esse Concessionario spa Comune di Guidonia/Corazza autospurghi srl.

Pubblicità su veicoli- Pagamento-Al Comune dove ha la residenza fiscale il rappresentante della società.

L'imposta di pubblicità su veicoli deve essere versata al Comune, dove ha la residenza fiscale il rappresentante della società e non al Comune dove ha sede la società.

Riferimenti normativi:DLgs n.507/1993, art.13, comma 3.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 6446/2004.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.101/1/2012- dep.il 22/2/2012-Presidente Varrone-Relatore Panzini-SS Lazio spa/Comune di Roma.

Pubblicità-Contratto di sponsorizzazione di una società sportiva-Soggetto dell'imposta-Società sportiva-Esclusione.

La preventiva autorizzazione comunale e il contestuale pagamento dell'imposta di pubblicità non può essere richiesta ad una società di calcio che ha sottoscritto un contratto di sponsorizzazione con altra società, che prevede la ricerca e la vendita di tutti i pacchetti di comunicazione promo-pubblicitaria predisposti dalla società sportiva.

Riferimenti normativi:DLgs n.507/1993, art.6.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 141/14/2012- dep.il 28/2/2012-Presidente Cellitti-Relatore Tarantino-AAPD srl/Comune di Roma.



Pubblicità-Affissione diretta prima della L. n.388/2000-Riduzione-Deve essere rapportata all'effettiva esposizione e non per anno solare.

Nel caso di affissione diretta prima dell'entrata in vigore della L.n.388/2000, la riduzione d'imposta deve essere rapportata all'effettiva esposizione pubblicitaria e non per anno solare.

Riferimenti normativi:DLgs n.507/1993, art.12, comma 3;L. n.388/2000, art.145, comma 56.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 1915/2007.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 3 –Sent. n.8/3/2012- dep.il 14/2/2012-Presidente De Santis-Relatore D'Andria-Tre esse Concess. Guidonia M./De Filippi srl.

Pubblicità-Insegne su box che superano i 5mq-Assoggettamento ad imposta-legittimità.

Le insegne che superano i 5 mq devono pagare l'imposta di pubblicità anche se la società paga un canone mensile per usufruire del box e siano previste delle limitazioni per accedere al mercato ittico, trattandosi di un centro aperto ad un numero indeterminato di persone, che possono giovare dell'effetto delle insegne per individuare più agevolmente l'impresa ed operare l'acquisto della merce.

Riferimenti normativi:DLgs n.507/1993, art.17, comma 1bis.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 22 –Sent. n.71/22/2012- dep.il 26/3/2012-Presidente Mongiardo-Relatore Guidi- Triad srl/Comune di Roma

Pubblicità-Avviso di accertamento senza data di notifica-Irrilevanza.

La mancata indicazione della data di notifica dell'avviso di accertamento non ha rilevanza pratica, quando l'avviso ha raggiunto il proprio scopo non danneggiando in alcun modo il contribuente.



Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 97/6/2012- dep.il 11/4/2012-Presidente Bernardo-Relatore Colaiuda-Tre esse srl/Dedem automatica sl.

Pubblicità-Insegna cabina foto automatiche-Imponibilità.

L'insegna posta a ridosso delle cabine per foto automatiche serve a indicare ai potenziali clienti tale luogo, sconta l'imposta di pubblicità.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 6200/1995.

Prassi:RM n.2 del 6/3/2003.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.43/10/2010- dep.il 13/4/2012-Presidente Mazzillo -Relatore Moroni- Ittica di Sarno sas/Comune di Guidonia Montecelio.

Pubblicità-Insegne box in un mercato all'ingrosso-Esenzione-Legittimità.

L'insegna collocata all'interno di un mercato all'ingrosso, che ha come funzione principale ed essenziale quella di individuare lo stand in cui la società esercita la sua attività non è soggetta all'imposta pubblicitaria.

Riferimenti normativi:L. n.296/2006, art.1, comma 311;DLgs n.507/1993, art.17, comma 1, lett. a) e i).

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 21 –Sent. n.98/21/2012- dep.il 10/4/2012-Presidente Cappelli-Relatore Di Maio- Comune di Roma/Studio grafico srl.

Pubblicità-Appello-Rappresentanza-Solo Sindaco.

E' inammissibile l'appello del Comune di Roma rappresentato in giudizio da un dirigente, spettando la rappresentanza esclusivamente al Sindaco.

Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992, art.11, terzo comma;Reg. comunale n.122 del 17/7/2000.



Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 12868/2005.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 260/14/2012- dep.il 18/4/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Tarantino-Comune di Roma/Totalerg spa.**

Pubblicità-Logo fascione pensilina stazione di servizio-Tassabilità-Esclusione.

Il logo della società apposto sul fascione della pensilina di una stazione di servizio non può essere considerato parte integrante del messaggio pubblicitario, poiché è distinto dal marchio e consiste semplicemente nella decorazione della pensilina.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 15201/2004, 7031/2002.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.163/29/2012- dep.il 20/6/2012-
Presidente Gargani –Relatore Zucchelli-Dedem automatica srl/Comune di Velletri.**

Pubblicità-Insegna cabina foto automatiche-Imponibilità-Esclusione.

L'insegna posta a ridosso delle cabine per foto automatiche non sconta l'imposta di pubblicità.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 23021/2009.

Prassi:RM n.8466 del 6/3/2003.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 21 –Sent. n.160/21/2012- dep.il 25/6/2012-
Presidente -Relatore Cappelli - Tre esse Concess Guidonia M./Lab.Anal. Guidonia
srl.**

*Pubblicità-Insegna di laboratorio chiaramente percepibile all'esterno-Imponibilità-
Legittimità.*

L'insegna di un laboratorio di analisi cliniche, chiaramente percepibile all'esterno dall'area riservata a parcheggio privato, essendo idonea a far conoscere a un numero



indeterminato di possibili utenti l'attività e il prodotto dell'azienda, è soggetta all'imposta di pubblicità.

Riferimenti normativi:DLgs n.507/1993, art.5.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 Sent. n.244/4/2012- dep.il 12/7/2012-Presidente Liotta -Relatore Lunerti-Tre Esse it.srl/Pagliani service srl.

Pubblicità-Impugnazione in sede giudiziaria-Iscrizione a ruolo per intera imposta-Legittimità.

Anche quando il contribuente abbia impugnato in sede giudiziaria l'avviso di accertamento, è consentito all'ente impositore di provvedere all'iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero e non soltanto nel limite di un terzo.

Riferimenti normativi:DPR n.602,art.15, comma 1;DLgs n.507/1993, art.9, comma 3.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 27002/2007, 28091/2009.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.354/1/2012- dep.il 12/7/2012-Presidente Varrone-Relatore Gizzi-Comune di Roma/Eni spa.

Pubblicità-Stazione di servizio-Fascione in continuità con insegna-Tassabilità.

Il fascione in continuità con l'insegna della società petrolifera sulla pensilina, esalta la trasmissione del messaggio pubblicitario e la relativa superficie è imponibile.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.121/10/2010- dep.il 25/6/2012-Presidente Mazzillo -Relatore Castello-Comune di Roma/Spazi pubblicitari multimediali srl.

Pubblicità-Definizione bonaria Comune di Roma-Invito al contraddittorio disatteso e mancato pagamento-Beneficio-Esclusione.



Non è ammissibile il beneficio della definizione bonaria disposto con la delibera comunale n.31/2009, quando la società disattende l'invito al contraddittorio e non paga integralmente l'importo risultante dalla lite.

Riferimenti normativi: Del. Comunale n.31/2009, art.,4

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 29 –Sent. n.194/29/2012- dep.il 3/9/2012-Presidente Gargani-Relatore Zucchelli-Comune di Roma/Viscio.

Pubblicità-Nozione-Vetrofanie con l'indicazione dei prodotti in vendita all'interno del negozio-Pubblicità-Esclusione.

La pubblicità è tale se diretta a sollecitare la domanda di beni e servizi da parte di un numero indeterminato di destinatari. La sollecitazione è tale se produce effetti psicologici diversi da quelle di semplice informazione. In essa devono essere presenti una specifica illustrazione del prodotto e una sua qualche magnificazione.

L'analisi della sussistenza di tali caratteristiche è di mero fatto e dipende dalle circostanze reali, non tanto da astratte definizioni.

L'esame delle vetrofanie che riportano solo l'indicazione dei prodotti merceologici in vendita all'interno del negozio le qualificano come mera informazione e non come pubblicità.





TRIBUTI LOCALI TAR SU-TIA

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 38/14/2012- dep.il 25/1/2012-
Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia- Fiacco/Ama spa.**

*Tributi locali-TAR SU-Esenzione come da regolamento comunale-Domanda-Necessità-
Possibile esclusione con prove fornite dalla ricorrente.*

Al contribuente non è precluso di chiedere l'esclusione della pretesa dell'ente in virtù del fatto che la domanda ha solo la funzione di chiedere l'esenzione dal diritto, ma non è possibile negare il diritto all'esenzione in presenza dei requisiti richiesti.

Nella specie la ricorrente aveva dimostrato il diritto all'esenzione quale titolare di pensione e con reddito inferiore a quello richiesto dal regolamento comunale.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 35 –Sent. n.38/35/2012- dep.il 1/2/2012-Presidente
Scopigno -Relatore Pucci- AMA spa/Curia generalizia Ist. Suore di s. Anna della
provv.**

Tributi locali-TIA.-Locali classificati di culto-Esenzione-Spetta.

I locali classificati luoghi di culto e comunità religiose sono esenti dalla TIA, non avendo il Comune dimostrato in alcun modo l'utilizzazione a usi diversi da quelli del culto.

Riferimenti normativi:DLgs n.22/1997, art.49;DLgs n.507/1993, art.62, n.2.

Riferimenti giurisprudenziali:CTP di Roma n.517/44/2003.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 6 –Sent. n. 57/6/2012- dep.il 14/3/2012-Presidente
Bernardo-Relatore Proietti-Comune di Civitavecchia/Porto turistico riva di Traiano
spa.**



Tributi locali-TARSU-Porto turistico-Imposta-Deve essere pagata dai detentori di fatto dei beni ed aree del porto.

Pur in presenza di una struttura unitaria, gestita per la sua globalità in forza di un atto amministrativo di concessione, di costruzione e come tale iscritta in catasto, l'imposta sui rifiuti deve essere pagata da coloro che detengono di fatto e fruiscono dei beni e delle aree insistenti nel Porto turistico.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.120/1/2012- dep.il 21/3/2012-Presidente Varrone-Relatore Zaccardi-AMA spa/Hillberry Inv. Srl.

Tributi locali-TIA-Fattura-Semplice bolletta-IVA-Applicabilità-Esclusione

Le fatture emesse dall'AMA non costituiscono né accertamenti, né avvisi di liquidazione, ma semplici bollette.

Alla tariffa rifiuti non è applicabile l'IVA.

Riferimenti giurisprudenziali:Corte Cost.n.238/2009, Cass. n. 3756/2012.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 250/14/2012- dep.il 3/4/2012-Presidente Cellitti-Relatore Pennacchia-Amadio srl/Comune di Formello.

Tributi locali-TARSU-Teatri di posa-Pagamento imposta-Esclusione.

La destinazione d'uso dei teatri di posa è esclusa dalla produzione di rifiuti solidi e, quindi, non sono tenuti al pagamento della relativa imposta.

Riferimenti normativi:DLgs n.22/1997, art.49.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 21 –Sent. n.107/21/2012- dep.il 24/4/2012-Presidente Cappelli-Relatore Valentini-Comune di Roma/Il gatto di Rosatelli sas.



Tributi locali-TARSU-Riesame annuale presupposti impositivi-Esclusione-Prescrizione-Quinquennale.

Tarsu, Tosap, contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche con connotati di autonomia nell'ambito di una *causa debendi* di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dei presupposti impositivi e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale.

Riferimenti normativi: art. 2948, n. 4 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 4283/2010, 24679/2011.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 1 –Sent. n. 205/1/2012- dep. il 18/5/2012-Presidente Varrone-Relatore Lunerti –AMA spa/Maggiore Rent spa.

Tributi locali-TARSU-Comune di Roma-Fattura AMA-Vale anche come avviso di liquidazione-Impugnabilità-Sussiste.

La fattura AMA, a mente del regolamento del Comune di Roma (relativo alla riscossione dell'imposta sullo smaltimento dei rifiuti) è al tempo stesso invito al pagamento e avviso di liquidazione e può essere impugnata.

Riferimenti normativi: Regolamento comune di Roma 24/2003.

Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez. n. 37 –Sent. n. 131/37/2012- dep. il 22/5/2012-Presidente Tomei-Relatore Moroni-Casa d'asta Babuino srl/Ama spa.

Tributi locali-TARSU-Attività commerciale nella sede di un Collegio Pontificio -Esenzione-Esclusione.



Il regolamento del Comune di Roma esclude dalla TARSU solo i locali destinati all'esercizio della religione o del culto, non certo quelli nei quali si esercita l'attività di vendita all'asta.

Riferimenti normativi:DLgs n.22/1997, artt.5 e 10.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 14 –Sent. n. 312/14/2012- dep.il 9/5/2012-
Presidente-Cellitti-Relatore Pennacchia-Merante/Comune di Roma.**

Tributi locali-TARSU-Notifica cartella di pagamento-Termine decadenziale-Non c'è-Termine prescrizione-Ordinaria.

Per la riscossione della TARSU effettuata attraverso l'iscrizione a ruolo, in mancanza di una normativa, non è previsto alcun termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento, ma soltanto un termine di prescrizione ordinaria decennale.

Riferimenti normativi:DLgs n.507/1993, artt.71 e 72;art.2946 c.c. ;l. n.296/2006, art1, comma 163.

Riferimenti giurisprudenziali:Corte Cost. n.280/2005.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.208/4/2012- dep.il 7/6/2012-Presidente
Falascina -Relatore Maisto-Comune di Roma/Sammartino.**

Tributi locali-TARSU-Cartella di pagamento-Mera indicazione della tassa da pagare-Atto prodromico-Prova-Raccomandata consegnata alla ricorrente-Non è sufficiente.

La copia di un avviso di ricevimento di una raccomandata consegnata alla ricorrente non costituisce prova sul suo effettivo contenuto, non essendo sufficiente la mera indicazione contenuta nella cartella.



**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 35 –Sent. n.140/10/2012- dep.il 11/6/2012-
Presidente Scopigno -Relatore Petrucci-Mascioli/Comune Monte Porzio Catone.**

Tributi locali-TARSU/Tia-Locale non utilizzato-Esenzione-Condizioni.

Lo stato di non utilizzabilità di un locale deve essere denunciato originariamente o successivamente con variazione e le eventuali circostanze rilevate in denuncia devono essere riscontrate dal Comune, oltre che documentate dalla parte.

Il Comune non deve eseguire il sopralluogo in assenza della denuncia e l'obbligo di pagamento non è legato all'effettiva fruizione del servizio, bensì al possesso o eventuale detenzione delle superfici.

Riferimenti normativi:DLgs n.507/1993, artt. 62 e 70.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 153 –Sent. n.153/35/2012- dep.il 12/7/2012-
Presidente Scopigno -Relatore Pennacchia- AMA spa/F.ne Centro Sper.
Cinematografia.**

*Tributi locali TARSU-Tia-Cartella di pagamento con solo indicazione ma non descrizione
dei calcoli dell'imposta-Difetto di motivazione-Sussiste.*

La cartella di pagamento che non riporta in modo analitico gli addebiti, la causale, il tipo d'imposta, l'anno di riferimento, le somme da pagare, con solo l'indicazione e non la descrizione di come sono stati fatti i calcoli dell'imposta non è motivata.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 28 –Sent. n.158/28/2012- dep.il 29/10/2012-
Presidente Tersigni -Relatore Moroni-Immobilmec srl/AMA spa.**

Tributi locali-TARSU-TIA-Fattura per pagamento servizio rifiuti-Impugnabilità-Esclusione.

Non rientra tra gli atti impugnabili la fattura emessa dal Gestore dei rifiuti, con la quale è stato chiesto il pagamento per tale servizio.



Riferimenti normativi:DLgs n.546/1992, art.18.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1791/2004.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 10 –Sent. n.217/10/2010- dep.il 8/10/2012-
Presidente Mazzillo -Relatore Castello-General Tubi srl/AMA spa.**

*Tributi locali-TARSU/TIA-Imposizione-Occupazione o detenzione immobile-Sufficienza-
Equiparazione rifiuti speciali a quelli urbani-Regolamento comunale-Sufficienza.*

E' sufficiente per assoggettare alla tariffa rifiuti la mera occupazione o detenzione dell'immobile e,in tale materia, il regolamento comunale può assimilare i rifiuti speciali a quelli urbani per la riscossione del tributo.

Riferimenti normativi:Del. Comune di Roma n.885/2003.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 20646/2007.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 1 –Sent. n.446/1/2012- dep.il 16/10/2012-Presidente
Varrone-Relatore Lunerti –Ceva Logistics Italia srl/Ama spa.**

*Tributi locali-TARSU/TIA-Produzione rifiuti speciali-Smaltimento in proprio-Esenzione
quota fissa-Esclusione.*

Se l'esenzione della TA.RI. è pienamente legittimata per la quota corrispondente al servizio effettivo, nella specie un produttore di soli rifiuti speciali si è avvalso per lo smaltimento dell'opera di ditta specializzata, non trova fondamento per la componente fissa che serve a coprire i costi generali del servizio universalmente fruito.

**Comm. Trib. Provinciale di Frosinone-Sez. n.5-Sent. n.57/5/2012- Dep. 30/4/2012-
Presidente Coletta-Relatore Pacetti-Spera/Comune di Paliano.**

Tributi locali-TIA-Rimborso IVA pagata sulla tariffa-Legittimità.



Il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate per IVA sugli importi corrisposti al Comune per il pagamento della TIA.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n.338/2009.





TRIBUTI LOCALI TOSAP COSAP

**Comm. Trib. Provinciale di Rieti-Sez. n.3-Sent. n.15/3/2012- Dep. 21/2/2012-
Presidente Travaglini-Relatore Petrongari-De Felice/Comune di Greccio.**

Tributi locali-Cosap-Canone per passo carrabile-Difetto di giurisdizione-Sussiste.

Il prelievo coattivo del canone per accesso carrabile a raso non ha natura tributaria e le relative controversie, vertendo su diritti soggettivi, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi:DLgs n.267/2000.

Riferimenti giurisdizionali:Cass. n. SS.UU. n.12167/2003.

**Comm. Trib. Reg. di Roma-Sez.n. 4 –Sent. n.216/4/2012- dep.il 7/6/2012-Presidente
Falascina -Relatore Belloni- Malcangi/Comune S.Marinella.**

*Tributi locali-Tosap-Passo carrabile-Pagamento tassa senza atto formale di concessione-
Esclusione.*

In assenza di un atto formale di concessione per il passo carrabile, non sussiste l'obbligo di effettuare la denuncia ai fini Tosap e neanche quello di pagare la relativa tassa.

Riferimenti giurisprudenziali:Cass. n. 11569/1993.